

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**Cattedra di Diritto e procedura penale degli enti**

**L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO  
231/2001 E LE PROBLEMATICHE ATTINENTI AI  
MODELLI ORGANIZZATIVI NELLE SOCIETÁ  
SPORTIVE**

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa

**Elisa Scaroina**

CANDIDATO

Umberto Bartolotti

Matr. 115143

CORRELATORE

Chiar.ma Prof.ssa

**Maria Lucia Di Bitonto**

**ANNO ACCADEMICO 2015/2016**

## INDICE

<b>Introduzione.....</b>	<b>V</b>
--------------------------	----------

### **Capitolo I**

#### **L'attinenza del diritto sportivo al diritto penale degli enti**

1. I soggetti del mondo dello sport destinatari del D.Lgs. 231/2001.....	1
1.1. Le società e le associazioni sportive.....	1
1.2. Gli altri enti del panorama sportivo.....	4
2. I rapporti tra il processo penale e il processo sportivo.....	7
3. La responsabilità delle società sportive.....	13
4. L'esclusione e l'attenuazione della responsabilità secondo il D.Lgs. 231/2001 e il codice di giustizia sportiva della Figc.....	20

### **Capitolo II**

#### **I reati tipici delle società sportive non previsti dal D.Lgs. 231/2001**

1. Premessa.....	25
2. Il reato di frode in competizioni sportive.....	27
3. L'esercizio abusivo di giochi e scommesse.....	33
4. I reati di doping.....	35

5. Il disegno di legge del Governo Renzi sui reati volti ad alterare l'esito delle competizioni sportive.....	41
---	----

## **Capitolo III**

### **I reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 ipotizzabili in capo alle società sportive**

1. Premessa.....	48
2. I procedimenti avviati a carico di società sportive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.....	50
3. I reati societari.....	51
4. False comunicazioni sociali.....	55
5. L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.....	62
6. Il fallimento della società sportiva e l'estinzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.....	67
7. I tipici reati-presupposto delle società sportive non affrontati dalla giurisprudenza in materia di D.Lgs. 231/2001.....	72
7.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione.....	73
7.2. I delitti di criminalità organizzata.....	76
7.3. I reati di <i>market abuse</i> integrabili dalle tre società di calcio quotate.....	83
7.4. I delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	87

## **Capitolo IV**

### **I modelli di organizzazione e gestione nelle società sportive**

1. Le fondamenta dei modelli organizzativi: i codici etici nelle società sportive.....	98
2. Profili critici e modelli organizzativi nell'esperienza delle società sportive.....	105
3. Il controllo della giurisprudenza sull'idoneità e sull'efficace attuazione dei modelli organizzativi.....	116
4. L'Organismo di Vigilanza.....	119
5. L'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza (c.d. <i>whistleblowing</i> ).....	125
6. Nuove iniziative di prevenzione degli illeciti: gli esempi del Novara Calcio e del Genoa C.F.C.....	131
<b>Considerazioni conclusive.....</b>	<b>134</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>137</b>

## Introduzione

Nell'ordinamento normativo italiano le persone giuridiche, per lungo tempo, sono state ritenute soggetti ai quali non era possibile ascrivere un'autonoma responsabilità di tipo penale.

Il brocardo latino "*societas delinquere non potest*", che rappresentava tale situazione di immunità, a livello penale, per gli enti, è stato superato definitivamente dall'introduzione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Conformandosi alla Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997 e uniformandosi ad altri ordinamenti giuridici ove era già prevista un'incriminazione delle condotte attribuibili all'ente, il D.Lgs. 231/2001 ha delineato una responsabilità diretta e personale per determinati reati dell'ente stesso, che si affianca a quella autonoma delle persone fisiche.

Oltre a regolamentare le vicende modificative degli enti (Capo II del D.Lgs. 231/2001) e i profili processuali inerenti all'accertamento della responsabilità e all'applicazione delle sanzioni (Capo III del D.Lgs. 231/2001), il D.Lgs. 231/2001 definisce, al Capo I, la disciplina sostanziale della predetta normativa.

In particolare, per quanto concerne i criteri di imputazione oggettivi di siffatta responsabilità, si richiede che un soggetto, in posizione di "apicale" o di "sottoposto" all'interno dell'ente, commetta uno o più dei reati elencati espressamente dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. reati-presupposto) nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo.

Per quanto riguarda il criterio di imputazione soggettivo, il legislatore ha stabilito che l'ente sia responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora gli sia addebitabile una c.d. colpa di organizzazione, ossia una inosservanza degli

obblighi di vigilanza e di gestione societaria, concretizzabili nella mancata adozione o nell'inefficace attuazione dei modelli di organizzazione e controllo.

Risulta quindi fondamentale per l'ente, ai fini di un'esclusione o di un'attenuazione della responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001, la dimostrazione di essersi dotato di un efficace modello organizzativo, idoneo a prevenire la commissione di reati-presupposto.

Nei primi quindici anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, la giurisprudenza ha applicato in maniera contenuta le disposizioni di siffatto mini-sistema normativo, come è desumibile dalle pochissime condanne definitive comminate agli enti, rispetto, invece, alle parallele condanne delle persone fisiche coinvolte nelle medesime vicende giudiziarie.

La limitata applicazione giurisprudenziale del D.Lgs. 231/2001 è risultata ancora più sintomatica nel panorama sportivo, ove operano diversi soggetti giuridici legati, oltre che dall'esercizio dell'attività sportiva, altresì da logiche di natura imprenditoriale ed economica che li rendono destinatari del predetto decreto.

In primo luogo, si è attestato un iniziale disinteresse da parte degli enti di natura sportiva alla condivisione dei principi che sottostanno al modello richiesto dal D.Lgs. 231/2001.

In secondo luogo, i procedimenti giudiziari, che nell'ultimo decennio hanno coinvolto numerose società sportive, sono stati avviati, nella maggior parte dei casi, sul piano del diritto sportivo; diversamente, a livello di giustizia penale, i soggetti prevalentemente colpiti sono state le persone fisiche autrici dei reati, a dispetto delle rispettive società di appartenenza.

Sulla scia dei recenti scandali emersi nel mondo dello sport, gli operatori di tale ambito stanno avvertendo l'esigenza di uniformare i principi di gestione dei club ad una cultura organizzativa e manageriale, tesa ad implementare valori quali la trasparenza, la condivisione delle informazioni, la

procedimentalizzazione del sistema decisionale, con ciò che ne consegue circa lo sviluppo dell'etica aziendale.

Nel prosieguo della presente trattazione, si cercherà di evidenziare l'importanza che il sistema di *compliance*, prospettato dal D.Lgs. 231/2001, deve assumere nella gestione di una società sportiva.

In particolare, nel primo capitolo si intende sottolineare, innanzitutto, come gli enti di natura sportiva siano considerati tra i destinatari del D.Lgs. 231/2001; inoltre, ci si chiede se il diritto sportivo, seppure considerato quale autonomo ordinamento giuridico, possa essere innovato mediante istituti propri del suddetto decreto.

L'ormai radicata responsabilità oggettiva tipica delle società sportive, perno del diritto dello sport, può essere messa in discussione attraverso il confronto con la responsabilità da reato delle persone giuridiche *ex* D.Lgs. 231/2001? Le circostanze esimenti previste dallo stesso decreto possono essere mutate nell'ordinamento sportivo, al fine di esonerare i club da sanzioni conseguenti a comportamenti illeciti di propri tesserati?

A tali interrogativi si cercherà di rispondere mediante un'analisi della disciplina della responsabilità delle società sportive in ambito sportivo e penale.

Nel secondo capitolo le attenzioni si spostano sull'esame di determinati illeciti penali, quali la frode in competizioni sportive *ex* L. 401/1989 e i reati sul doping *ex* L. 376/2000, attualmente non inclusi tra i reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

I suddetti illeciti penali possono essere più facilmente integrabili da parte dei sodalizi sportivi, in ragione dell'attività svolta dai medesimi. Per il motivo appena espresso, ed in considerazione del progressivo ed eterogeneo ampliamento dell'elenco dei reati-presupposto disciplinati dal D.Lgs. 231/2001, si prospetta quindi l'ipotesi di modificare tale catalogo mediante l'inserimento delle fattispecie di frode in competizioni sportive e dei reati in

materia di doping; conseguentemente si potrebbe assistere ad un aggiornamento dei modelli organizzativi circa le procedure idonee a contrastare il proliferare degli illeciti poc'anzi citati.

Il terzo capitolo è dedicato, invece, all'analisi dei rischi derivanti dall'eventuale integrazione dei reati-presupposto, presenti nel D.Lgs. 231/2001, da parte di coloro che rivestono una funzione di apicale o di sottoposto nelle società sportive.

Nel quarto capitolo si vagliano gli strumenti atti a prevenire i rischi di cui sopra. È possibile, al riguardo, sostenere che l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo possa essere la migliore soluzione per ovviare al rischio-reato da parte delle società sportive? Prima di giungere alle relative conclusioni, pare opportuno valutare i vantaggi prospettabili da tale proposta e i presidi che l'ordinamento sportivo dispone al fine di arginare la commissione di illeciti disciplinari, spesso speculari ai reati-presupposto.



## **Capitolo I**

### **L'attinenza del diritto sportivo al diritto penale degli enti**

#### **1. I soggetti del mondo dello sport destinatari del D.Lgs. 231/2001**

##### **1.1. Le società e le associazioni sportive**

L'art. 1 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 individua tra i soggetti destinatari della relativa normativa gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Le società e le associazioni sportive rientrano oggi all'interno di queste categorie, in seguito alla loro evoluzione normativa degli ultimi decenni.

A tal proposito i club calcistici, dopo aver assunto in origine la veste di associazioni prive di personalità giuridica, in quanto tese alla mera diffusione dell'attività sportiva, nel 1966 si sciolsero per assumere la forma di società di capitali senza scopo di lucro, al fine di ottemperare al comunicato ufficiale n. 51 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) del 16 settembre 1966, che imponeva tale mutamento societario quale requisito per partecipare ai campionati di calcio di Serie A e di Serie B<sup>1</sup>.

Alla luce della crescente importanza a livello economico e sociale del fenomeno sportivo e soprattutto calcistico, la risposta dell'ordinamento statale si ebbe con la legge 23 marzo 1981 n. 91 - c.d. legge sul professionismo sportivo - che per le società sportive professionistiche prevede la necessaria costituzione in società per azioni e in società a responsabilità limitata.

Attualmente le società sportive professionistiche possono quindi essere

---

<sup>1</sup> N. CORVACCHIOLA e G. FEBBO, *La gestione delle società sportive nell'era del calcio business*, Cesi Professionale, 2012.

considerate società di diritto speciale, poiché sono le uniche a poter stipulare contratti con atleti professionisti a dispetto delle società dilettantistiche, alle quali è anche vietato il perseguimento dello scopo di lucro e la conseguente ripartizione degli utili tra i soci<sup>2</sup>.

Un ulteriore passo verso l'inclusione tra i soggetti dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 è stato compiuto con il decreto legge 20 settembre 1996 n. 485<sup>3</sup> che ha espunto dalla L. 91/1981 il divieto di perseguire uno scopo di lucro per le società sportive professionistiche<sup>4</sup> che, oltre a svolgere l'attività sportiva, potranno quindi esercitare anche *attività connesse o strumentali* alla predetta attività, ammettendo per i club quotati in Borsa l'accesso ai mercati regolamentati e l'annesso rischio di incorrere in illeciti di natura finanziaria previsti dal testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58<sup>5</sup>.

Assodata dunque l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società professionistiche, qualche dubbio potrebbe sorgere per quanto riguarda le associazioni dilettantistiche.

In merito al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni, l'art. 1 comma 2, D.Lgs. 231/2001<sup>6</sup> e la Relazione Ministeriale allo stesso decreto<sup>7</sup> confermano che queste rientrano tra i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/2001, altresì nelle ipotesi in cui siano prive di tale personalità giuridica.

Tuttavia, un aspetto che potrebbe contestare l'inclusione di siffatte associazioni dilettantistiche tra gli enti destinatari del D.Lgs. 231/2001

---

<sup>2</sup> I. DEMURO, *La disciplina "speciale" delle società di calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2/2008, pag. 350.

<sup>3</sup> Art. 4 Decreto legge 20 settembre 1996 n. 485, convertito in Legge 18 novembre 1996 n. 586.

<sup>4</sup> Nonostante sussista un obbligo di destinare almeno il 10% degli utili a scuole giovanili di addestramento e formazione sportiva.

<sup>5</sup> Rinvio al paragrafo 7.3 del capitolo terzo.

<sup>6</sup> Art. 1 comma 2, D.Lgs. 231/2001 richiama "*le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*" tra i soggetti destinatari del Decreto.

<sup>7</sup> Relazione al D.Lgs. 231/2001, 2, §2. "*si tratta dei soggetti che, potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli statali, sono a "a maggior rischio" di attività illecite ed attorno ai quali appare dunque ingiustificato creare vere e proprie zone di immunità*".

riguarda il divieto di ripartire, anche in via indiretta, tra gli associati gli utili di gestione ricavati.

Tale impedimento è previsto sia per le associazioni sportive dilettantistiche che per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 - c.d. legge finanziaria 2003 -<sup>8</sup>.

La previsione del divieto di cui sopra permette dunque di annoverare le associazioni e le società sportive dilettantistiche nella categoria degli enti privatistici privi di finalità lucrativa, che una parte della dottrina esclude dai soggetti destinatari del D.Lgs. 231/2001 poiché ritiene che il Legislatore abbia alluso ad organizzazioni aventi un carattere imprenditoriale col fine di trarre un'utilità economica<sup>9</sup>.

In senso contrario, altra tesi dottrinale richiama, in primo luogo, il dato testuale del D.Lgs. 231/2001 che impone il carattere economico dell'attività solo per gli enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, e non anche per gli enti privatistici, distinti dalle persone fisiche per il modello associativo o societario assunto<sup>10</sup>.

Sempre secondo tale orientamento, in secondo luogo, la legge non richiede un'accezione patrimoniale delle nozioni di interesse e vantaggio; perciò tali elementi possono anche assumere una dimensione non economica.

In terzo luogo si sottolinea che il D.Lgs. 231/2001 tende a colpire non solo quelle attività di impresa volte al conseguimento illecito di vantaggi

---

<sup>8</sup> Attualmente sono tre le forme che può assumere un'organizzazione sportiva dilettantistica: l'associazione riconosciuta ex art. 12 c.c.; l'associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c.; la società di capitali senza fine di lucro nelle varianti della S.p.A., della s.r.l. e della cooperativa ex art. 90 legge 27 dicembre 2002 n. 289. Sul punto, M. SANINO e F. VERDE, *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2015, pag. 164.

<sup>9</sup> O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, pag. 35.

<sup>10</sup> M.SCOLETTA, *In tema di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ed enti privatistici senza fine di lucro (Onlus)*, Nota a Tribunale di Milano, 22 marzo 2011, giudice Arnaldi, pubblicato il 27 luglio 2011 in *Diritto Penale Contemporaneo*.

economici, ma anche *“altri paradigmi criminali, orientati al raggiungimento di scopi ideologici: ne è un esempio l'art 25 quater che inserisce nel catalogo dei reati-presupposto i “Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico”, fattispecie potenzialmente anche estranee alla logica del profitto economico”*<sup>11</sup>.

Per quanto concerne gli enti di natura sportiva assoggettabili al D.Lgs. 231/2001, le associazioni sportive costituite in Onlus sono soggette a diversi obblighi di costituzione *ex art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460*, secondo i quali l'oggetto sociale deve riguardare l'attività sportiva in favore di soggetti in condizioni disagiate.

In merito all'applicazione del D.Lgs. 231/2001, per le Onlus sportive deve valere lo stesso orientamento circa le associazioni sportive dilettantistiche, come confermato dalla pronuncia del Tribunale di Milano del 22 marzo 2011 relativa alla condanna di un'associazione volontaria di pubblica assistenza per la commissione del reato-presupposto *ex art. 24 comma 1, D.Lgs. 231/2001*<sup>12</sup>.

## **1.2. Gli altri enti del panorama sportivo**

Al vertice dello sport italiano è presente il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), preposto alla cura dell'organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale e alla promozione della massima diffusione della pratica sportiva<sup>13</sup>.

Il Coni ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali<sup>14</sup>; di conseguenza viene annoverato tra gli enti pubblici non economici estranei all'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

In un'ipotetica piramide di competenze sull'organizzazione dello sport a

---

<sup>11</sup> Ibidem.

<sup>12</sup> Ibidem.

<sup>13</sup> Cfr. Art. 2 dello Statuto del Coni in D.Lgs. del 23 luglio 1999 n. 242, in [www.coni.it](http://www.coni.it).

<sup>14</sup> Art. 1 dello Statuto del Coni.

livello nazionale, al di sotto del Coni si collocano le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), la cui disciplina è stata modificata con il D.Lgs. del 23 luglio 1999 n. 242 recante *“Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano”* - c.d. Decreto Melandri -, ed infine, le Leghe facenti parte di ciascuna Federazione.

In merito alle Federazioni, queste erano, in origine, disciplinate come organi del Coni e da ciò derivava un vivace dibattito sulla natura giuridica pubblicistica o privatistica delle stesse: i sostenitori della prima tesi facevano leva sulle finalità d'interesse pubblico che venivano perseguite mediante l'adozione di provvedimenti, quali per es. l'ammissione o l'esclusione di una società da un campionato<sup>15</sup>. Riguardo all'esempio appena richiamato, il Consiglio di Stato affermava che *“le ammissioni amministrative adottate dalle federazioni sportive sono provvedimenti emessi da soggetti privati nell'esercizio di attività amministrative funzionali ed oggettive, che operano, quali organi del Coni, in applicazione delle regole finalizzate al perseguimento degli interessi pubblici esistenti nel mondo sportivo”*<sup>16</sup>, confermando quindi la natura ibrida delle Federazioni.

L'adesione a questo primo orientamento avrebbe pertanto implicato l'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2001 alle Federazioni, in quanto esse avrebbero operato quali enti pubblici non economici senza scopo di lucro.

La tesi favorevole alla natura privatistica rilevava, invece, che gli interessi perseguiti dalle Federazioni fossero estranei alle finalità istituzionali del Coni, oltre che contestare la presunta atecnicità della nozione di *“organi del Coni”*<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> M. CATTADORI, *Società sportive e 231 un connubio indissolubile. La responsabilità degli enti nel diritto sportivo e l'adeguamento delle società sportive alla 231 quale necessità ed opportunità. L'esigenza di un modello bicefalo*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2/2014, pag. 79.

<sup>16</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 527, 9 febbraio 2006. Massima tratta da DeJure.

<sup>17</sup> G. NICOLELLA, *L'ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: le Federazioni, le Leghe, le società e le associazioni sportive*, articolo del 31 luglio 2009, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

Il D.Lgs. 242/1999 ha confermato questo secondo orientamento abrogando l'art. 14 della L. 91/1981 e sancendo che le Federazioni *“hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono scopo di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione”*<sup>18</sup>.

In seguito a questa riforma e al c.d. scandalo calciopoli del 2006, che ha visto coinvolto il vice presidente della Figc<sup>19</sup>, la stessa Federazione ha deciso di adottare un proprio modello organizzativo con lo scopo di *“predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari”*<sup>20</sup>.

Per quanto riguarda, infine, le Leghe, queste hanno natura di associazioni privatistiche composte dalle società affiliate e sono costituite, all'interno delle Federazioni, con funzioni di organizzazione dei campionati di competenza e di rappresentanza delle società.

In particolare la Lega Nazionale Dilettanti di calcio (LND) si è dotata di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rivolto a prevenire condotte illecite dei propri dipendenti, consulenti, organi sociali e partner poste in essere nell'interesse o a vantaggio della Lega, dal momento che essa gode, peraltro, di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Art. 15 comma 2, D.Lgs. del 23 luglio 1999, n. 242, in [www.coni.it](http://www.coni.it).

<sup>19</sup> Il vice presidente della Figc dell'epoca, Innocenzo Mazzini, è stato condannato sia in primo che in secondo grado dal Tribunale penale di Napoli per via del suo ruolo di promotore nell'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. La Corte di Cassazione ha poi annullato, senza rinvio in appello, la condanna della Corte d'appello di Napoli per sopravvenuta prescrizione di tale reato.

<sup>20</sup> Modello di organizzazione, gestione e controllo della Figc, §3.2 Funzione e scopo del modello, in [www.figc.it](http://www.figc.it), pag. 15.

<sup>21</sup> Art. 1 comma 2 dello Statuto della LND in [www.figc.it](http://www.figc.it).

Diversamente la Lega Nazionale Professionisti di calcio (LNP), nonostante le dichiarazioni del presidente Beretta nell'aprile del 2012, non ha ancora adottato un modello organizzativo. Sarebbe auspicabile colmare questa lacuna in considerazione della fondamentale funzione economica della Lega, di raccolta dei fondi, da distribuire alle società affiliate grazie alla commercializzazione dei diritti televisivi e alla sponsorizzazione di eventi sportivi<sup>22</sup>; basti pensare alla recente inchiesta della Procura di Milano in merito a presunte irregolarità sull'assegnazione dei diritti televisivi<sup>23</sup>.

## **2. I rapporti tra il processo penale e il processo sportivo**

L'inclusione delle società sportive tra i soggetti destinatari dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2001 comporta l'applicazione delle norme contenute nel capo III ("Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative").

Da ciò deriva che una società sportiva possa essere chiamata a rispondere dei reati commessi da un soggetto legato alla stessa, per via diretta o indiretta, in conformità alle disposizioni processuali stabilite dal D.Lgs. 231/2001.

In aggiunta, lo stesso sodalizio sportivo può incorrere in sanzioni a livello disciplinare per le condotte illecite poste in essere da un suo appartenente, in base al codice o al regolamento di giustizia sportiva della propria Federazione sportiva<sup>24</sup>.

Per quanto concerne il procedimento a carico della società ai sensi del D.Lgs.

---

<sup>22</sup> M. SANINO e F. VERDE, *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2015, pag. 175.

<sup>23</sup> Si tratta dell'indagine, risalente all'ottobre 2015, svolta dalla Procura di Milano in merito ai rapporti intercorsi tra alcuni dirigenti della Lega Serie A di calcio e la società Infront, *advisor* della stessa Lega.

<sup>24</sup> I regolamenti di giustizia sportiva di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale devono essere conformi al codice della giustizia sportiva del Coni, disciplinato mediante decreto del commissario ad acta del 30 luglio 2014 ed approvato con deliberazione del presidente del Coni n. 112/52 del 31 luglio 2014, in [www.coni.it](http://www.coni.it).

231/2001, il Legislatore ha scelto di adottare il regime del processo penale. Tale opzione traspare chiaramente dall'art. 11 comma 1, lett. q) legge delega (L. 29 settembre 2000, n. 300) e dall'art. 34 del D.Lgs. 231/2001 che prescrive l'osservanza delle norme del capo III nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale. Le norme processuali contenute nel predetto decreto rappresentano, dunque, le deroghe al modello processuale del codice di procedura penale in considerazione delle particolari caratteristiche strutturali dell'ente<sup>25</sup>.

In applicazione delle norme processuali penali, il procedimento di cui al D.Lgs. 231/2001 è orientato secondo una logica di tipo accusatorio, in cui l'organo dell'accusa si distingue da quello giudicante che deve risultare imparziale.

Inoltre, l'opzione del modello penale comporta per l'ente maggiori garanzie processuali in quanto lo si colloca sullo stesso piano dell'imputato, come evidenziato nella relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001<sup>26</sup> e nell'art. 35, D.Lgs. 231/2001 che estende all'ente le disposizioni del codice di procedura penale relative all'imputato, in quanto compatibili.

Diversamente, il processo sportivo aderisce maggiormente al modello inquisitorio come si evince dal fatto che l'organo accusatorio, il Procuratore federale, riunisce in sé due fondamentali poteri decisorii, in base all'art. 44 del codice della giustizia sportiva: il primo è quello di archiviazione, con cui decide di “assolvere” l'indagato o l'incolpato; il secondo è il potere di

---

<sup>25</sup> G. FIDELBO, *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, pag. 439.

<sup>26</sup> Relazione al D.Lgs. 231/2001, § 15. *“la natura penale - amministrativa degli illeciti dell'ente, documentata dall'applicabilità di penetranti sanzioni interdittive derivate dall'armamentario penalistico e dalla stessa vicinanza con il fatto - reato, rende necessario prefigurare un sistema di garanzie molto più efficace rispetto a quello, per vero scarno, della legge 689. Di conseguenza, si è deciso di equiparare sostanzialmente l'ente all'imputato, così da metterlo nella condizione di poter fruire di tutte le garanzie che spettano a quest'ultimo”*.



deferimento, con il quale rinvia direttamente a giudizio lo stesso<sup>27</sup>.

Manca perciò, nella fase delle indagini del processo sportivo, un giudice terzo ed imparziale che assuma questi poteri decisorii prima del giudizio e che instauri davanti a sé un contraddittorio tra le parti, al fine di permettere alla difesa dell'incolpato di contestare le richieste del Procuratore federale.

L'eventuale introduzione nel processo sportivo di un'udienza filtro, presieduta da un giudice imparziale con poteri di archiviazione e deferimento, potrebbe conformare maggiormente la giustizia sportiva al rispetto dei canoni del giusto processo regolato dalla legge, ai sensi dell'art. 111 Cost. comma 1 e 2, che prescrive lo svolgimento di *“ogni processo nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale”*<sup>28</sup>.

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha anticipato tale concezione affermando che, anche nell'ambito di procedimenti disciplinari, sia necessario *“il rispetto di garanzie della contestazione degli addebiti, nell'istruttoria, nella partecipazione dell'interessato al procedimento, nella valutazione e nel giudizio”*<sup>29</sup>.

Allineandosi ai dettami della riforma del 1999, il Coni garantisce l'applicazione del principio del giusto processo nelle controversie sportive, come previsto dall'art. 2 comma 8 dello Statuto del Coni; inoltre il Consiglio Nazionale del Coni ha emanato nel luglio 2014 (con modifiche nel novembre 2015) i c.d. principi di giustizia sportiva che al punto 2<sup>30</sup> presentano un

---

<sup>27</sup> S. SOMMACAL, Convegno su *La riforma della giustizia sportiva*, per conto dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Belluno 24 ottobre 2014, in [www.aigaroma.it](http://www.aigaroma.it)

<sup>28</sup> Ibidem.

<sup>29</sup> Corte Cost., 1 marzo 1995, n. 71, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1995, pag. 679.

<sup>30</sup> Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del Coni, il 9 novembre 2015.

*“1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione*

complesso di disposizioni processuali, aderenti al principio del giusto processo, che devono essere recepiti nei regolamenti di ogni Federazione sportiva<sup>31</sup>.

La giurisdizione sportiva, come quella penale, si deve dunque conformare al principio del giusto processo.

Per quanto riguarda la disciplina dei profili probatori, il processo penale può avere un'influenza nel processo disciplinare – sportivo.

Nonostante, infatti, l'art. 2 comma 1 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 - relativa all'introduzione del delitto di frode in competizioni sportive - preveda che la decisione del giudice penale, in merito all'accertamento dei fatti costituenti reato di frode sportiva, non condizioni ogni provvedimento di competenza degli organi di giustizia sportiva, il comma 3 della stessa L. 401/1989 ammette che *“gli organi di disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice”*.

Il procedimento sportivo e quello penale possono dunque essere basati entrambi sugli stessi atti istruttori, sul presupposto che l'integrazione del reato di frode sportiva implichi anche l'avvenuto illecito sportivo<sup>32</sup>, contemplato in ogni regolamento di giustizia sportiva delle differenti FSN<sup>33</sup>.

---

*della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. 4. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. 6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.”*

<sup>31</sup> A. CERBARA, Convegno – Giustizia sportiva e giustizia ordinaria, *Il principio del giusto processo e l'applicazione ai procedimenti di giustizia sportiva*, Monza li 27 gennaio 2012.

<sup>32</sup> M. GRASSANI, *Come cambia l'illecito sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1/2007, pag. 19.

<sup>33</sup> Cfr. a titolo esemplificativo, art. 7 del c.g.s. della Figc: *“1. Il compimento, con*

Di regola, i procedimenti disciplinari per illecito sportivo, condotti dalla Procura federale, si fondano sulle risultanze delle indagini penali delle autorità giudiziarie che dispongono di maggiori risorse economiche e di strumenti di indagine più efficaci, quali per es. le intercettazioni telefoniche ed ambientali o le perquisizioni.

La giustizia sportiva e quella penale si possono pertanto fondare sugli stessi atti d'indagine acquisiti durante le fasi investigative.

In merito alle indagini del processo penale, queste ritagliano uno spazio temporale ben più rilevante rispetto a quello riservato alle indagini nel processo sportivo.

L'art. 47 del codice della giustizia sportiva stabilisce, infatti, che la durata massima dello svolgimento delle indagini della Procura federale sia previsto da ciascuna Federazione sportiva e non superi comunque i sessanta giorni dall'iscrizione nel registro dell'atto o fatto rilevante (prorogabile dalla Procura generale dello sport di quaranta giorni e di ulteriori venti giorni come durata massima in casi eccezionali), a fronte del termine più elevato dei procedimenti penali.

La disciplina del processo penale per le persone giuridiche stabilisce all'art. 56 del D.Lgs. 231/2001 che la durata massima delle indagini del P.M., ai fini dell'accertamento dell'illecito amministrativo, coincida con il termine ultimo delle indagini relative al reato-presupposto, ricavabile dal disposto dell'art. 407 del codice di procedura penale<sup>34</sup>.

---

*qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.”; art. 43 bis del regolamento di giustizia sportiva della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP): “1. Rispondono di illecito sportivo le società affiliate ed i tesserati che compiano o consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica.”.*

<sup>34</sup> L'art. 407 c.p.p., al comma 1, fissa in diciotto mesi il termine di durata massima delle

Per quanto concerne il regime delle proroghe, si ritiene che la relativa disciplina del codice di procedura penale non sia direttamente applicabile nel procedimento penale a carico dell'ente; le indagini sull'illecito amministrativo dipendente da reato si possono quindi prolungare oltre i termini base disposti dall'art. 405 comma 2 c.p.p., a condizione che la proroga sia già intervenuta nelle indagini penali relative al procedimento a carico della persona fisica che ha posto in essere il reato-presupposto<sup>35</sup>.

Per i motivi di cui sopra, i tempi investigativi decorrono contemporaneamente nelle indagini a carico dell'ente e in quelle nei confronti della persona fisica.

Alla base della corrispondenza dei tempi d'indagine si pone il principio del *simultaneus processus*, che è previsto all'art. 38 del D.Lgs. 231/2001: salvo determinate deroghe a siffatto principio, i procedimenti a carico della persona fisica ed a carico dell'ente sono obbligatoriamente riuniti in ossequio “*ad intuibili ragioni di effettività, di omogeneità e di economia processuale*”<sup>36</sup>. Durante le indagini preliminari il P.M. ha dunque l'obbligo di riunire i due procedimenti di cui sopra, al fine di assicurare “*una trattazione unitaria fin dai primi atti investigativi*”<sup>37</sup>.

Occorre, da ultimo, segnalare l'efficacia della sentenza penale nei giudizi sportivi.

Il tema è disciplinato dall'art. 39 del codice della giustizia sportiva adottato dal Coni, che ripropone, in pratica, il disposto dell'art. 653 c.p.p.. Infatti, la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche non pronunciata in seguito a dibattimento, e quella emessa a seguito di patteggiamento, hanno “*efficacia*

---

indagini preliminari, comprensivo delle proroghe *ex art. 406 c.p.p.*; per alcuni gravi delitti indicati dal comma 2 il termine è di due anni. Sul punto v. M.L. DI BITONTO, *Le indagini e l'udienza preliminare*, in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, pag. 600.

<sup>35</sup> M.L. DI BITONTO, *op. cit.*.

<sup>36</sup> Relazione al D.Lgs. 231/2001, § 15.1.

<sup>37</sup> G. FIDELBO, *op. cit.*, pag. 459.

*di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.*"<sup>38</sup>.

In quanto alle sentenze penali irrevocabili di assoluzione, pronunciate in seguito a dibattimento, hanno *“efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, fermo restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.*”<sup>39</sup>.

Rispetto quindi, ai rapporti tra processo penale e processo sportivo, si può concludere sostenendo che sussistono profili di autonomia tra le due discipline, ma anche decisivi margini di incidenza del primo, intorno allo svolgimento del procedimento sportivo - disciplinare.

### **3. La responsabilità delle società sportive**

Si è già anticipato che le società sportive possono rispondere degli illeciti disciplinari e dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 posti in essere da soggetti appartenenti o riconducibili alle stesse.

A tal proposito, si rende necessario approfondire la questione attinente alla forma di responsabilità per la quale queste sono chiamate in causa nei corrispondenti giudizi sportivi e penali, mediante un confronto tra i due sistemi.

Per quanto riguarda il giudizio sportivo, le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per gli illeciti disciplinari posti in essere da soggetti legati alle stesse, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa in capo

---

<sup>38</sup> Art. 39 comma 1, codice della giustizia sportiva del Coni “Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari”, in [www.coni.it](http://www.coni.it).

<sup>39</sup> Art. 39 comma 3, codice della giustizia sportiva del Coni “Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari”, in [www.coni.it](http://www.coni.it).

all'ente<sup>40</sup>.

L'ordinamento sportivo si affida alla “*responsabilità oggettiva per venire a capo di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, per una definizione delle varie posizioni in esse giuridicamente rilevanti, lunghe procedure e complessi (nonché costosi) accertamenti*”<sup>41</sup>.

Tale istituto permette pertanto di ascrivere ai club un determinato evento dannoso e la conseguente sanzione disciplinare, tramite una rapida procedura che aderisca alle esigenze di natura organizzativa e supplisca alle carenze di risorse, di personale e di strutture tipiche della giustizia sportiva<sup>42</sup>.

La normativa sportiva tutela i principi di correttezza, lealtà e probità insiti nello sport e rinviene la sua *ratio* nella necessità di assicurare il pacifico svolgimento dell'attività sportiva e delle competizioni agonistiche, in conformità ai principi di certezza e di speditezza connaturati all'ordinamento sportivo, come confermato a più riprese dalla giurisprudenza federale<sup>43</sup>.

Per quanto concerne la responsabilità delle società sportive sul piano del D.Lgs. 231/2001, queste ultime rispondono dei reati-presupposto commessi dai loro apicali o sottoposti nell'interesse o a vantaggio delle stesse qualora tali eventi si dimostrino il risultato di un'assenza di organizzazione e di

---

<sup>40</sup> M. GRASSANI, *Dizionario giuridico dello sport dalla A alla Z*, Bradipolibri, 2008, pag. 307.

<sup>41</sup> M. SANINO E F. VERDE, op. cit., pag. 489.

<sup>42</sup> Ibidem.

<sup>43</sup> A. CANDUCCI, *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 1/2012, pag. 91; sul punto, Comunicato Ufficiale n. 061/CGF del 12 ottobre 2011 il quale richiama una massima della CAF nella stagione 2004/2005, che ha precisato come: “*va ricordato che nell'ambito dell'ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L'ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie*”.

controllo all'interno del club<sup>44</sup>.

Tali situazioni configurano in capo alla società una presunzione di colpa organizzativa, riconducibile al fatto che la medesima non abbia adottato un efficace ed idoneo modello organizzativo capace di prevenire i reati-presupposto<sup>45</sup>.

Il titolo di responsabilità per cui tali enti sono imputati non tende pertanto a modelli di imputazione meramente oggettiva, come si potrebbe presumere dal dato letterale della legge delega, che prevede genericamente la responsabilità dipendente da reato in capo all'ente *“quando la commissione del reato-presupposto (da parte di apicali o sottoposti) è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi alle funzioni (di rappresentanza e di amministrazione)”*<sup>46</sup>; bensì, in corso di redazione del definitivo D.Lgs. 231/2001, il Governo ha scelto di concretizzare quel generico dovere di controllo e di vigilanza contenuto nella legge delega. Infatti ha ancorato il requisito soggettivo della colpevolezza normativa dell'ente alla mancata predisposizione da parte dello stesso di efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto<sup>47</sup>.

La scelta di adottare il modello della responsabilità personale colpevole e, di conseguenza, la previsione di criteri di imputazione sia oggettivi che

---

<sup>44</sup> O. DI GIOVINE, op. cit., pag. 80.

<sup>45</sup> F. BOF e P. PREVITALI, *Codice etico, modelli organizzativi e responsabilità amministrativa: l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società di calcio professionistiche*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 1/2008, pag. 91.

<sup>46</sup> Art. 11 comma 1, lett. e), legge delega 29 settembre 2000, n. 300: *“e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi”*.

<sup>47</sup> Cfr. Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

soggettivi, hanno quindi costituito uno stimolo, per i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/2001, ad osservare le prescrizioni del decreto citato e ad adottare i modelli di organizzazione e gestione; tale incentivo non si sarebbe invece profilato nel caso in cui si fosse optato per un modello di responsabilità oggettiva, poiché gli enti collettivi avrebbero potuto computare le sanzioni sofferte come *“altrettanti costi necessari da scaricare, come esternalità negative, sulla collettività”*<sup>48</sup>.

Nel settore dell'ordinamento sportivo, simile ragionamento può essere parallelamente seguito dai club quando si tratta di perseguire politiche di prevenzione finalizzate a ridurre i rischi derivanti dalla commissione di illeciti disciplinari le cui condotte possono, in certi casi, integrare anche fattispecie di reato: *“l'ente, infatti, al cospetto di un criterio di ascrizione della responsabilità svincolato da ogni rimproverabilità - come la responsabilità oggettiva in ambito sportivo - e anche dalla possibilità di poter fare qualcosa, si allontanerà sempre più da comportamenti virtuosi, dal momento che sarà chiamato in ogni caso a rispondere, a prescindere cioè dall'essersi dotato di strumenti preventivi o dall'aver tentato di adottare misure idonee ad evitare rischi di illecito; ed anzi, potrebbe scientemente valutare economicamente più conveniente adottare ex ante strategie di risparmio e di elusione dei presidi di garanzia.”*<sup>49</sup>.

Evidenziati i caratteri dei titoli di responsabilità per i quali i club possono essere sanzionati nel diritto sportivo e nel diritto penale degli enti, pare ora opportuno soffermarsi sulla disamina delle persone fisiche che, in quanto apici o sottoposti all'interno di una società sportiva, possono impegnare la stessa a rispondere dei reati-presupposto da loro commessi.

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 individua i soggetti qualificati a commettere un

---

<sup>48</sup> C. PIERGALLINI, op. cit., pag. 253.

<sup>49</sup> C. CUPELLI, *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, articolo del 20 dicembre 2013, in *Diritto Penale Contemporaneo*, pag. 11.



reato-presupposto in due classi distinte, gli apici e i sottoposti; i primi rientrano tra coloro che *“rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*, in ossequio ad un criterio *“oggettivo funzionale”*, non richiedendosi, per questo motivo, determinate qualifiche formali e soggettive della persona fisica autrice del reato.

Il secondo gruppo comprende, invece, le persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno degli apici.

Innanzitutto, i legali rappresentanti (ad es. il presidente) e i dirigenti (gli amministratori, i direttori generali<sup>50</sup> e i direttori sportivi<sup>51</sup>) di un club rientrano comunemente nel gruppo degli apicali, in forza delle loro funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione ricoperte nell'organigramma societario<sup>52</sup>.

In secondo luogo, i tesserati per una società sportiva (in particolare gli allenatori e i giocatori) dovrebbero essere ricompresi tra i c.d. sottoposti in virtù della natura del loro rapporto professionale con la stessa. Tale rapporto è disciplinato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91<sup>53</sup> che riconduce allo schema del contratto di lavoro subordinato l'attività sportiva che l'atleta professionista

---

<sup>50</sup> C. BISOGNO, *Il lavoro sportivo in Europa*, Tesi di laurea discussa alla facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, A.A. 2003/2004, pag. 33: *“Il direttore generale è considerato un dirigente particolarmente qualificato che ricopre un ufficio direttivo, in virtù del quale è posto al vertice dell'organizzazione societaria; si ritiene che abbia il potere – dovere di operare autonomamente e di non svolgere funzioni puramente esecutive ma anche potere deliberativi”*.

<sup>51</sup> Il direttore sportivo riunisce in sé sia una specifica responsabilità all'interno della squadra sia una esplicita rappresentatività all'esterno: egli principalmente coordina i rapporti tra la prima squadra e il settore giovanile e si occupa dei trasferimenti dei tesserati, relazionandosi direttamente con le altre società. Sul punto AA. VV., *Il dirigente sportivo*, in [www.notiziesulcalcio.it](http://www.notiziesulcalcio.it).

<sup>52</sup> C. CUPELLI, op. cit., pag. 2.

<sup>53</sup> L'art. 4, L. 91/1981 va integrato con l'Accordo collettivo tra FIGC, LNP e AIC (Associazione Italiana Calciatori) e successive modificazioni, in [www.assocalciatori.it](http://www.assocalciatori.it).

esercita a titolo oneroso, con carattere di continuità, in favore del club che ha a diritto alle sue prestazioni<sup>54</sup>.

In terzo luogo le società sportive non possono essere chiamate a rispondere dei reati-presupposto posti in essere da soggetti estranei all'ente, i quali, pertanto, non ricoprono il ruolo di apicali di diritto né di fatto, e non sono neppure sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Tuttavia, parte della dottrina, evidenziando la rilevanza del criterio oggettivo funzionale, non esclude la responsabilità dell'ente qualora l'*estraneus*, sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, ponga in essere un reato nell'interesse o a vantaggio della società<sup>55</sup>. Siffatto orientamento si avvicina alla disciplina del diritto sportivo che prevede che le società sportive possano rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, degli illeciti disciplinari commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee<sup>56</sup>.

La responsabilità delle persone fisiche di cui sopra, potenzialmente autrici dei reati-presupposto, non è stata considerata dal Legislatore come solidale e sussidiaria a quella degli enti<sup>57</sup>.

L'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 descrive chiaramente tale situazione, prevedendo la sussistenza della responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, nonché quando il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

---

<sup>54</sup> C. CUPELLI, op. cit., pag. 3.

<sup>55</sup> D. PULITANO', *La responsabilità da reato degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA. VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, Supplemento al n. 6 di Cass. Pen. 2003, pag. 426.

<sup>56</sup> Cfr. a titolo esemplificativo art. 4 comma 5 del codice di giustizia sportiva della Figc, "*Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato*", in [www.figc.it](http://www.figc.it). Art. 1 comma 3, lett. c) del regolamento di giustizia sportiva della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro), "*Le società affiliate rispondono, altresì, a titolo di responsabilità oggettiva degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee, qualora non risulti o vi sia un ragionevole dubbio che non abbiano partecipato all'illecito o lo abbiano ignorato*", in [www.fip.it](http://www.fip.it).

<sup>57</sup> O. DI GIOVINE, op. cit., pag. 135.

Risulta quindi possibile che sia ascritto un autonomo titolo di responsabilità in capo alla società sportiva, il cui apice o sottoposto abbia realizzato un reato-presupposto.

La relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001 evidenzia tale scelta: *“Se infatti il meccanismo punitivo è stato congegnato in modo tale da rendere le vicende (processuali) delle persone fisiche e quelle dell'ente tra loro strettamente correlate (il simultaneus processus risponde non soltanto ad esigenze di economia, ma anche alla necessità di far fronte alla complessità dell'accertamento), ciò non toglie che in talune limitate ipotesi, l'inscindibilità tra le due possa venir meno”*.

L'autonomia della responsabilità della società sportiva rappresenta *“l'intento di sancire la reciproca autonomia delle conseguenze sanzionatorie (del medesimo fatto criminoso) a carico rispettivamente della persona fisica e della persona giuridica”*<sup>58</sup>, a prescindere dall'imputabilità dell'individuo e dal sopravvenire di cause di estinzione del reato-presupposto diverse dall'amnistia.

In conclusione, è possibile affermare che la concezione di responsabilità dell'ente per le condotte attribuite alle persone fisiche, considerate al suo interno apicali o sottoposti (nella specie i tesserati), è un pilastro affermato da tempo nell'ordinamento giuridico sportivo<sup>59</sup> che ha così anticipato il sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> M.A. PASCULLI, *Autonomia dell'ente e responsabilità: la Cassazione stabilisce dei punti fermi (Commento a Cass. Pen., n. 20060, 9 maggio 2013)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2014, pag. 224.

<sup>59</sup> F. PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1989.

<sup>60</sup> S. ROSSANO, *Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del codice di giustizia sportiva*, Relazione del Convegno *“Le società di calcio alla prova del D.Lgs. 231/2001”*, 21 aprile 2009, Università Cattolica di Milano.

#### **4. L'esclusione e l'attenuazione della responsabilità secondo il D.Lgs. 231/2001 e il codice di giustizia sportiva della Figc**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la responsabilità amministrativa dipendente da reato dell'ente è esclusa per il reato commesso dagli apicali se l'ente stesso dimostra, innanzitutto, di avere predisposto ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”; inoltre, l'ente deve attestare di avere istituito e reso operativo un organismo di vigilanza dotato di autonomia; infine, l'art. 6 comma 1, lett. c), D.Lgs. 231/2001 prevede che la società provi che l'apicale abbia “*commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli*”.

“*Qualora adottati post factum - tali modelli - costituiscono, invece, una attenuante della responsabilità, con l'effetto dell'infrazione di sanzioni diminuite*”<sup>61</sup>.

A fronte di tale inversione dell'onere probatorio, l'art. 7 del citato decreto prevede che, per i reati-presupposto commessi dai sottoposti, la responsabilità dell'ente è in ogni caso esclusa se questo abbia adottato ed efficacemente attuato, *ante factum*, un modello organizzativo che preveda misure idonee a prevenire reati della specie di quello realizzatosi ed a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, oltre che a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'onere della prova spetterà, in questo caso, all'accusa che dovrà dimostrare che la commissione del reato-presupposto sia stata resa possibile “*dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza*”<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Tribunale di Milano, ordinanza n. 2333 del 14 dicembre 2004, in Foro It., 2005, II, c. 527. Cfr. art. 12 comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

<sup>62</sup> C. FIORIO, *Presunzione di non colpevolezza e onere della prova*, in AODV 231 (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), articolo del 12 novembre 2015, in [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it).

Le condizioni esimenti ed attenuanti di cui sopra sono dunque applicabili ai soggetti menzionati all'art. 1 comma 2, D.Lgs. 231/2001, tra i quali sono altresì incluse le società sportive.

Nei diversi regolamenti di giustizia sportiva delle FSN non sono contemplate, invece, circostanze esimenti o attenuanti della responsabilità delle società per gli illeciti disciplinari posti in essere dai propri dipendenti, fatta eccezione per l'ordinamento giuridico calcistico ove è stata introdotta una disposizione analoga, sotto certi aspetti, al contenuto degli artt. 6 e 7, D.Lgs. 231/2001.

L'art. 13 del codice di giustizia sportiva della Figc<sup>63</sup> attribuisce, difatti, alle società calcistiche la possibilità di non rispondere dei comportamenti violenti<sup>64</sup> tenuti dai propri sostenitori o di vederne attenuata la portata delle sanzioni, nel caso in cui si realizzino determinate situazioni.

Nel diritto calcistico, la responsabilità delle società è dunque esclusa “*se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e*

---

<sup>63</sup> Disposizione introdotta nel codice di giustizia sportiva con comunicato ufficiale della Figc del 7 settembre 2006, n. 51.

<sup>64</sup> Cfr. art. 12 del codice di giustizia sportiva della Figc (c.g.s.) “Prevenzione di fatti violenti”.

*vigilanza da parte delle società*”<sup>65</sup>.

Inoltre, *“la responsabilità delle società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12, c.g.s. - Prevenzione di fatti violenti - è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”*<sup>66</sup>.

Le società sportive che si siano adeguate alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7, D.L.gs 231/2001 possono quindi godere di notevoli benefici sul piano sanzionatorio, qualora un loro apicale o sottoposto abbia posto in essere un reato-presupposto.

All'interno dell'ordinamento giuridico sportivo, le stesse società, dotate di efficaci modelli organizzativi, non possono invece beneficiare di circostanze esimenti o attenuanti della loro responsabilità nelle ipotesi in cui i propri dirigenti o tesserati compiano illeciti disciplinari, salvo per i casi di comportamenti violenti o discriminatori (art. 12 c.g.s.) tenuti dai propri sostenitori.

Il diritto penale degli enti si presta pertanto più incisivamente, rispetto al diritto sportivo, ad offrire circostanze esimenti o attenuanti della responsabilità alle società sportive.

Per questo motivo si è discusso circa l'eventuale utilità che i modelli organizzativi, costruiti ai sensi de D.Lgs. 231/2001, possano dispiegare all'interno del diritto sportivo, ai fini di un'ipotetica esclusione o attenuazione della responsabilità disciplinare dei club per le condotte dei propri dirigenti e tesserati.

A tal riguardo, due orientamenti opposti si sono venuti a formare in seno a dottrina e giurisprudenza.

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) si è pronunciato negativamente sostenendo che *“non possono essere attinte al di fuori*

---

<sup>65</sup> Art. 13 comma 1 del c.g.s. della Figc.

<sup>66</sup> Art. 13 comma 2 del c.g.s. della Figc.

*dell'ordinamento sportivo altre fattispecie esimenti, ivi compresa quella prevista dall'art. 7 comma 2, D.Lgs. 231/2001*”<sup>67</sup>.

In particolare, il Tribunale argomenta tale posizione evidenziando, in primo luogo, *“l'inattaccabile autonomia dell'ordinamento sportivo”* rispetto a quello statale ed, in secondo luogo, i connotati marcatamente penalistici del D.Lgs. 231/2001 che si rivelano incompatibili con i caratteri propri del diritto sportivo<sup>68</sup>. Quest'ultimo è sorretto dal principio cardine della responsabilità oggettiva, il quale *“prescinde dalla colpevolezza della società ed opera persino nell'ipotesi in cui dall'infrazione del tesserato discenda uno svantaggio in capo alla società”*; diversamente, il microsistema punitivo del D.Lgs. 231/2001 *“richiede, per poter ascrivere all'ente la responsabilità amministrativa dipendente da reato, la “colpevolezza” dell'ente medesimo, intesa (in senso normativo) come rimproverabilità”*<sup>69</sup>.

In senso contrario alla giurisprudenza del TNAS, una parte della dottrina auspica che l'adozione di efficaci modelli organizzativi da parte dei club possa condurre all'esclusione della responsabilità di questi ultimi per tutti gli illeciti sportivi posti in essere dai propri dirigenti e tesserati<sup>70</sup>.

A sostegno di tale tesi, i modelli organizzativi delle società sportive dovrebbero individuare sia le aree a rischio di reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 sia le aree potenzialmente a rischio di illeciti di natura sportiva,

---

<sup>67</sup> TNAS, Lodo arbitrale dell' 8 maggio 2013 Novara Calcio c. Figc, pag. 5, in [www.coni.it](http://www.coni.it).

<sup>68</sup> L. MUSUMARRA, op. cit., pag. 135; M. SACCARO, *La responsabilità amministrativa degli enti: le condizioni e gli ambiti di applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 relativamente agli enti non profit*, in *Associazioni e Sport*, dicembre 2012, pag. 16 ss.

<sup>69</sup> TNAS, Lodo arbitrale dell' 8 maggio 2013 Novara Calcio c. Figc, pag. 5, in [www.coni.it](http://www.coni.it).

<sup>70</sup> M. ROSSETTI, *La responsabilità oggettiva. Spunti di riflessione ed una proposta che contempera tale principio con quello per cui detta responsabilità non può automaticamente estendersi di fatto anche ai sostenitori di una società sportiva*, articolo del 2 aprile 2012, in [www.federsupporter.it](http://www.federsupporter.it).

sanzionati nei regolamenti e codici di giustizia sportiva delle differenti FSN<sup>71</sup>. Siffatta previsione potrebbe, in primo luogo, condurre i club a predisporre cautele volte a prevenire la commissione della totalità degli illeciti sportivi; in secondo luogo, potrebbe indurre la giurisprudenza sportiva a considerare l'adozione di tali modelli di organizzazione e controllo, quale autonoma circostanza esimente della responsabilità dei club qualora un proprio dirigente o tesserato abbia posto in essere uno degli illeciti disciplinari contemplati nella mappatura delle attività a rischio di illecito<sup>72</sup>.

Si può infine concludere affermando che la considerazione, da parte delle istituzioni sportive, delle circostanze esimenti ed attenuanti previste dal D.Lgs. 231/2001, potrebbe costituire una solida base di partenza per orientare l'ordinamento sportivo ad una maggiore tutela delle società dai comportamenti dannosi dei propri dipendenti.

---

<sup>71</sup> M. CATTADORI, *op. cit.*, pag. 85.

<sup>72</sup> A. ATTANASIO, *Il D.Lgs. 231/2001 e le società di calcio: analisi e prospettive future*, in Riv. Dir. Econ. dello Sport, 2/2014, pag. 92.



## Capitolo II

### I reati tipici delle società sportive non previsti dal D.Lgs. 231/2001

#### 1. Premessa

Dalla gestione di una società sportiva può derivare sia il rischio che vengano commessi reati-presupposto elencati nel D.Lgs. 231/2001, sia il rischio che vengano integrate diverse fattispecie penali che, in ragione della specificità dell'attività svolta da dette organizzazioni, possono presentare maggiori problematicità per la conduzione del club.

Tali fattispecie sono principalmente la frode in competizioni sportive e i reati sul doping. Questi non sono presenti nel catalogo di reati del D.Lgs. 231/2001, nonostante siano sempre più frequenti casi di soci o di tesserati di società sportive che pongono in essere siffatte attività delittuose.

A questo proposito, è sempre più sentita l'esigenza di prevedere l'inserimento delle suddette fattispecie all'interno del microsistema punitivo del D.Lgs. 231/2001<sup>73</sup>.

Questa innovazione consentirebbe di colpire, mediante le sanzioni previste dall'art. 9 D.Lgs. 231/2001<sup>74</sup>, i club che non abbiano predisposto adeguati

---

<sup>73</sup> Nell'ottobre 2015 è stato presentato in Parlamento il disegno di legge - A.S. 2073 - recante "Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l'esito delle competizioni sportive", che prevede l'inserimento della fattispecie di frode in competizioni sportive nel catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001.

<sup>74</sup> Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 9 comma 1, D.Lgs. 231/2001, sono: "a) la sanzione pecuniaria; b) la sanzione interdittiva; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.". L'art. 9 comma 2, D.Lgs. 231/2001 elenca le tipologie di sanzioni interdittive: "a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

protocolli di gestione del rischio di tali reati, al fine di prevenire il proliferare dei suddetti fenomeni<sup>75</sup>.

Per quanto riguarda la frode in competizioni sportive, la contestazione di questa fattispecie si verifica spesso nella forma associativa, anche transnazionale<sup>76</sup>.

Questa considerazione deve rievocare sia l'art. 24 *ter ex* D.Lgs. 231/2001<sup>77</sup>, che ammette la responsabilità dell'ente per i reati di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., sia l'art. 10 comma 2, L. 16 marzo 2006, n. 146, il quale stabilisce la medesima responsabilità per l'ente qualora i delitti associativi di cui sopra siano contraddistinti dal carattere della “transnazionalità”.

Ne consegue che la funzione estensiva esercitata dalle disposizioni appena richiamate permetterebbe di ascrivere alle società sportive la commissione di qualsiasi reato-fine perseguito dagli apicali o dai sottoposti facenti parte del vincolo associativo criminoso<sup>78</sup>.

Il risultato sarebbe, infatti, quello di tramutare in reati-presupposto tutti i possibili reati-fine di un'associazione criminosa, compresi i reati di doping, oltre che la frode in competizioni sportive<sup>79</sup>.

Assodata la possibile punibilità delle persone giuridiche in merito alla creazione di associazioni a delinquere, finalizzate alla commissione di reati

---

*contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.”.*

<sup>75</sup> G. AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, articolo del 23 maggio 2016, pag. 7, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu).

<sup>76</sup> C. CUPELLI, *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, articolo del 20 dicembre 2013, in *Diritto Penale Contemporaneo*. Sul punto anche, M. M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in *Diritto Penale delle società – Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua e L. Luparia, CEDAM, 2016, pag. 836.

<sup>77</sup> Articolo inserito dall'art. 2 comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>78</sup> M. M. SCOLETTA, *op. cit.*, pag. 836.

<sup>79</sup> C. CUPELLI, *op. cit.*, pag. 8.

non previsti dal catalogo del D.Lgs. 231/2001, occorre esaminare i tratti specifici degli illeciti di frode sportiva ed in materia di doping, tenuto conto, in primo luogo, della loro natura di reati peculiari derivabili dalla gestione di società sportive, ed, in secondo luogo, della necessità di inclusione di questi nel D.Lgs. 231/2001.

## **2. Il reato di frode in competizioni sportive**

Il mondo dello sport è stato colpito in diversi momenti della sua storia da scandali di corruzione che stridono gravemente con i principi di lealtà e probità peculiari nell'ambito sportivo<sup>80</sup>.

Un primo esempio si rinviene nel 1927 con un noto caso di corruzione. Il difensore della Juventus, Allemandi dichiarò di avere accettato la proposta di un dirigente del Torino di non impegnarsi durante il derby torinese di campionato in cambio di 50 mila lire (nonostante in seguito la squadra bianconera si aggiudicò la partita grazie ad una magistrale prestazione del difensore). In seguito, questa confessione indusse la giustizia sportiva a revocare lo scudetto ottenuto sul campo dal Torino nella stagione 1927 – 1928<sup>81</sup>.

Negli anni '70 ed '80 si diffuse il fenomeno delle scommesse clandestine (c.d. totonero) che vide protagonisti atleti di squadre professionistiche,

---

<sup>80</sup> I principi di giustizia sportiva emanati dal Coni nel luglio 2014 condannano apertamente determinate condotte lesive dell'integrità delle competizioni sportive: “1. Scopi della giustizia sportiva. (...) 1.2. Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione”.

<sup>81</sup> La vicenda – Allemandi fu commentata il 5 novembre 1927 da un anonimo editorialista del Resto del Carlino che anticipò dinamiche moderne del mondo del calcio: “Purtroppo il football ha assunto in qualche località aspetti diremo quasi industriali: le società sono organizzate come grandi aziende, dove lo sport, che dovrebbe essere sempre sinonimo di cavalleria e di purezza, deve camminare a braccetto con l'interesse”. Articolo tratto da [www.storiedicalcio.altervista.org](http://www.storiedicalcio.altervista.org).

scommettere (mediante canali illegali rispetto ai normali metodi di scommessa che, al tempo, consistevano nella tradizionale “schedina”) sui risultati delle partite a cui avrebbero dovuto partecipare, trovandosi così in un chiaro conflitto di interessi<sup>82</sup>.

In un primo momento si auspicò di reprimere tali condotte mediante norme di diritto sportivo che proibissero espressamente ai tesserati di scommettere allo scopo di trarne profitto<sup>83</sup>; in un secondo tempo, il Legislatore italiano, con la normativa L. 401/1989, decise di intervenire sul piano statale, introducendo una specifica legge che elevava a rango di illeciti penali le condotte di cui sopra, al fine di contrastarne e reprimerne la frequenza.

Tale opzione legislativa è poi stata ripresa da altri ordinamenti di stati dell'Unione Europea, quali Spagna, Portogallo e Francia, mentre in altri paesi, ove sono meno radicate determinate infiltrazioni criminali e i principi di etica sportiva sono maggiormente rispettati (ad es. Gran Bretagna e i paesi scandinavi), si è preferito non adottare una specifica fattispecie incriminante le frodi sportive, a favore, invece, di disposizioni a carattere generale<sup>84</sup>.

La legge n. 401/1989 recante *“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive”* ha introdotto il reato di frode in competizioni sportive, sanzionando all'art. 1 *“chi offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi inerenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al*

---

<sup>82</sup> M. SFERRAZZA, *L'illecito sportivo nella giurisprudenza federale*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 3/2011, pag. 19.

<sup>83</sup> Cfr. art. 7, c.g.s. della Figc; art. 22, regolamento di giustizia sportiva della Fir (Federazione Italiana Rugby).

<sup>84</sup> M. PRESILLA e L. BIANCO, *op. cit.*

*corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.*

Il decreto legge n. 119/2014 ha contribuito ad attribuire un maggiore disvalore penale a tali condotte, elevando la pena minima edittale della reclusione da un mese a due anni e quella massima da un anno a sei anni, e sopprimendo l'ipotesi della corruzione sportiva di “lieve entità” che, in precedenza, consentiva di applicare al condannato la sola pena della multa<sup>85</sup>. Le modificazioni volte all'innalzamento della pena detentiva massima hanno reso inoltre ammissibile, l'applicazione dell'art. 266 comma 1, lett. a), c.p.p. e hanno concesso la facoltà di disporre misure coercitive in base all'art. 280 comma 1, c.p.p.<sup>86</sup>, allo scopo di inasprire, anche sul profilo processuale, la disciplina del reato di *match fixing*<sup>87</sup>.

Un'ulteriore novità apportata dal d.l. 119/2014, in merito al reato di frode in competizioni sportive, consiste nell'incrementare le sanzioni inflitte a seguito dell'integrazione della frode sportiva “aggravata” ex art. 1 comma 3, l. 401/1989, che si applica quando i fatti di cui ai commi 1 e 2 riguardano i risultati di una competizione, i quali si rivelano influenti ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati; difatti, la pena della reclusione (prima fissata da tre mesi a due anni) è ora

---

<sup>85</sup> Decreto legge 22 agosto 2014, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, in Gazzetta Ufficiale, 21 ottobre 2014, n. 245.

<sup>86</sup> L'art. 266, comma 1, lett. a), prescrive che l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; l'art. 280, comma 1, stabilisce che le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

<sup>87</sup> P. GARRAFFA, *La nuova normativa contro la violenza negli stadi: qualche piccolo passo in avanti e un grosso passo indietro*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, articolo pubblicato il 5 maggio 2015, pag. 4.

aumentata sino alla metà e quella della multa (prima variabile da € 2.582 a € 25.822) va da un minimo di € 10.000 a un massimo di € 100.000<sup>88</sup>.

Evidenziate le origini di tale reato e le sanzioni (le quali hanno la stessa entità anche per il partecipante alla competizione che accetta denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa, in forza dell'art. 1, comma 2, l. 401/1989) a carico degli autori dello stesso, pare opportuno analizzarne gli elementi costitutivi.

A proposito del bene giuridico tutelato, esso non ha natura patrimoniale, ma consiste nel corretto e leale svolgimento delle competizioni agonistiche pubbliche regolate dal Coni o dall'Unire<sup>89</sup>.

L'art. 1, comma 1, l. 401/1989 è una norma a più fattispecie che si distingue in due condotte già descritte: la c.d. corruzione sportiva (l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva al fine di influenzarne l'esito) e la c.d. frode a forma libera o generica (il compimento di atti fraudolenti<sup>90</sup> tesi alla stessa finalità)<sup>91</sup>. Per entrambe, il Legislatore ha scelto di individuare come soggetto attivo del reato "chiunque". Al riguardo si sono sviluppati due orientamenti sulla possibilità di ricomprendere anche gli atleti partecipanti alla competizione

---

<sup>88</sup> Ibidem. Tale ipotesi aggravata ex comma 3 è stata inoltre contestata ad alcuni indagati nel procedimento penale di "scomessopoli" presso il Tribunale di Cremona.

<sup>89</sup> S. BELTRANI, *Il reato di frode sportiva*, in Cassazione penale, 5/2008, pag. 2080.

<sup>90</sup> Il "compimento di atti fraudolenti" sarebbe una "formula residuale di chiusura" che "agisce a salvaguardia di un bene protetto di portata generale (la lealtà della competizione) che rappresenta l'obiettivo minimale da salvaguardare ad ogni costo, sicché ben si comprende l'ampiezza della nozione di atti fraudolenti", Cassazione penale, sez. III, 24 marzo 2015, n. 31623, tratta da D. NOTARO, *Lo strano caso della frode sportiva in veste associativa. La vicenda "Calciopoli" fra incertezze e contraddizioni*, il 26 aprile 2016, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu).

Il "compimento di atti fraudolenti" non integrerà necessariamente artifici o raggiri o comportamenti ingannevoli, bensì potrà costituire qualsiasi condotta atta ad alterare la regolarità e il normale andamento delle competizioni. Sul punto, B. ROMANO, *L'associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 3/2015, pag. 131.

<sup>91</sup> T. IANNIELLO, *Frode sportiva e rapporti con il delitto di truffa previsto dal codice penale*, in Diritto dello sport – Profili penali, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 60.

agonistica all'interno della suddetta locuzione.

Un primo orientamento sostiene che la *ratio* della norma miri a prevenire le frodi poste in essere da soggetti esterni all'ambiente sportivo<sup>92</sup>, per i quali è necessaria un'adeguata sanzione da parte dell'ordinamento statale, dal momento che i regolamenti di giustizia sportiva delle singole Federazioni assoggettano a sanzioni disciplinari, nei casi di condotte che determinino la fattispecie di frode sportiva, unicamente i soci o i tesserati delle società sportive<sup>93</sup>.

A detta di contraria dottrina e di una pronuncia della Suprema Corte<sup>94</sup> si ritiene che - partendo dall'assunto che le condotte fraudolente integrate dai soggetti interni alle manifestazioni sportive abbiano maggior influenza sull'esito delle stesse e quindi, dotate di elevata pericolosità sociale - il termine "chiunque", riferibile tanto alle condotte di corruzione sportiva che a quelle di frode generica, annoveri anche i partecipanti a dette competizioni, oltre che ai soggetti estranei all'organizzazione sportiva<sup>95</sup>.

Quest'ultima tesi risulta essere, inoltre, maggiormente compatibile con il disegno di legge A.S. 2073 del 2015 recante "*Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l'esito delle competizioni sportive*"<sup>96</sup>. Infatti, ai fini di una responsabilità da reato della società sportiva, il reo dovrebbe rivestire, all'interno della stessa, incarichi formali che, nelle ipotesi di condotte di cui all'art. 1, comma 1, l. 401/1989, sarebbero invece esclusi qualora si ritenessero soggetti attivi unicamente gli

---

<sup>92</sup> A sostegno di tale tesi, Trib. Roma Sez. G.i.p., est. Monastero, 21 febbraio 1992, Carnevale, in Riv. Dir. Sport 1992, pag. 123.

<sup>93</sup> F. ALBEGGIANI, voce *Sport* in *Enciclopedia del diritto*, 1990, vol. XLIII, pag. 557.

<sup>94</sup> Cassazione penale, sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324, in CED Cassazione penale 2007.

<sup>95</sup> G. VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine*, in Giust. Pen. 1992, II, c. 651.

<sup>96</sup> Disegno di legge presentato al Senato in data 5 ottobre 2015 ed assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 20 ottobre 2015, in [www.senato.it](http://www.senato.it), fascicolo iter DDL Atto Senato n. 2073.

estranei all'ambito sportivo<sup>97</sup>.

Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, il reato di frode sportiva richiede l'integrazione del dolo specifico, in quanto il reo agisce per un determinato scopo, ovvero il conseguimento di un risultato non corrispondente a quello derivante dal regolare e corretto svolgimento della competizione<sup>98</sup>.

Sotto il versante del momento consumativo del reato, si ritiene che si tratti di un reato a consumazione anticipata poiché non risulta necessaria l'accettazione dell'offerta o l'accoglimento della promessa, né l'effettiva alterazione del risultato di gara: l'*unicum* rilevante per integrare il reato è il pericolo di pregiudicare il leale andamento delle manifestazioni sportive<sup>99</sup>.

Secondo parte della dottrina, il tentativo è ammissibile qualora il destinatario (il partecipante alla gara) della promessa o dell'offerta ne venga a conoscenza solo una volta terminato l'incontro per cause non legate alla volontà del soggetto attivo<sup>100</sup>; di opinione discordante sono i Giudici di legittimità i quali, in una recente sentenza sul caso “calcioporti”, hanno ritenuto che “*il delitto di frode sportiva rientri tra quelli comuni di pericolo e, come tale, sia insuscettibile di tentativo*”<sup>101</sup>.

Allo stato degli atti dunque, il reato di frode sportiva è imputabile unicamente alle persone fisiche che integrino gli elementi costitutivi della fattispecie di cui si è appena trattato.

---

<sup>97</sup> Determinati atti fraudolenti posti in essere dall'allenatore di una società sportiva, quali ad es. l'intesa tra questi ed il designatore arbitrale in merito alla scelta dell'arbitro destinato a dirigere un incontro del club rappresentato dall'allenatore, non permetterebbero l'applicazione dell'art. 25 *terdecies* qualora non si includessero i partecipanti alle competizioni sportive (poiché gli stessi allenatori rientrano tra tali partecipanti, secondo A. BOLOGNA, *L'illecito sportivo nella nuova normativa*, in Riv. Dir. Sport, 1990, pag. 146) tra i soggetti attivi di cui all'art. 1, comma 1, l. 401/1989.

<sup>98</sup> M. SFERRAZZA, op. cit., pag. 21.

<sup>99</sup> M. GRASSANI, *Come cambia l'illecito sportivo: evoluzione giurisprudenziale del fenomeno più acuto della patologia sportiva*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 3/2006, pag. 19.

<sup>100</sup> Ibidem; sul punto anche M. SFERRAZZA, op. cit., pag. 21.

<sup>101</sup> Cassazione penale, sez. III, 24 marzo 2015, n. 36350; massima tratta da D. NOTARO, op. cit..



In attesa dell'esame da parte del Parlamento del disegno di legge A.S. 2073 del 2015, le società sportive possono rispondere delle condotte illecite di frode sportiva poste in essere dai propri affiliati, solo sul piano disciplinare, in quanto i regolamenti di giustizia sportiva di ciascuna FSN prevedono disposizioni volte a sanzionare i club che *“consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica.”*<sup>102</sup>.

### **3. L'esercizio abusivo di giochi e scommesse**

Il disegno di legge A.S. 2073, sopra richiamato, annovera tra le fattispecie da cui deriva la responsabilità delle persone giuridiche, oltre al reato di *match fixing* di cui all'art. 1, l. 401/1989, una serie di delitti e contravvenzioni disciplinati dall'art. 4 della stessa legge.

Tale disposizione si inserisce quindi tra gli strumenti atti ad arginare la piaga del calcio – scommesse ed a prevenire l'appropriazione illegittima di facoltà collegate a funzioni attribuite allo Stato o ad altri organismi in regime di monopolio da parte soprattutto della criminalità organizzata<sup>103</sup>.

Le condotte delittuose, gravate da un maggior disvalore penale e contraddistinte dalla competenza esclusiva riservata allo Stato o ad enti pubblici in merito all'organizzazione dei giochi e scommesse, sono inserite nella prima parte dell'art. 4 comma 1, e si sostanziano in tre modalità

---

<sup>102</sup> Art. 43 *bis* del regolamento FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), in [www.fip.it](http://www.fip.it). Cfr. art. 7, comma 1 e 2, c.g.s. della Figc, in [www.figc.it](http://www.figc.it): *“1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.”*

<sup>103</sup> T. IANNIELLO e G. MERONE, *Esercizio abusivo di giochi e scommesse*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 113.

operative: a) l'esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, b) l'organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Coni, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unire, c) l'esercizio di giochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La pena stabilita per gli autori di siffatti delitti è costituita dalla reclusione da sei mesi a tre anni<sup>104</sup>.

Le fattispecie contravvenzionali implicano, invece, una pena meno severa (l'arresto da tre mesi ad un anno ed un'ammenda non inferiore a un milione di lire)<sup>105</sup> poiché le scommesse in questione riguardano competizioni diverse da quelle assegnate allo Stato<sup>106</sup>, come si evince dalle condotte regolate dalla seconda parte dell'art. 4 comma 1 che si distinguono in: a) l'esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità, b) la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, c) la partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con un qualunque mezzo di diffusione.

La normativa appena delineata tende pertanto a reprimere condotte illecite volte a nuocere, il più delle volte, interessi finanziari pubblici e che possono costituire i prodromi delle fattispecie di corruzione e di frode<sup>107</sup>.

---

<sup>104</sup> Si ricorda che il ddl recante *“Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l'esito di competizione sportiva”* prevede le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per la durata non inferiore ad un anno, e la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per l'ente i cui apicali o sottoposti abbiano commesso tali delitti.

<sup>105</sup> Il già citato disegno di legge prevede la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote per l'ente i cui apicali o sottoposti abbiano commesso tali contravvenzioni.

<sup>106</sup> T. IANNIELLO e G. MERONE, op. cit., pag. 120.

<sup>107</sup> Ibidem, pag. 119.

#### 4. I reati di doping

Il termine doping indica l'uso o la somministrazione illegale di sostanze chimiche che, assunte dagli atleti, ne accrescono artificialmente le energie psicofisiche e, quindi, il rendimento agonistico durante la competizione<sup>108</sup>.

Lo sviluppo del doping, e le gravi conseguenze da esso derivanti, hanno indotto gli enti internazionali ed i legislatori nazionali ad intervenire nella regolamentazione della lotta contro il doping<sup>109</sup>.

Esaminando nello specifico l'ordinamento italiano, occorre premettere che le singole Federazioni sportive nazionali prevedono all'interno dei loro regolamenti di giustizia sportiva determinate disposizioni, volte a sanzionare sia gli atleti responsabili di doping sia le società alle quali gli stessi sono tesserati<sup>110</sup>.

Il diritto sportivo stabilisce quindi per le società l'onere di rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle condotte illecite, dal punto di vista disciplinare, poste in essere dai propri affiliati.

Per quanto riguarda gli atleti, le normative federali impongono una presunzione di responsabilità a carico degli stessi qualora siano risultati positivi ai controlli antidoping; in tal modo l'organo inquirente non ha l'onere di dimostrare la consapevolezza dell'atleta di avere assunto doping e la sua volontà di alterare le prestazioni sportive<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> F. ALBEGGIANI, voce *Sport* in *Enciclopedia del diritto*, 1990, vol. XLIII, pag. 541.

<sup>109</sup> F. CRIMI, L. LA ROSA e C. RAVERA, *Evoluzione normativa in materia di doping: dalla L. n. 1099 del 26 ottobre 1971 alla L. n. 376 del 14 dicembre 2000*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 135.

<sup>110</sup> Cfr. art. 4 comma 6 del c.g.s. della Figc “*Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1”*.

<sup>111</sup> C. RAVERA, *Eterodoping: i delitti di procacciamento, somministrazione, favoreggiamento dell'utilizzo di farmaci e sostanze dopanti e di adozione di pratiche mediche vietate*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 205.

Ne discende il fatto che tutti i comportamenti colposi tenuti dagli atleti in violazione dei regolamenti sportivi antidoping siano puniti dalla giustizia sportiva, al contrario di quanto avviene nel diritto penale ove, come si vedrà di seguito, si presuppone il dolo in capo all'atleta che abbia violato la normativa penale sul doping.

In merito alla disciplina statale sul doping, inizialmente parte della dottrina si è dichiarata favorevole ad includere la somministrazione ed assunzione di sostanze dopanti all'interno della nozione di “atti fraudolenti” presente nell'art. 1 l. 401/1989, poiché si considerava il doping come un artificio teso ad alterare il regolare andamento della competizione sportiva<sup>112</sup>.

Tuttavia, un orientamento risalente della Corte di Cassazione esclude tale orientamento sostenendo che *“non rientra nella ipotesi di reato di cui all'art. 1 l. 13 dicembre 1989 n. 401 l'assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore. I comportamenti fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate ed in qualche modo sinallagmatiche posto che collegano alla distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro od altra utilità perseguita dall'altro soggetto partecipante alla gara: dette caratteristiche mancano nei fenomeni autogeni di "doping" che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi.”*<sup>113</sup>.

In seguito si è giunti ad una completa disciplina del fenomeno doping con la l. 14 dicembre 2000, n. 376 – c.d. legge sul doping –.

Il Legislatore del 2000 sceglie dunque di avvalersi dello strumento penale per contrastare il problema del doping e per tutelare sia la salute degli atleti sia la lealtà e la correttezza delle manifestazioni sportive.

La l. 376/2000 eleva a rango di reato tre ipotesi di doping: a) il

---

<sup>112</sup> C. MARZELLA, *Legalità e sport: viaggio nella legge sul doping*, Atti del convegno “Legalità e sport”, tenutosi a Modena il 24 gennaio 2004, in [www.sportpro.it](http://www.sportpro.it).

<sup>113</sup> Cassazione penale, sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011; massima tratta da Riv. pen. Economia, 1997, pag. 129.

procacciamento, la somministrazione, il favoreggiamento o l'adozione di sostanze dopanti; b) l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate dalle condizioni psicofisiche al fine di alterare le prestazioni agonistiche; c) il commercio di farmaci in luoghi diversi dalle farmacie e altri perimetri autorizzati.

Innanzitutto le tre fattispecie di cui sopra presentano come aspetto comune, l'oggetto materiale del reato, ossia i *“farmaci e le sostanze biologicamente e farmacologicamente attive”* che sono ricomprese nelle classi previste dall'art. 2 comma 1 della l. 376/2000<sup>114</sup>.

Le classi di sostanze dopanti sono stabilite da *“un decreto ministeriale adottato dal Ministero della sanità d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive”*<sup>115</sup>.

Le condotte delittuose di doping si presentano quindi come norme penali in bianco dal momento che si fondano su un rinvio a fonti normative secondarie di natura amministrativa. La scelta di ricorrere ad una fonte legislativa secondaria per individuare le sostanze dopanti si sostanzia nel notevole livello di tecnicità della materia che impedisce al Legislatore ordinario di occuparsene direttamente<sup>116</sup>.

I reati di doping sono costituiti altresì da profili distintivi.

In quanto alle ipotesi di procacciamento, somministrazione, favoreggiamento dell'utilizzo e adozione di doping delineate all'art. 9 comma 1, l. 376/2000 – i c.d. fenomeni di eterodoping o doping esogeno – suddette fattispecie sono modellate secondo lo schema del reato comune. Infatti, il soggetto attivo può essere “chiunque”, ad es. il medico sociale, l'allenatore, il preparatore atletico, lo stesso atleta che assuma sostanze dopanti da altri procacciate,

---

<sup>114</sup> C. RAVERA, *Eterointegrazione normativa e norma penale in bianco*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 163.

<sup>115</sup> Art. 2 comma 1, L. n. 376 del 14 dicembre 2000, in [www.camera.it](http://www.camera.it).

<sup>116</sup> C. RAVERA, *op. cit.*.

somministrate o favorite ed anche altri soggetti estranei al mondo dello sport<sup>117</sup>.

Riguardo ai requisiti necessari per punire tali condotte, la l. 376/2000 richiede sia l'idoneità delle sostanze dopanti “*a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo*” e l'assenza di patologie nell'atleta sia che le medesime fattispecie siano poste in essere dal reo con dolo specifico, ossia “*al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti*”, ovvero allo scopo di “*modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze*”.

Per quanto concerne i delitti di adozione e sottoposizione a pratiche mediche dopanti previsti dall'art. 9 comma 2, l. 376/2000 – c.d. autodoping o doping endogeno –, questi si caratterizzano come reati propri. Tali fattispecie sono realizzabili unicamente dall'atleta professionista che assuma volontariamente e consapevolmente sostanze dopanti o che si sottoponga a pratiche mediche vietate allo scopo di modificare le proprie prestazioni agonistiche o di alterare gli esiti di controlli antidoping<sup>118</sup>.

A proposito del delitto di commercio illegale di farmaci e sostanze ad effetto dopante di cui all'art. 9 comma 7, l. 376/2000, siffatto illecito presenta i tratti dei reati comuni, in quanto la medesima norma indica “chiunque” come soggetto attivo del reato.

Diversamente dall'eterodoping e dall'autodoping, secondo la dottrina maggioritaria, la condotta di commercio illegale di sostanze dopanti, realizzata in luoghi non autorizzati, non presuppone l'integrazione del dolo specifico, bensì risulta sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere la fattispecie di cui sopra, insieme alla

---

<sup>117</sup> C. RAVERA, *Eterodoping: i delitti di procacciamento, somministrazione, favoreggiamento dell'utilizzo di farmaci e sostanze dopanti e di adozione di pratiche mediche vietate*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 191.

<sup>118</sup> F. CRIMI, *Il doping autogeno (c.d. autodoping): delitto di adozione e sottoposizione a pratiche mediche dopanti*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 221.

rappresentazione di commerciare tali sostanze senza una prescritta autorizzazione ed alla consapevolezza riguardo all'inclusione di tali sostanze nelle classi fissate dal decreto ministeriale<sup>119</sup>.

Analizzata la disciplina in materia di doping, occorre interrogarsi sul ruolo che il doping potrebbe assumere circa le società sportive, come soggetto giuridico.

A fronte di diffuse “culture aziendali” del doping, caratterizzate dalla sistematica somministrazione - cioè sotto il controllo del medico sociale - di sostanze vietate agli atleti di una medesima società sportiva, si potrebbe auspicare l'introduzione delle fattispecie penali di doping nell'alveo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001<sup>120</sup>.

L'eventuale inserimento dei reati di doping nella parte speciale del D.Lgs. 231/2001 imporrebbe le società sportive a considerare, all'interno dei propri modelli organizzativi, le aree societarie che potenzialmente potrebbero essere interessate nella commissione di tali illeciti.

Ne conseguirebbe in primo luogo una necessaria mappatura delle aree maggiormente a rischio – reato di doping, procedendo ad una selezione delle particolari attività il cui espletamento potrebbe portare all'integrazione di delitti di doping, ed indicando le cariche societarie coinvolte<sup>121</sup>.

Per quanto riguarda le società sportive, le attività esercitate dallo staff medico risultano essere uno dei settori più a rischio – reato nella gestione di tali organizzazioni.

---

<sup>119</sup> F. CRIMI, *Il delitto di commercio illegale di farmaci e sostanze ad effetto dopante (art. 9 comma 7, L. 14 dicembre 2000, n. 376)*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 253.

<sup>120</sup> S. BONINI, *Doping tra sanzione penale e giustizia sportiva: il ruolo discriminante del dolo specifico*, Nota a Tribunale di Torino, 6 luglio 2012 (dep. 3 ottobre 2012), giud. G. Marra, articolo pubblicato il 15 novembre 2012, in *Diritto Penale Contemporaneo*, pag. 2.

<sup>121</sup> C. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio – reato*, in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, Giuffrè Editore, 2010, pag. 183.

In secondo luogo, il modello organizzativo dovrebbe evidenziare e ponderare il livello di efficacia dei sistemi di controllo già presenti nella società, al fine di rinvenire le problematiche rispetto alla prevenzione del rischio – reato<sup>122</sup>.

In terzo luogo, si dovrebbe indagare sulla “storia dell'ente”, rilevando dunque una sua eventuale inclinazione a delinquere in materia di reati di doping<sup>123</sup>.

Infine, la mappatura delle attività a rischio – reato dovrebbe esporre le probabili modalità di integrazione dei delitti di doping, allo scopo di predisporre le doverose cautele preventive<sup>124</sup>.

Rispetto a casi giurisprudenziali ove si è contestato un uso sistematico di sostanze dopanti da parte di atleti di un medesimo club, il “processo Juventus” a cavallo degli anni '90 e 2000<sup>125</sup>, riguardante presunte condotte di somministrazione di doping da parte del Responsabile del settore medico e dell'Amministratore Delegato della medesima società torinese, ne rappresenta un chiaro esempio<sup>126</sup>.

---

<sup>122</sup> Ibidem.

<sup>123</sup> Ibidem.

<sup>124</sup> Ibidem.

<sup>125</sup> Per approfondimenti, S. CRIMI, *Il processo Juventus*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 279.

<sup>126</sup> Le condotte contestate risalgono al periodo compreso tra il 1993 e il 1998 quando non era ancora in vigore la L. 376/2000 in materia di doping, la quale attualmente contempla, come ipotesi di reato, la somministrazione di sostanze proibite.

Di conseguenza, dottrina e giurisprudenza si sono chieste se la condotta di somministrazione di sostanze dopanti potesse configurare il delitto di frode sportiva di cui all'art. 1, L. 401/1989, e, nello specifico, se potesse essere ricompresa nella nozione di “atti fraudolenti”.

La Suprema Corte ha affermato al riguardo che “*la somministrazione ad atleti, da parte di terzi, di sostanze vietate destinate a menomarne oppure a migliorarne artificialmente le prestazioni e, per l'effetto, il rendimento agonistico, rientra tra gli “altri atti fraudolenti” previsti dall'art. 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, ed integra il reato di frode sportiva, se animata dal fine di alterare la genuinità del risultato di una delle competizioni sportive tutelate dalla norma.*”. Nel processo Juventus “*la S.C. ha ritenuto integrato il reato - dichiarandone la prescrizione - dalla condotta di soggetti terzi che avevano reiteratamente somministrato a più calciatori della società di calcio Juventus sia farmaci non vietati, ma con modalità “off label”, ovvero al di fuori del contesto organizzativo individuato dal Ministero della salute ed in forme non consentite, sia farmaci vietati, appartenenti alla categoria dei corticosteroidi.*” (Cassazione penale, sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324; massima tratta da CED Cassazione penale 2007).



Inoltre, nel dicembre 2015, il Tribunale di Mantova ha respinto l'accusa avanzata dal PM Antonino Condorelli, in merito all'esistenza del fenomeno del doping di squadra, gravante sulla squadra italiana di ciclismo "Lampre"<sup>127</sup>. Nella fattispecie, l'accusa ha ottenuto il rinvio a giudizio di diversi esponenti del Team Lampre, tra cui dirigenti, allenatori, corridori, per alcuni dei quali è stato contestato il reato di associazione a delinquere a scopo di doping<sup>128</sup>.

Nonostante nel caso di specie la sentenza di primo grado del Tribunale di Mantova abbia assolto gran parte degli imputati dalla principale accusa di doping di squadra, resta viva, allo stato attuale, la questione in merito alle cautele da predisporre nella lotta contro il doping all'interno delle società sportive, soprattutto alla luce dei sempre più frequenti casi di atleti che facciano uso, anche non sistematico, di sostanze dopanti, al fine di alterare le proprie prestazioni agonistiche.

A tal riguardo, l'inserimento dei reati di doping nella parte speciale del D.Lgs. 231/2001 potrebbe rappresentare, oltre che a una concreta risposta sul piano sanzionatorio, altresì un chiaro orientamento di favore verso quelle società che apprestino valide tutele preventive nei confronti di siffatte condotte criminose, e che promuovano una cultura aziendale ispirata a principi di etica sportiva e *fair play*.

## **5. Il disegno di legge del Governo Renzi sui reati volti ad alterare l'esito delle competizioni sportive**

Di particolare interesse ed attualità in materia risulta essere l'iniziativa dei Ministri dell'interno Angelino Alfano e della Giustizia Andrea Orlando, confluita nel disegno di legge - A.S. 2073 - recante "*Misure volte a rafforzare*

---

<sup>127</sup> Vedi Gazzetta dello Sport del 18 dicembre 2015, *Processo Lampre: assolti Saronni e Ballan*, di Claudio Ghisalberty, in [www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it).

<sup>128</sup> Vedi [www.cyclingpro.it](http://www.cyclingpro.it), *Spiegare (e spiegarsi) il processo di Mantova*, articolo del 19 dicembre 2015.

*il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l'esito delle competizioni sportive*”<sup>129</sup>, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2015 e che, attualmente, è al vaglio del Parlamento<sup>130</sup>.

Il *corpus* della proposta legislativa consiste in due novità.

In primo luogo si mira a rendere più severe le conseguenze patrimoniali che derivano ai singoli dalle condanne (o dall'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p.) per i delitti stabiliti dall'art. 1 (la c.d. frode sportiva o *match fixing*) e dall'art. 4 (il c.d. esercizio abusivo di giochi e scommesse) della legge 13 dicembre 1989 n. 401.

In secondo luogo viene prospettato l'inserimento di tali reati tra le fattispecie penali dalle quali deriva la responsabilità delle persone giuridiche in base al D.Lgs. 231/2001.

Per quanto concerne dunque, l'applicazione di sanzioni patrimoniali di cui sopra, i delitti di frode sportiva e di esercizio abusivo di giochi e scommesse “sono soggetti alla disciplina generale delle misure di sicurezza di natura ablatoria contenuta nell'articolo 240 del codice penale, il quale non consente la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato”<sup>131</sup>. Onde evitare “una minore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati attraverso le condotte di frode sportiva e l'illecita gestione delle scommesse su eventi sportivi”<sup>132</sup>, l'art. 1 del disegno di legge A.S. 2073 prevede in primo luogo la misura della “confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato”, allo scopo di neutralizzare i vantaggi economici illecitamente conseguiti da parte della criminalità.

---

<sup>129</sup> Disegno di legge presentato al Senato in data 5 ottobre 2015 ed assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 20 ottobre 2015, in [www.senato.it](http://www.senato.it), fascicolo iter DDL Atto Senato n. 2073.

<sup>130</sup> Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 79 del 4 settembre 2015, in [www.governo.it](http://www.governo.it).

<sup>131</sup> Disegno di legge Atto Senato 2073, Testo DDL 2073, pag. 4, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>132</sup> *Ibidem*.

In secondo luogo, l'innovazione principale della riforma è costituita dall'obbligatorietà della confisca per equivalente.

Infatti il disegno di legge citato dispone che *“nel caso in cui non sia possibile procedere a tale confisca, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona”*<sup>133</sup>.

Il regime di tale misura ablatoria è quello di cui all'art. 322 *ter* c.p., al quale viene riconosciuta natura sanzionatoria; ragion per cui, in forza del principio di irretroattività della legge penale *ex art. 25 Cost.*<sup>134</sup>, la confisca per equivalente non può operare che per le condanne intervenute successivamente all'entrata in vigore di dette disposizioni.

La natura afflittiva e obbligatoria della confisca disciplinata dal disegno di legge A.S. 2073, e tesa a sanzionare le persone fisiche condannate per uno dei delitti di cui agli artt. 1 e 4, L. 401/1989, rende assimilabile detto istituto alla confisca *ex art. 19* del D.Lgs. 231/2001, volta a punire, viceversa, le persone giuridiche responsabili della commissione di uno dei reati-presupposto posti in essere da un proprio apicale o subordinato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Infatti la Suprema Corte ha di recente ribadito che *“la confisca del profitto del reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 art. 9 e 19 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente (sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive e pubblicazione della sentenza)”*<sup>135</sup>.

---

<sup>133</sup> Disegno di legge Atto Senato 2073, art. 1 comma 2 *“Applicazione di pene accessorie”*, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>134</sup> M. PRESILLA e L. BIANCO, *La frode sportiva e le disposizioni integrative contenute nel disegno di legge del governo AS 2073*, articolo pubblicato il 15 febbraio 2016, in [www.lexandgaming.eu](http://www.lexandgaming.eu).

<sup>135</sup> Cassazione penale, sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it). Sul punto, A. CUOMO, *Confisca*, articolo del 5 ottobre 2015, in *AltalexPedia: “La confisca*

Una differenza data dal testo delle due discipline si rinviene nell'obbligatorietà della confisca per equivalente: il disegno di legge A.S. 2073 esplica chiaramente l'obbligatorietà di tale misura mediante la locuzione «ordina».

Viceversa, la formula del D.Lgs. 231/2001 potrebbe lasciarne intendere la natura facoltativa, dal momento che il Legislatore ha previsto che la confisca «può» avere ad oggetto utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Tuttavia, la giurisprudenza ha ancorato il significato della locuzione «può» ai doveri del giudice di verificare l'impossibilità di ordinare la confisca diretta del profitto del reato e di assicurare l'effettiva corrispondenza del valore dei beni oggetto di confisca *ex art. 19 comma 2, D.Lgs. 231/2001* al valore di tale profitto: unicamente in seguito all'esito positivo di tali verifiche, il giudice avrà l'obbligo di disporre la confisca di valore<sup>136</sup>.

La seconda innovazione proposta dal disegno di legge A.S. 2073 consiste nell'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25 *terdecies*, che prevede “*la responsabilità da reato della persona giuridica, a vantaggio della quale ha agito il reo, in quanto titolare di incarichi formali all'interno della relativa organizzazione, per tutti i reati previsti dagli articoli 1 e 4 della L. 401/1989, modulando le relative sanzioni a seconda che essi abbiano natura di delitto o di contravvenzione*”<sup>137</sup>.

Nei casi in cui l'apicale o il sottoposto dell'ente ponga in essere una contravvenzione inerente alle suddette fattispecie, all'ente si applicerà una

---

*ex art. 9 comma 2, d.lgs 231/2001 è una sanzione a tutti gli effetti, con la relativa carica afflittiva e la sua funzione di deterrenza, in vista di prevenzione generale e speciale come di recente affermato dalla Suprema Corte nel noto caso Ilva. Essa è volta ad eliminare dal circuito elettronico una determinata attività che proviene da un reato commesso in favore dello stesso ente.”.*

<sup>136</sup> Cassazione penale, sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 19051, in CED Cassazione penale 2013.

<sup>137</sup> Art. 2 della relazione tecnica contenuta nel disegno di legge Atto Senato 2073, pag. 5, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote; qualora invece l'illecito penale costituisca un delitto, verrà inflitta al club sia una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, sia le sanzioni interdittive *ex art. 9 comma 2, D.Lgs. 231/2001* per una durata non inferiore ad un anno<sup>138</sup>.

Le pene particolarmente rigorose, stabilite soprattutto in caso di delitto, rispondono all'esigenza di proseguire sulla scia del disegno normativo avviato con l'entrata in vigore del decreto - legge 22 agosto 2014, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146) che, come detto, ha innalzato le pene edittali previste dall'art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401.

L'intervento normativo appena presentato mira quindi a prevenire l'illecita pratica, sviluppatosi in tempi recenti, di alterare il regolare andamento delle manifestazioni sportive (calcistiche ed ippiche in particolare), allo scopo, da un lato, di indirizzare profitti illeciti verso determinati scommettitori ricollegati ad organizzazioni criminali (sempre più attratti dall'ambito di scommesse clandestine su eventi sportivi che, secondo esperti del settore, si aggira sui 2-3 miliardi di euro all'anno), dall'altro lato, al chiaro fine di manipolare i risultati delle competizioni sportive mediante fenomeni corruttivi<sup>139</sup>.

Risultano evidenti, pertanto, i danni provocati al sistema sport che viene colpito nei suoi principi fondanti, quali la lealtà, la correttezza e la probità<sup>140</sup>; in aggiunta, gli effetti pregiudizievoli derivanti da tali pratiche illecite si

---

<sup>138</sup> Art. 25 *terdecies* previsto dal ddl presentato in Senato il 5 ottobre 2015.

<sup>139</sup> Disegno di legge Atto Senato 2073, Sezione 1: Il contesto e gli obiettivi dell'intervento di regolamentazione, A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità contestate, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate, pag. 11, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>140</sup> Cfr. art. 2 del codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni nella riunione del 30 ottobre 2012, in [www.coni.it](http://www.coni.it): "*Principi di lealtà. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.*"

riversano anche nei confronti degli scommettitori “onesti” e delle società “pulite” non implicate nelle *combine*.

I soggetti destinatari degli effetti del disegno di legge A.S. 2073 sono *in primis* le società sportive che, svolgendo la relativa attività in conformità ai principi di legalità e di correttezza, potrebbero giovare di una competizione sportiva trasparente e regolare.

In secondo luogo il Fisco e i suoi concessionari potrebbero vedere confluire, tra i loro ricavi, i flussi monetari prima illegalmente diretti verso la criminalità organizzata.

Infine, tutte le istituzioni sportive (Coni, FSN, Leghe) potrebbero beneficiare, dal punto di vista dell'immagine, di uno sport più sano<sup>141</sup>.

Si stima, inoltre, che l'inserimento dei reati di frode sportiva e di esercizio abusivo di scommesse tra i reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 non comporti gravami supplementari e rilevanti per le società sportive, le quali dovrebbero avere già adottato i relativi modelli organizzativi che sarebbero, perciò, unicamente da aggiornare con l'introduzione di tali illeciti<sup>142</sup>.

Ovviamente, per le società che fossero sanzionate ai sensi dell'art. 25 *terdecies*, a causa della condotta illecita di un proprio rappresentante nell'interesse del club stesso, sarebbe il patrimonio sociale a sopportare i costi derivanti dalle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente<sup>143</sup>.

Le fattispecie di frode sportiva e di esercizio abusivo di giochi e scommesse possono quindi essere considerate, insieme ai reati di doping, i reati in cui gli

---

<sup>141</sup> Disegno di legge Atto Senato 2073, Sezione 1: Il contesto e gli obiettivi dell'intervento di regolamentazione, D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio, pag. 13, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>142</sup> Disegno di legge Atto Senato 2073, Sezione 5: Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle piccole e medie imprese, B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese, pag. 15, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>143</sup> M. BELLINAZZO, *Il Governo Renzi vara un disegno di legge contro le frodi sportive. Previste la confisca dei beni e multe alle società*, articolo pubblicato il 5 settembre 2015, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com).

appartenenti ad enti a vocazione sportiva incorrono più frequentemente, a motivo della specificità dell'attività svolta da siffatte organizzazioni.

## Capitolo III

### I reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 ipotizzabili in capo alle società sportive

#### 1. Premessa

La responsabilità amministrativa dipendente da reato *ex* D.Lgs. 231/2001 è imputabile agli enti aventi personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di tale personalità nelle ipotesi in cui apicali o sottoposti pongano in essere uno dei reati stabiliti dal D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo<sup>144</sup>.

L'elenco dei reati-presupposto è stato negli anni ampliato allo scopo di allinearsi ad esigenze di armonizzazione internazionale e di adeguarsi al dettato della legge delega 29 settembre 2000, n. 300<sup>145</sup>.

L'impianto originario del D.Lgs. 231/2001 indicava, infatti, unicamente gli artt. 24 e 25, quali reato-presupposto, ossia *i reati di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazione a danno dello Stato, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, concussione e corruzione*<sup>146</sup>.

Le modifiche della parte speciale del D.Lgs. 231/2001 hanno ampliato l'elenco di cui sopra dei seguenti reati: *falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, i reati societari, i delitti con finalità di terrorismo*

---

<sup>144</sup> P. IELO, *Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2006, pag. 103.

<sup>145</sup> A. ASTROLOGO, *I reati presupposto*, in *Diritto Penale delle società – Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, a cura di G. CANZIO, L. D. CERQUA e L. LUPARIA, CEDAM, 2016, pag. 911.

<sup>146</sup> *Ibidem*. Vedi artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001



*o di eversione dell'ordinamento democratico, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti contro la personalità individuale, gli abusi di mercato, l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i reati informatici, i reati di criminalità organizzata, il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i delitti contro l'industria e il commercio, i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore, i reati ambientali e l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>147</sup>.*

Alla luce dell'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 alle società sportive, le stesse, come ogni altro ente collettivo, possono più frequentemente porre in essere alcuni degli illeciti appena elencati, mentre viceversa, la specifica attività svolta da tali sodalizi rende improbabile l'integrazione di alcuni dei medesimi. A tal riguardo risulta interessante il modello organizzativo adottato del Novara Calcio (la cui analisi approfondita si tratterà nel capitolo successivo) che distingue, nell'ambito dell'attività del club, i reati-presupposto nelle seguenti categorie, la cui analisi è strettamente connessa all'accertamento dei profili di rischio, in ragione della probabilità dell'evento.

In primo luogo, i reati “peculiari” costituiscono *“quelle fattispecie di reato la cui commissione può essere legata alle attività ordinariamente poste in essere dal Novara Calcio”<sup>148</sup>.*

In secondo luogo, i reati “comuni” sono *“quei reati che possono trovare possibili aree di compimento nell'ambito dell'attività della società, pur non essendo tipici dell'attività di una compagine calcistica”<sup>149</sup>.*

In terzo luogo, i reati “atipici” sono *“quelle fattispecie di reato la cui*

---

<sup>147</sup> Ibidem. Vedi artt. 24 *bis*, 24 *ter*, 25 *bis* e ss., D.Lgs. 231/2001.

<sup>148</sup> Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/2001 – del Novara Calcio S.p.A. in [www.novaracalcio.com/231.pdf](http://www.novaracalcio.com/231.pdf).

<sup>149</sup> Ibidem.

*commissione non può definirsi connessa all'attività del Novara Calcio e la cui realizzazione può derivare soltanto da una distorsione profonda dei processi aziendali a fini diversi rispetto a quelli per i quali sono predeterminati”<sup>150</sup>.*

## **2. I procedimenti avviati a carico di società sportive ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

I principali procedimenti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, finora intrapresi a carico di società sportive hanno per oggetto la contestazione dei reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

Le iniziative giudiziarie avviate nei confronti di club restano comunque inferiori rispetto ai molteplici casi che la prassi presenta. A riprova di ciò, diverse vicende processuali hanno interessato unicamente la responsabilità delle persone fisiche per alcuni dei reati-presupposto, quando, invece, sarebbe stato ammissibile anche l'instaurazione di un procedimento a carico dell'ente sportivo<sup>151</sup>.

I procedimenti in esame ineriscono dunque all'imputazione dell'art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/2001 a note società di calcio quali Inter, Milan e Roma, ma anche riguardo ad un club di minori dimensioni come il F.C. Messina Peloro s.r.l. che peraltro, all'epoca del deposito della sentenza di condanna, era già stato dichiarato fallito<sup>152</sup>, con ciò che ne è conseguito a livello di dibattito giurisprudenziale circa l'estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da

---

<sup>150</sup> Ibidem.

<sup>151</sup> C. CUPELLI, *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, articolo del 20 dicembre 2013, in *Diritto Penale Contemporaneo*, pag. 5.

<sup>152</sup> Il Tribunale di Messina ha dichiarato fallito il F.C. Messina Peloro s.r.l. il 28 novembre 2008. In seguito, con sentenza del 19 gennaio 2010, lo stesso Tribunale “ha ritenuto la medesima società calcistica responsabile, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, applicando la pena pecuniaria di 150 quote”.

reato.

Il comune denominatore dei procedimenti finora avviati a carico di società sportive ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è, pertanto, l'imputazione di reati societari, la cui disciplina è stata di recente riformata dalla L. 22 maggio 2015, n. 69 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*.

### **3. I reati societari**

L'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ha introdotto i reati societari nella parte speciale del D.Lgs. 231/2001, mediante l'art 25 *ter* del citato decreto.

Anteriormente all'entrata in vigore della L. 69/2015 e alla conseguente modifica del testo dell'art. 25 *ter*, lo stesso articolo disponeva così *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (omissis)”*.

Siffatta disposizione andava ad incidere sull'impianto originario del D.Lgs. 231/2001, e specificatamente sul criterio d'imputazione oggettiva del reato-presupposto nonché sui soggetti che, mediante la commissione di tali illeciti, potevano fare sorgere la responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001 in capo all'ente di appartenenza<sup>153</sup>.

In particolare, il vecchio testo, richiamando l'unico requisito *dell' “interesse dell'ente”*, eliminava il riferimento al *“vantaggio conseguito dall'ente”* di cui all'art. 5, D.Lgs. 231/2001, in merito ai presupposti per configurare la

---

<sup>153</sup>M. ARENA, *Decreto 231 e reati societari: il nuovo art. 25 ter*, pubblicato il 3 giugno 2015, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it).

responsabilità dipendente da reato delle società<sup>154</sup>.

Il testo previgente suscitava poi un dubbio sulla sua interpretazione. Ci si chiedeva infatti, se valesse un criterio d'imputazione alternativo della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, posto che la disposizione individuava, ai fini dell'inflizione delle sanzioni ex art. 9, D.Lgs. 231/2001, unicamente la *culpa in vigilando* dei soggetti richiamati (“*qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica*”), e non anche la mancata adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione<sup>155</sup>, presupposto fondante del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, l'art. 25 *ter* previgente, contemplando quali persone fisiche autrici del reato unicamente “*amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza*”, non prevedeva espressamente coloro che esercitano anche di fatto la gestione dell'ente. Detta soluzione normativa non coincideva con il dettato dell'art. 5, D.Lgs. 231/2001 che include, tra coloro

---

<sup>154</sup>G. STALLA, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2006, pag. 135. La scelta di ricorrere all'unico requisito dell'*interesse dell'ente* era stata criticata in passato dalla Commissione Giustizia del Senato che si era espressa così: “...al nuovo articolo 25 *ter* del decreto legislativo n. 231 del 2001 si suggerisce di sopprimere le parole ‘se commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica’. Questa parte della disposizione infatti appare pleonastica, in quanto meramente ripetitiva di quelli che sono i presupposti soggettivi della responsabilità dell’ente, che sono già compiutamente e articolatamente disciplinati negli articoli 5, 6, e 7 dello stesso decreto legislativo. A conferma di ciò è sufficiente rilevare che l’intervento soppressivo suggerito renderebbe il testo del nuovo articolo 25 *ter* del tutto omogeneo a quello dei vigenti articoli 24, 25 e 25 bis dello stesso decreto legislativo n. 231 e risulterebbe naturalmente coerente con la norma di delega che impone di prevedere la responsabilità degli enti in materia societaria ‘nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000 n. 300 e nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231’”. Parere della Commissione Giustizia del Senato del 19 marzo 2002.

<sup>155</sup>A. DE VIVO e M. GALLUCCI, *La nuova disciplina del falso in bilancio. Fattispecie, applicabilità, riflessi sulla responsabilità degli enti*, pubblicato il 15 giugno 2015, in [www.fondazione nazionalecommercialisti.it](http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it).

che impegnano l'ente in forza del D.Lgs. 231/2001, anche le “*persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*”<sup>156</sup>.

Le modifiche all'art. 25 *ter*, apportate con l'art. 12, L. 69/2015, manifestano l'intenzione di ricondurre i criteri d'imputazione dei reati societari allo schema generale di cui agli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. 231/2001.

Infatti, allo stato attuale, l'art. 25 *ter* è così formulato: “*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (omissis)*”.

L'eliminazione delle peculiarità (il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001 all'ente e i soggetti potenzialmente autori dei reati-presupposto) del previgente art. 25 *ter* ha permesso di uniformare la disciplina della responsabilità delle società da reato societario alla disciplina generale del D.Lgs. 231/2001<sup>157</sup>, ponendo altresì fine alle diverse questioni interpretative sorte in merito al precedente testo dell'art. 25 *ter*<sup>158</sup>.

La L. 69/2015 ha anche inasprito le pene per i reati societari *ex* art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/2001.

In primo luogo, la lett. a) dell'art. 25 *ter* stabilisce ora “*per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote*”<sup>159</sup>.

---

<sup>156</sup>M. ARENA, op. cit.

<sup>157</sup>S. BELTRANI, *I nuovi criteri della responsabilità degli enti da reati societari (art. 12, L. 69/2015)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2016, pag. 45.

<sup>158</sup>A tal proposito un orientamento giurisprudenziale aveva affermato che i criteri di imputazione oggettiva dell'interesse o del vantaggio (e, dunque, non esclusivamente il primo) di cui all'art. 5, D.Lgs. 231/2001 erano applicati anche ai reati societari *ex* art. 25 *ter* ante riforma del 2015. Si riteneva che l'art. 25 *ter* previgente realizzasse “*più apparentemente che sostanzialmente un allontanamento dai criteri di imputazione generale previsti dalla disciplina del D.Lgs. 231/2001, criteri che pertanto trovavano applicazione anche in ambito societario, nonostante la dubbia tecnica di redazione del testo di legge*”. (Cassazione penale, sez. V, 4 marzo 2014, n. 10265).

<sup>159</sup>Anteriormente all'entrata in vigore della L. 69/2015, l'illecito di false comunicazioni sociali *ex* art. 2621 c.c. era disciplinato quale contravvenzione e la relativa sanzione stabilita dalla lett. a) dell'art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/2001 ammontava da un minimo di

In secondo luogo, in relazione alla nuova fattispecie di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 *bis* c.c., la lett. *a-bis*) dell'art. 25 *ter* prevede la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote<sup>160</sup>.

In terzo luogo, la lett. b) dell'art. 25 *ter* prevede “*per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote*”<sup>161</sup>.

Nonostante l'innalzamento delle pene determinate per gli illeciti appena elencati, la modifica normativa è rimasta nel solco del D.Lgs. 61/2002, che stabiliva solamente pene pecuniarie per i reati societari, a fronte di quanto viceversa ipotizzato dal testo provvisorio dello schema di detto decreto, che prevedeva il concorso tra sanzione pecuniaria e sanzione interdittiva.

Quest'ultima soluzione avrebbe potuto fungere maggiormente da deterrente nei confronti di quelle società di rilevanti dimensioni, le quali, mediante una valutazione costi – benefici, potrebbero attualmente considerare le sanzioni pecuniarie un costo da ammortizzare piuttosto che un rischio da prevenire<sup>162</sup>.

Ne consegue che, dinanzi una sanzione pecuniaria non elevata, potrebbe

---

cento a un massimo di centocinquanta quote.

<sup>160</sup>La L. 69/2015 introduce l'art. 2621 *bis* c.c. “*Fatti di lieve entità*” che prevede nuove ipotesi delittuose: “*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*”.

<sup>161</sup>Il previgente dettato della lett. b) dell'art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/2001 stabiliva “*per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622, comma 1, c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote*”.

<sup>162</sup>G. STALLA, op. cit., pag. 147. Sul punto anche C. E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in AA. VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, Milano, 2002, pag. 48: “*È ormai ampiamente noto e documentato che un sistema di responsabilità ex crimine degli enti capace di aggredire il solo patrimonio si riduce a ben poco, permettendo – anche in ragione della «ragionevolezza» degli ammontari di pena comminati – di «contabilizzare» la sanzione come puro costo di gestione dell'attività illecita*”.

risultare più conveniente, per gli enti, non adottare modelli organizzativi, non istituire un organismo di vigilanza e assumersi il rischio che venga posto in essere un reato – base da parte dei propri apicali o sottoposti, qualora detto rischio fosse già stato economicamente contabilizzato<sup>163</sup>.

In conclusione, a livello pratico, gli illeciti da reato societario posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della L. 69/2015 (ed è questo il caso dei procedimenti nei confronti di società sportive di cui si dirà nel prosieguo) sono punibili solo se commessi nell'*interesse* dell'ente<sup>164</sup>.

I reati-presupposto *ex art. 25 ter*, tesi a procurare un *vantaggio* all'ente, sono punibili, in forza del principio di legalità sancito dall'art. 2, D.Lgs. 231/2001<sup>165</sup>, unicamente se integrati dopo il 14 giugno 2015, ossia la data dell'entrata in vigore della L. 69/2015<sup>166</sup>.

Delineati i riflessi della riforma dei reati societari sulla disciplina della responsabilità degli enti *ex* D.Lgs. 231/2001, risulta necessario soffermarsi, con l'ausilio della giurisprudenza pronunciata in riguardo, sulle peculiarità che i delitti di false comunicazioni sociali *ex* artt. 2621, 2622 c.c., e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza *ex* art. 2638 c.c., possono assumere nella gestione di società sportive, in ragione dei comportamenti criminosi riconducibili a dette fattispecie.

#### **4. False comunicazioni sociali**

Per quanto riguarda la disciplina attuale del reato di false comunicazioni sociali, come già anticipato, la l. 69/2015 ne ha riformulato il testo<sup>167</sup>, al fine

---

<sup>163</sup>A. ASTROLOGO, *op. cit.*, pag. 916.

<sup>164</sup>S. BELTRANI, *op. cit.*, pag. 49.

<sup>165</sup>Art. 2 D.Lgs. 231/2001: “*L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*”.

<sup>166</sup>S. BELTRANI, *op. cit.*.

<sup>167</sup>Art. 2621 c.c. vigente: “*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i*

di potenziare gli strumenti a contrasto della corruzione, ovvero di ripristinare la punibilità del falso in bilancio “*quale atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza*”<sup>168</sup>.

Innanzitutto, la recente riforma ha modificato il reato di cui all'art. 2621 c.c. da contravvenzione a delitto, in quanto viene stabilita la pena della reclusione da uno a cinque anni (in luogo della previgente pena dell'arresto fino due anni).

Inoltre si è optato per la soppressione della soglie di punibilità che contribuivano a limitare considerevolmente l'eventualità di imputare il reato all'agente, in favore dell'inserimento di due nuove disposizioni, gli artt. 2621 *bis* e 2621 *ter* c.c., che regolano i fatti di lieve entità e di particolare tenuità ai quali è applicata rispettivamente una sanzione meno grave e una causa di non punibilità<sup>169</sup>.

In merito agli specifici settori ove gli amministratori delle società sportive, e calcistiche in particolare, possono più facilmente incorrere nell'iscrizione

---

*direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*  
Art. 2622 c.c. vigente: “*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni (...)*”.

<sup>168</sup>A. DE VIVO e M. GALLUCCI, op. cit..

<sup>169</sup>Ibidem.



della responsabilità ex artt. 2621 e 2622 c.c., occorre fare riferimento alla fase dell'indicazione - obiettivamente difficoltosa -, in sede di redazione del bilancio, di tutte le voci contabili obbligatorie e rilevanti<sup>170</sup>.

Basti menzionare a tal proposito, le voci contabili rapportate alla potenzialità economica del club, che risultano difficilmente decifrabili a causa di taluni fattori aleatori, come ad es. il risultato finale di una competizione sportiva. Allo stesso modo alcune voci contabili, quali ad es. quelle riguardanti i redditi dei giocatori professionisti, finiscono per costituire *“l'oggetto materiale e, ad un tempo, il pretesto contabile attraverso il quale veicolare false comunicazioni sociali rilevanti ex artt. 2621 e 2622 c.c.”*<sup>171</sup>.

Nella gestione di società sportive è inoltre possibile la configurazione di un fenomeno illecito particolarmente insidioso, il c.d. doping amministrativo<sup>172</sup>; ossia la manipolazione di alcune voci di bilancio (che integra pertanto il reato di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c.) ed, al contempo, il mancato pagamento di debiti tributari, ad es. Irpef, Irap, Iva o altri<sup>173</sup>.

Il doping amministrativo si concretizza, di frequente, nella realizzazione di plusvalenze illecite che sono poi riversate nei bilanci dei club. Siffatte plusvalenze (ovvero la differenza tra i costi e i ricavi al netto degli ammortamenti) costituiscono, dunque, un espediente a cui possono ricorrere gli amministratori di società sportive, al fine di far trasparire in bilancio entrate superiori a quelli effettivamente accertate<sup>174</sup>.

Tali c.d. plusvalenze fittizie o gonfiate possono risultare da due tipologie di

---

<sup>170</sup>F. CRIMI e S. CRIMI, *Gestione delle società sportive e profili penalistici: reati societari, fallimentari e tributari*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet giuridica, 2009, pag. 330.

<sup>171</sup>Ibidem.

<sup>172</sup>Il termine è stato coniato da Antonio Giraudo, amministratore delegato della Juventus dal 1994 al 2006, per controbattere alle accuse di utilizzo di sostanze dopanti indirizzate ai calciatori del club torinese da parte del presidente della A.S. Roma, Franco Sensi.

<sup>173</sup>A. ATTANASIO, *Il D.lgs. 231/2001 e le società di calcio: analisi e prospettive future*, in *Riv. Dir. Econ. Dello sport*, 2/2014, pag. 96.

<sup>174</sup>F. CRIMI e S. CRIMI, op. cit..

operazioni.

La prima consiste nella cessione delle prestazioni di un atleta ad un prezzo simulatamente più alto di quello realmente incassato dal club e corrispondente all'effettivo valore di mercato del giocatore, in base alle condizioni fisiche, all'età e alle sue correnti capacità prestazionali<sup>175</sup>.

La seconda tecnica, detta plusvalenza incrociata, si manifesta mediante lo scambio di atleti tra due società, a prezzi di gran lunga più elevati rispetto al loro attuale valore di mercato, allo scopo di fare conseguire ad entrambi i sodalizi, plusvalenze fittizie<sup>176</sup>.

In entrambi i casi, duplici sono i vantaggi di cui i club possono usufruire.

Dal punto di vista economico, l'iscrizione di plusvalenze illecite a bilancio, le quali contribuiscano a renderlo positivo, potrebbe scongiurare l'eventuale sorgere di perdite che comporterebbero l'obbligo di ripianare e/o ridurre il capitale sociale entro il successivo esercizio di bilancio<sup>177</sup>.

Dal lato sportivo invece, le suddette pratiche illecite permettono ai club calcistici di raggiungere l'equilibrio finanziario richiesto dalla Co.Vi.Soc., ai sensi della normativa Figc, quale elemento necessario per l'iscrizione al nuovo campionato di calcio.

Ambedue le fattispecie descritte coincidono con le contestazioni dell'illecito

---

<sup>175</sup>Tale plusvalenza illecita risulta da una delle principali voci contabili dell'attivo di una società calcistica, ossia i *“Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori”*, immobilizzazione immateriale, inserita al rigo B.I.8 dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.. Nello specifico, in suddetta voce è registrato il costo sostenuto da un club, per l'acquisto delle prestazioni di un atleta legato contrattualmente ad un'altra società; *“tale costo ha utilità pluriennale pari alla durata del contratto stipulato con il giocatore e come tale capitalizzato ed ammortizzato per il numero degli anni di validità del contratto, come previsto dalle Raccomandazioni Contabili emanate dalla FIGC”*. M. IPPOLITO, *Le società di calcio professionistiche ed il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: tra lealtà sportiva e limiti alla responsabilità oggettiva*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2012, pag. 59.

<sup>176</sup>F. CRIMI e S. CRIMI, op. cit.

<sup>177</sup>C. CUPELLI, op. cit., pag. 5.

ex art. 2621 c.c., rivolte dalla Procura di Milano nei confronti di Inter e Milan, oltre che nei riguardi di dirigenti ed amministratori dei medesimi, per fatti avvenuti nel biennio 2003 - 2004. Infatti le due società milanesi sono state denunciate per presunta violazione dell'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001 in merito ad un'esposizione in bilancio di valori di mercato sovradimensionati riguardanti calciatori, allo scopo di conseguire illecite plusvalenze e di ingannare i soci e il pubblico<sup>178</sup>.

L'indagine, condotta dal Pm milanese Carlo Nocerino, si è conclusa il 31 gennaio 2008 con la sentenza del Gup di non luogo a procedere *“in relazione alle imputazioni concernenti il bilancio al 30/6/2003 perché l'azione penale non poteva essere esercitata per essere il reato-presupposto anteriormente prescritto”*. La sentenza di non luogo a procedere ha escluso la responsabilità di Milan e Inter per le *“imputazioni concernenti i bilanci al 31/1/2003 e al 31/12/2004 perché il fatto non costituisce reato”*<sup>179</sup>.

A riprova del rischio di integrazione di detti illeciti, una recente inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, in merito alla gestione societaria del Cesena Calcio, ha ipotizzato la suddetta accusa di falso in bilancio, in relazione a plusvalenze realizzate dal club romagnolo, mediante l'acquisto delle prestazioni di giocatori. Nello specifico, il valore di taluni calciatori risulterebbe artificiosamente sopravvalutato allo scopo di diminuire considerevolmente le perdite di esercizio; circostanza per la quale la società cesenate potrebbe rischiare di subire una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, ai sensi dell'art. 25 *ter*, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001, in considerazione altresì del fatto che, all'epoca dei fatti contestati (stagione sportiva 2010 – 2011), il club in questione non era dotato di un modello organizzativo e di gestione che avrebbe potuto ridurre il rischio del verificarsi

---

<sup>178</sup>C. CUPELLI, op. cit..

<sup>179</sup>Articolo pubblicato il 31 gennaio 2008, *Falso in bilancio: prosciolti Inter e Milan*, in [www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it). La giustizia sportiva è comunque pervenuta ad una condanna pecuniaria che ammonta a € 90.000 per entrambe le società.

di tali illeciti<sup>180</sup>.

A tal proposito circa contestazioni di reati di falso in bilancio nei confronti di società sportive, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43689 del 26 giugno 2015, ha chiuso una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta l'A.S. Roma.

Occorre a tal punto ripercorrere l'iter giudiziario che ha portato a detta sentenza.

Gli organi inquirenti avevano contestato agli amministratori del club capitolino di avere gestito illecitamente la cessione di taluni calciatori, omettendo determinati dettagli, allo scopo di ridurre i risultati di esercizio per assicurare alla società capitolina un notevole risparmio fiscale<sup>181</sup>.

Il Tribunale di Roma aveva quindi condannato l'A.S. Roma, ai sensi degli artt. 25 *ter* e 69 D.Lgs. 231/2001, in quanto *“responsabile degli illeciti amministrativi concernenti le operazioni relative ai trasferimenti derivanti da operazioni incrociate di 22 giocatori, che avevano comportato una variazione in attivo del risultato economico di esercizio e del patrimonio netto, con applicazione della sanzione pecuniaria di € 60.000”*<sup>182</sup>.

In seguito alla conferma della suddetta condanna da parte della Corte di Appello di Roma in data 4 febbraio 2011, l'A.S. Roma ha impugnato la sentenza del giudice di secondo grado, adducendo una carenza di motivazione in merito alla ricorrenza dei presupposti per l'imputazione della responsabilità all'ente ed, in particolare, l'assenza del requisito dell'interesse dell'ente<sup>183</sup>.

---

<sup>180</sup>Articolo pubblicato l'8 gennaio 2016, *Bufera sul Cesena Calcio: frode fiscale da 11 milioni. Indagato l'ex presidente*, in [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it).

<sup>181</sup>C. CUPELLI, op. cit..

<sup>182</sup>Tribunale di Roma, X sez. penale, sentenza del 30 ottobre 2007, tratta da Cassazione penale, sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>183</sup>M. MORETTI e P. SILVESTRI, *L'interesse dell'ente al centro del criterio di imputazione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e compliance nelle società sportive – Commento alla sentenza della Corte di Cassazione 15 ottobre 2012, n. 40380*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2013, pag. 224 ss.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2012, n. 40380, ha dunque accolto il ricorso dell'ente mediante una sentenza di annullamento con rinvio, sottolineando sia l'assenza di prove in merito alla sussistenza dell'interesse dell'ente all'integrazione del reato, sia la mancata dimostrazione, da parte dei giudici di merito, dell'inadeguatezza del modello organizzativo e di gestione, di cui la società romana era dotata al momento dei fatti imputati. Inoltre, il Giudice di legittimità ha precisato che *“il vantaggio indirettamente derivato dalla società e consistente nel risparmio di imposta che sarebbe conseguito dalla falsa rappresentazione dei dati in bilancio, al massimo avrebbe potuto far presumere un astratto interesse all'ente imputati”*<sup>184</sup>.

Dal momento che all'epoca dei fatti contestati, l'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001, non contemplando il requisito del vantaggio, presupponeva unicamente quello dell'interesse, il giudice di appello aveva pertanto l'onere, in sede di rinvio, *“di fornire elementi concreti in ordine all'effettiva ricorrenza dell'interesse della società sportiva nella commissione del reato”*<sup>185</sup>.

Reinvestita della questione, in sede di rinvio la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. del 3 dicembre 2013 n. 10930, ha ritenuto che *“le voci indicate come infedeli evidenziavano una prevalenza di sottrazione dell'utile alla pretesa tributaria e che da ciò derivava un illecito risparmio di imposta. Di guisa che il fatto era riconducibile al perseguimento di un interesse della società”*. Lo stesso giudice di rinvio rilevava che l'appellante *“non aveva fornito elementi per ritenere che le operazioni fossero state poste in essere nell'esclusivo interesse proprio o di terzi”*<sup>186</sup>.

In seguito al successivo ricorso da parte dell'A.S. Roma, la Suprema Corte, con la sentenza del 26 giugno 2015 n. 43689, ha posto fine al processo, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma.

---

<sup>184</sup>Cassazione penale, sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380, in [www.forum231.it](http://www.forum231.it).

<sup>185</sup>Ibidem.

<sup>186</sup>Cassazione penale, sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689 (deposito 29 ottobre 2015), in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)

La Cassazione ha difatti affermato che il giudice di rinvio non ha precisato sufficientemente l'esistenza del presupposto dell'interesse dell'ente (imprescindibile per sostenere la responsabilità *ex art. 25 ter*, D.Lgs. 231/2001 previgente la L. 69/2015), non fugando il dubbio che, dinanzi una condotta tenuta dagli amministratori della società nel loro esclusivo interesse, il club possa essersi avvantaggiato in modo solo «fortuito» delle falsi voci iscritte a bilancio<sup>187</sup>.

Conclusivamente si può quindi affermare che l'avvio dei suddetti procedimenti penali confermi che le società sportive, e soprattutto calcistiche, debbano comunque predisporre, all'interno dei propri modelli organizzativi, specifici protocolli idonei a garantire un'adeguata e continua formazione ed informazione degli addetti al reparto amministrativo – contabile, con una particolare attenzione allo studio e all'osservanza delle disposizioni contabili concernenti l'ambito calcistico<sup>188</sup>.

## **5. L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

L'art. 25 *ter*, lett. s), D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638 commi 1 e 2, c.c., si applichi la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

---

<sup>187</sup>C. CAVALLO, *Falso in bilancio: la responsabilità dell'ente sussiste solo se è provato l'interesse*, articolo pubblicato il 17 novembre 2015, in [www.studiolegalecavallo.com](http://www.studiolegalecavallo.com). Confronta sul punto la massima correlata alla sentenza della Cassazione penale, sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it): *“Per potere addivenire ad una pronuncia di responsabilità nei confronti di un ente, in dipendenza dalla commissione di una fattispecie di reato - cd. responsabilità amministrativa degli enti - occorre accertare che il vantaggio ottenuto dall'ente non sia fortuito, cioè non attribuibile alla sua "volontà"”*.

<sup>188</sup>M. IPPOLITO, *op.cit.*, pag. 60.

Per quanto riguarda la disciplina del reato *ex art. 2638 c.c.*, il bene giuridico tutelato è identificato nelle funzioni di controllo dell'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, che sono preposte a tutelare il corretto funzionamento del mercato<sup>189</sup>.

Le due distinte fattispecie, descritte nei commi 1 e 2, e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono costituite dalle condotte di falsità o di occultamento volte ad ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e da quelle di vero e proprio ostacolo, anche mediante comportamenti omissivi. Inoltre, i soggetti attivi sono individuati direttamente dalla norma, che configura quindi il delitto in questione come un reato proprio<sup>190</sup>.

In merito alle problematiche inerenti all'applicazione dell'art. 25 *ter*, lett. s), D.Lgs. 231/2001 alle società sportive, occorre innanzitutto osservare che esse sono soggette a diversi tipologie di controlli, tesi a verificarne la stabilità economico – finanziaria.

Scegliendo quale esempio l'ordinamento calcistico, le società calcistiche professionistiche, oltre ad essere sottoposte agli accertamenti del collegio

---

<sup>189</sup>E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Giuffrè editore, Milano, 2007, pag. 285

<sup>190</sup>Art. 2638, comma 1 e 2, c.c.: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”.*

sindacale e della Consob<sup>191</sup>, sono altresì assoggettate a controlli da parte di organismi sportivi nazionali<sup>192</sup>.

Infatti, l'art. 12, L. 91/1981 stabilisce che: *“Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati”*.

Dunque il Coni delega i propri poteri di controllo sulle società sportive, alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN).

Nel panorama calcistico, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) designa la Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche (CoViSoC.), quale organo competente a svolgere funzioni di controllo sull'equilibrio economico e sull'osservanza dei principi di corretta gestione delle stesse società<sup>193</sup>.

In considerazione del silenzio normativo espresso dall'art. 2638 c.c. in ordine alla precisa individuazione delle autorità pubbliche di vigilanza, secondo un

---

<sup>191</sup>L'art. 10 comma 1, L. 91/1981 prevede che le società sportive, anche se costituite in forma di S.r.l., debbano necessariamente istituire un collegio sindacale; derogando così alla disciplina generale del codice civile, che ne prevede l'obbligo, per le S.p.a e per le S.r.l., unicamente nei casi stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c.

<sup>192</sup>L. ZAMBELLI, *La natura e il funzionamento dei controlli sulle società di calcio professionistiche in Italia*, in *Diritto dello Sport*, Rivista trimestrale, n. 3/4, 2015, pag. 301.

<sup>193</sup>Le disposizioni, inerenti ai controlli economico – finanziari della CoViSoc, sono contenute negli artt. 80 – 90 delle Norme Organizzative Interne della Figc (NOIF). A titolo esemplificativo, l'art. 84 delle NOIF *“Contabilità e bilancio”* prescrive: *“1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. 2. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la F.I.G.C. il bilancio annuale e la relazione semestrale, secondo quanto previsto dal successivo art. 85. 3. Il bilancio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dalla Commissione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ovvero sulla base dei principi contabili internazionali e in conformità al piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. 4. Il bilancio delle società della Lega Nazionale Professionisti deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nell'albo tenuto dalla CONSOB.”*.



orientamento maggioritario, ogni autorità in questione (compresa la Figc e, di conseguenza, la CoViSoC, che, in qualità di organo tecnico di controllo, coopera con la stessa Figc) potrebbe rientrare nell'alveo delle *authorities* menzionate all'art. 2638 c.c.<sup>194</sup>.

A tal proposito va rilevato che i Giudici di legittimità hanno incluso Figc e Co.Vi.Soc. tra le suddette autorità, la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso favorevole<sup>195</sup>.

Le motivazioni alla base di tale orientamento si possono rinvenire nella sentenza della Cassazione penale del 31 ottobre 2014, n. 10108 che afferma: *“Integra il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza la dolosa omissione, da parte del presidente di una società di calcio professionistica, di fornire informazioni obbligatorie alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), posto che a questa è riconosciuta la titolarità di un potere ispettivo e di controllo di rilevanza pubblicistica attinente alla regolarità delle gestione delle società professionistiche di calcio.”*<sup>196</sup>.

Nel caso in questione, l'imputato (il presidente del Calcio Padova S.p.A.) lamentava *“l'impossibilità di inserire tra le autorità pubbliche di vigilanza la Figc, in quanto ente di natura privatistica”*<sup>197</sup>.

---

<sup>194</sup> S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in Dir. pen. Proc., 2002, pag. 677.

<sup>195</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. III, 29 maggio 2013, n. 28164, tratta da Cassazione Penale, Fasc. 6/2014, pag. 2300: *“Rientra nella fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., l'ostacolo frapposto all'esercizio delle funzioni della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, organo che ai sensi dell'art. 20, comma 4, dello Statuto del Coni assume specifica funzione pubblicistica. (Fattispecie di bilancio infedele finalizzato a mascherare gli squilibri esistenti e a ottenere in tal modo l'iscrizione al campionato della società calcistica, nonché a trarre in inganno le verifiche della Commissione di Vigilanza).”*; Cassazione penale, sez. V, 31 ottobre 2014, n. 10108.

<sup>196</sup> Massima tratta dalla sentenza della Cassazione penale, sez. V, 31 ottobre 2014, n. 10108, in Cassazione Penale, Fasc. 10/2015, pag. 3740.

<sup>197</sup> A. FUX, *Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza: nel pantheon delle autorità entra anche la FIGC*, in Cassazione Penale, Fasc. 10/2015, pag. 3744.

Dinanzi a tale argomentazione, partendo dall'assunto che il Coni è un ente pubblico non economico, la Suprema Corte ha affermato che le Federazioni Sportive (tra cui la Figc), *“pur costituendosi come soggetti privati (come stabilito dall'art. 15 comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242)<sup>198</sup>, in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di «organi del CONI» e partecipano della natura pubblica di questo ed, in particolare, che le attività che mirano alla realizzazione degli interessi pubblici istituzionali dell'organizzazione sono oggettivamente incorporate nell'attività di promozione e diffusione dello sport, istituzionalmente svolta dal CONI”<sup>199</sup>.*

Ne consegue che le Federazioni Sportive possono essere comprese tra le autorità di pubblica vigilanza *ex art. 2638 c.c.*, a motivo dei *“poteri ispettivi e di controllo di rilevanza pubblicistica, ad esse attribuiti per delega del CONI”<sup>200</sup>.*

Secondo tale orientamento giurisprudenziale quindi, le società sportive possono essere chiamate a rispondere del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, tra le quali, oltre, come appena visto, alla Figc, rientra naturalmente la Consob.

Nonostante non risulti finora che gli organi giudiziari abbiano attivato delle indagini nei confronti di società sportive ai sensi dell'art. 25 *ter*, lett. s), D.Lgs. 231/2001, pare opportuno citare la vicenda giudiziaria (di cui si dirà più approfonditamente in seguito) coinvolgente l'attuale Presidente della S.S. Lazio S.p.A., Claudio Lotito, accusato di avere posto in essere il delitto *ex art. 2638 c.c.*.

Il Tribunale di Milano e la Corte di Appello del capoluogo lombardo hanno condannato per l'art. 2638 c.c. Claudio Lotito, all'epoca dei fatti presidente

---

<sup>198</sup>Cfr. Capitolo primo, paragrafo 1.2. della presente trattazione.

<sup>199</sup>Cassazione penale, sez. II, 22 novembre 2011, n. 7737, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 15 novembre 2012, con nota di L. Santangelo, *“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni della Figc e Lega Calcio”*;

Sul punto anche A. FUX, *op. cit.*

<sup>200</sup>A. FUX, *op. cit.*

del consiglio di gestione e amministratore di fatto della S.S. Lazio S.p.A., poiché, insieme a Roberto Mezzaroma, non aveva dichiarato alla Consob l'esistenza del patto parasociale tra loro intervenuto e riguardante l'acquisto di parte delle azioni della S.S. Lazio S.p.A. (società quotata in Borsa), che sarebbe avvenuto, per i giudici di merito, mediante un meccanismo definito «un vero e proprio artificio»<sup>201</sup>.

Successivamente la Corte di Cassazione si è pronunciata, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 maggio 2012 per estinzione del reato di ostacolo all'attività di vigilanza della Consob, “*dovuta al maturarsi del relativo termine prescrizione*”<sup>202</sup>.

I casi pratici esaminati dimostrano pertanto che i soggetti attivi elencati all'art. 2638 c.c. sono tenuti a presentare la veritiera e corretta realtà economica, patrimoniale e finanziaria delle società sportive, alle rispettive autorità pubbliche di vigilanza, la cui definizione comprende dunque, oltre alla Consob e alle altre autorità garanti del regolare funzionamento del mercato, anche la Figc.

## **6. Il fallimento della società sportiva e l'estinzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato**

In forza dell'art. 10, L. 91/1981 che ha reso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la costituzione in S.p.a. o S.r.l., le stesse sono sottoposte alle disposizioni statali inerenti alle procedure concorsuali e tipiche delle società commerciali<sup>203</sup>.

---

<sup>201</sup>M. ROSSETTI, *Operazione Lotito – Mezzaroma: per la Cassazione è disegno criminoso*, articolo pubblicato il 13 marzo 2014, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

<sup>202</sup>Cassazione penale, sez. V, 4 luglio 2013, n. 51897, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>203</sup>G. DEL RE e F. CASAROLA, *Il fallimento delle società sportive: tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, articolo pubblicato il 2 luglio 2015, in [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com).

Sempre più frequentemente si assiste al proliferare di crisi finanziarie di società sportive che, anche durante la stagione agonistica, vengono dichiarate fallite<sup>204</sup>.

Occorre quindi, in questa sede, chiarire i quesiti in merito agli effetti che la dichiarazione di fallimento di un ente può avere, qualora, allo stesso tempo, sia pendente un procedimento penale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nei riguardi della medesima persona giuridica.

A tal proposito, risulta interessante prendere in considerazione la fattispecie menzionata in premessa che ha visto responsabile, ai sensi dell'art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/2001, la società calcistica F.C. Messina Peloro S.r.l.

In seguito all'indagine giudiziaria svolta nei confronti del club siciliano, in relazione alla presunta commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte del presidente e del vicepresidente del medesimo club, il Tribunale fallimentare di Messina, il 27 novembre 2008, ha dichiarato fallito il F.C. Messina Peloro in conseguenza del suo stato di insolvenza e della mancanza di prospettive di ripresa economica.

Come già anticipato, oltre alla dichiarazione di fallimento, il club messinese è stato ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dell'integrazione del reato *ex art.* 2621 c.c. dal Tribunale di Messina che, con sentenza del 19 gennaio 2010, ha applicato la pena pecuniaria di 150 quote. In seguito all'impugnazione della sentenza da parte della curatela del fallimento, la Corte di Appello di Messina ha poi confermato la sentenza di primo grado, rideterminando l'importo di ciascuna quota nella misura minima di € 258,00<sup>205</sup>.

Inoltre, il giudice di secondo grado *“ha ritenuto che il fallimento della società non è equiparabile alla morte del reo, per cui non determina l'estinzione*

---

<sup>204</sup>Si pensi al caso del Parma F.C. che è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Parma con una sentenza dichiarativa di fallimento del 19 marzo 2015. Parimenti, la società di basket Mens Sana Siena è stata dichiarata fallita nel luglio 2014.

<sup>205</sup>Cassazione penale, sez. V, 16 novembre 2012, n. 4335, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

*dell'ente né dell'illecito amministrativo dipendente da reato*”<sup>206</sup>.

Avverso tale sentenza, la curatela ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando *“l'inosservanza della legge penale, per mancata applicazione dell'art. 150 c.p. (“Morte del reo prima della condanna”) con conseguente violazione: a) del principio di personalità della responsabilità, b) delle norme del D.Lgs. 231/2001 che disciplinano le vicende modificative dell'ente secondo il generale principio di comunicazione della responsabilità al soggetto subentrante, senza far menzione del fallimento; c) del principio per cui il fallimento priva il fallito di ogni potere in relazione al suo patrimonio, talchè non ha ragion d'essere l'applicazione di una sanzione in danno di un soggetto non coinvolto nella vicenda dell'illecito*”<sup>207</sup>.

La Suprema Corte con sentenza n. 4335/2002, rigettando il ricorso della curatela e dichiarandolo infondato, si è allineata con la precedente pronuncia della sez. VI, 26 settembre 2012, n. 44842, sostenendo che: *“In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 o delle sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento*”<sup>208</sup>.

Siffatto orientamento disattende la tesi sostenuta in passato dai giudici merito<sup>209</sup>, i quali, a più riprese, avevano ritenuto che l'instaurazione della procedura concorsuale produca effetti assimilabili a quelli della morte del reo e, per questo motivo, l'illecito amministrativo dipendente da reato debba essere dichiarato estinto, dal momento che la curatela non potrebbe succedere processualmente all'ente fallito<sup>210</sup>.

---

<sup>206</sup>Ibidem.

<sup>207</sup>Ibidem.

<sup>208</sup>Massima tratta dalla sentenza della Cassazione penale, sez. V, 16 novembre 2012, n. 4335, in Cassazione Penale, Fasc. 10/2013, pag. 3695.

<sup>209</sup>Tribunale di Roma, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, sentenza del 9 gennaio 2012 (ud.) - 7 febbraio 2012 (dep.), in Giurispr. di merito, 2012, pag. 1659 ss.

<sup>210</sup>Tribunale di Palermo, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, sentenza del 22 gennaio 2007, in Riv. pen., 2008, p. 797 ss., con nota di critica F.P. DI FRESCO, *La*

A conferma della suddetta tesi, convivono argomentazioni di natura sostanziale e processuale. A livello sostanziale, si pone il problema della eseguibilità della sanzione pecuniaria; qualora poi, si pervenga alla soluzione di considerare l'attivo fallimentare quale la risorsa ove attingere l'importo della sanzione, si presenterebbe il tema della discordanza tra il soggetto (la massa dei creditori) che nella pratica sopporta la pena, e colui (l'ente) che effettivamente ha commesso l'illecito amministrativo dipendente da reato<sup>211</sup>. A livello processuale invece, sorgerebbe la questione della posizione incompatibile rivestita dal curatore fallimentare, che sarebbe allo stesso tempo *“rappresentante dell'ente imputato ex art. 39, D.Lgs. 231/2001, e parte civile costituita nei confronti dell'autore del reato-presupposto in relazione al quale si rimprovera all'ente un difetto di organizzazione”*<sup>212</sup>.

Contrariamente all'orientamento sostenuto dai giudici di merito, la Cassazione reputa che non sia il fallimento a provocare l'estinzione della società e conseguentemente dell'illecito amministrativo dipendente da reato da esso commesso, bensì la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese. Dunque, non sarebbe ammissibile applicare, per analogia, l'art. 150 c.p. alla società fallita, la cui cancellazione dal registro delle imprese non sia ancora avvenuta<sup>213</sup>.

Nella motivazione della sentenza della Cass. Pen. sez. VI, 26 settembre 2012, n. 44842, i giudici osservano che *“la ratio dell'art. 150 c.p. risiede nella diseconomicità di celebrare un processo nei confronti di una persona fisica*

---

*«morte per fallimento» della società. Note a margine di una pronuncia in tema di responsabilità da reato dell'ente.*

<sup>211</sup>P. CHIARAVIGLIO, *Responsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società: un rapporto problematico*, Brevi note a Cass. pen., sez. V, sent. 26 settembre 2012 (ud.) – 15 novembre 2012 (dep.) n. 44824., articolo pubblicato l'11 dicembre 2012, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

<sup>212</sup>Ibidem.

<sup>213</sup>Ibidem. Sull'effetto estintivo prodotto dalla cancellazione dal registro delle imprese, vedi Tribunale di Torino, sentenza del 23 febbraio 2007, in Cass. Pen., Fasc. 5/2007, pag. 2154.

*non più esistente, alla quale non potrebbe essere applicata una pena; differentemente il fallimento, non determinando l'estinzione della persona giudica, può essere assimilato alla situazione di un «malato grave, la cui morte è altamente probabile, ma non certa nel se e nel quando»*. Di conseguenza il presupposto necessario per dichiarare estinto l'illecito amministrativo dipendente da reato dell'ente sarebbe l'avvenuta «morte» dello stesso che si verifica con la cancellazione dal registro delle imprese<sup>214</sup>. Per quanto concerne inoltre, la presunta violazione delle norme della sez. II del Capo II del D.Lgs. 231/2001 (“Vicende modificative dell'ente”) dovuta all'adesione della tesi avallata dalla Suprema Corte, i Giudici di legittimità affermano che la mancata inclusione del fallimento tra le vicende modificative non costituisca una lacuna legislativa, in ragione del fatto che il Legislatore valuti irrilevante il fallimento ai fini di una modifica soggettiva dell'ente e della comminazione della sanzione alla società<sup>215</sup>. *“In accordo con questa scelta legislativa, deve anche escludersi che l'omessa menzione del fallimento negli artt. 28 e ss. D.Lgs. 231/2001 sia dovuta alla volontà del Legislatore di differenziare questa ipotesi dalle cause modificative che, esplicitamente, non estinguono l'illecito dell'ente. Di conseguenza, non è ammissibile l'interpretazione a contrario in base alla quale la mancata menzione del fallimento fra le vicende modificative sia indicazione della circostanza che l'illecito dell'ente possa essere considerato estinto in ragione dell'emissione di una sentenza dichiarativa di fallimento”*<sup>216</sup>.

L'orientamento della Corte di Cassazione potrebbe quindi lasciare presagire una futura applicazione delle sanzioni, derivanti da illeciti amministrativi dipendenti da reato, alle società sportive che vengono dichiarate fallite, la cui soggettività giuridica, tuttavia, non si estingue fino all'eventuale

---

<sup>214</sup>Ibidem.

<sup>215</sup>Ibidem. Nello stesso senso, Cassazione penale, sez. V, 16 novembre 2012, n. 4335, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>216</sup>Ibidem.

cancellazione dal registro delle imprese<sup>217</sup>.

## **7. I tipici reati-presupposto delle società sportive non affrontati dalla giurisprudenza in materia di D.Lgs. 231/2001**

Esaminate le dinamiche dei reati societari in tema di D.Lgs. 231/2001, pare ora opportuno soffermarsi sulle ulteriori e principali aree di rischio per le società sportive in base al D.Lgs. 231/2001.

Tali aree di rischio interessano reati-presupposto di cui la magistratura ordinaria non ha finora intrapreso iniziative giudiziarie nei confronti dei sodalizi di cui sopra.

Nonostante l'assenza di casi pratici affrontati dalla giurisprudenza ai sensi del D.lgs. 231/2001 in merito alle aree in questione, i modelli di organizzazione e gestione delle società sportive dovrebbero comunque *“individuare le suddette aree sensibili, e stabilire per ognuna di esse degli specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività pericolose, sottoponendo le regole ad un'efficace e costante azione di controllo”*<sup>218</sup>.

L'efficace attuazione dei modelli organizzativi si denota anche dal costante e necessario aggiornamento degli stessi da parte delle società, qualora il Legislatore arricchisca l'elenco dei reati-presupposto<sup>219</sup>.

Quest'ultima situazione si è verificata nell'ultimo decennio, nel quale alcune

---

<sup>217</sup>A tal proposito, non è stato avviato alcun procedimento penale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nei confronti della pluritolata società di pallacanestro Mens Sana Siena, dichiarata fallita dal Tribunale di Siena il 9 luglio 2014, ed i cui dirigenti sono indagati per vari reati, alcuni dei quali compresi nella parte speciale del D.Lgs. 231/2001 (associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione, false comunicazioni sociali). Sul punto, *Mens Sana, chiusa le indagini. Ecco i 14 indagati*, articolo pubblicato il 18 marzo 2016, in [www.lanazione.it](http://www.lanazione.it).

<sup>218</sup>Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 giugno 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it).

<sup>219</sup>Negli ultimi anni il Legislatore si è dimostrato iperattivo, integrando la parte speciale del D.Lgs. 231/2001 di numerose fattispecie.



società sportive si sono inizialmente conformate ai dettami del D.Lgs. 231/2001, per poi includere all'interno dei propri modelli, le diverse fattispecie via via introdotte nel Capo I, Sezione III del suddetto decreto.

Alcune di queste fattispecie saranno ora analizzate, allo scopo di mettere in luce le principali aree sensibili che i sodalizi sportivi, sottoposti all'applicazione del D.Lgs. 231/2001, dovrebbero monitorare attraverso specifici “*protocolli che apprestino misure idonee a ridurre, continuativamente e ragionevolmente, il rischio-reato*”<sup>220</sup>.

## 7.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione

Nell'impianto originario del D.Lgs. 231/2001, il paradigma della criminalità d'impresa, che il Legislatore intendeva reprimere, era rappresentato dai reati-presupposto di cui agli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) ex D.Lgs. 231/2001<sup>221</sup>, i quali erano dunque gli unici illeciti la cui

---

<sup>220</sup>C. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio – reato*, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi, Giuffrè editore, Milano, 2010, pag. 186.

<sup>221</sup>Art. 24, D.Lgs. 231/2001: “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”; Art. 25, D.Lgs. 231/2001: “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter,

integrazione, da parte di apicali o sottoposti di società, poteva impegnare le stesse a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001<sup>222</sup>.

Per quanto concerne le società sportive, i settori sensibili, riguardanti tali tipologie di reati, potrebbero essere individuati, in primo luogo, nei rapporti con i soggetti pubblici volti ad ottenere l'erogazione di contributi; in questa direzione si inserisce l'induzione in errore della Figc (considerata in questa situazione come un organo del Coni e dunque, avente natura pubblicistica) nella concessione di un finanziamento, tramite l'esibizione di un bilancio falso<sup>223</sup>.

In secondo luogo, i rapporti con gli organi di giustizia sportiva, con le forze dell'ordine e con le amministrazioni locali potrebbero dare luogo ad episodi di corruzione, specificatamente sanzionati dall'art. 25, D.Lgs. 231/2001<sup>224</sup>. In particolare, le società sportive direttamente proprietarie degli stadi ove le rispettive compagini si confrontano, sono in maggior misura soggette a tali rischi nei casi di gare d'appalto per attività connesse alla gestione dello stadi<sup>225</sup>.

---

*comma 2, 319-quater (\*) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.*

<sup>222</sup>A. ASTROLOGO, op. cit., pag. 913.

<sup>223</sup>Cassazione penale, sez. V, 10 novembre 2003, n. 46311. Vedi S. ROSSANO, *Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva*, Relazione del Convegno “Le società di calcio alla prova del d.lgs. 231/2001”, 21 aprile 2009, Università Cattolica di Milano.

<sup>224</sup>M. IPPOLITO, op. cit., pag. 59.

<sup>225</sup>A. ATTANASIO, op. cit., pag. 94. Nello specifico, la previsione dell'art. 10, comma 2, L. 91/1981 di comprendere nell'oggetto sociale delle società sportive, oltre che l'esercizio dell'attività sportiva, anche l'esercizio di “attività connesse o strumentali”, potrebbe permettere di considerare, quale attività strumentale, sia la gestione dei locali commerciali interni allo stadio, sia la gestione degli spazi limitrofi all'impianto, tramite la costruzione di parcheggi, centri commerciali, alberghi ed altre strutture; sul punto, I. DEMURO, *La disciplina “speciale” delle società di calcio*

In terzo luogo, per quanto riguarda le società calcistiche, l'ottenimento di licenze Uefa<sup>226</sup> è subordinato a controlli economico-finanziari sui club, svolti dalla Commissione Licenze Uefa che è competente a rilasciare o negare la suddetta licenza<sup>227</sup>. Siffatta Commissione comprende tra i suoi componenti il presidente ed altri due membri della Co.Vi.Soc., i quali sono considerati, nonostante manchi in tal senso un riferimento normativo, pubblici ufficiali in forza della concezione oggettivistica degli attuali artt. 357 e 358 c.p., che alludono unicamente alla natura dell'attività esercitata<sup>228</sup>. In adesione a tale orientamento, potrebbero dunque configurarsi, in capo all'ente, ipotesi di corruzione di pubblici ufficiali che riguardino i dipendenti di sodalizi sportivi e i citati membri della Commissione Licenze Uefa.

In quarto luogo, si potrebbero contestare alle società sportive le fattispecie di corruzione poste in essere dai propri dirigenti in cooperazione con gli arbitri dei rispettivi sport.

A tal riguardo, giurisprudenza e dottrina si sono interrogate, nel corso degli anni, sull'eventuale imputabilità all'arbitro sportivo della qualifica di pubblico ufficiale. Alcuni giudici di merito hanno ritenuto di rinvenire i tratti della funzione amministrativa nei poteri del direttore di gara<sup>229</sup>; a questa

---

*professionistico*, in Rivista di Diritto Societario, n. 2, 2008, pag. 354.

<sup>226</sup>Per Licenza Uefa s'intende "la certificazione rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) che conferma il rispetto, da parte della società richiedente la Licenza, dei requisiti previsti dal sistema come parte della procedura d'ammissione alle competizioni UEFA". Vedi Manuale delle Licenze Uefa, Principi generali 2.2, in [www.figc.it](http://www.figc.it).

<sup>227</sup>Un noto e recente caso in merito al diniego di Licenze Uefa ha implicato il Parma Calcio. Per approfondimenti sul punto, A. CAPUANO, *Il mancato rilascio della Licenza Uefa alla società Parma F.C.: quando il risultato sportivo non è sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo dell'intera stagione*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 3/2014, pag. 47; G. MARINO e L. SMACCHIA, *Dal caso-Parma alla riforma Figc: un nuovo corso per il calcio italiano?*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 1/2015, pag. 123 ss.

<sup>228</sup>C. PEDRAZZI, *Il controllo della Figc sulle società sportive e la qualificazione penalistica dei componenti gli organi federali di controllo*, in Riv. Dir. Sport, 1994, pag. 338.

<sup>229</sup>Tribunale di Napoli, sentenza del 16 marzo 1967; Tribunale di Velletri, sentenza del 2 novembre 1977.

conclusione si è giunti in considerazione della natura pubblicistica del Coni che sarebbe estesa anche alle Federazioni Sportive Nazionali e alle associazioni arbitrali di cui fanno parte<sup>230</sup>.

Tuttavia, la tesi maggioritaria, e condivisa dalla Corte di Cassazione, propende per la qualifica dell'arbitro sportivo in termini di cittadino privato, ai sensi della legge penale<sup>231</sup>. A riprova di ciò si affermano sia la controversa natura di ente pubblico o privato delle FSN, sia l'osservazione che l'arbitro non svolge pubbliche funzioni, bensì deve esprimere unicamente valutazioni tecniche circoscritte all'evento sportivo<sup>232</sup>.

Ne sembra conseguire che, con specifico riferimento alla natura privatistica dell'arbitro sportivo, non si possano imputare alle società sportive le fattispecie di corruzione di pubblici ufficiali *ex art. 25, D.Lgs. 231/2001*.

Infine, dovrebbero essere monitorati i settori inerenti al tesseramento degli atleti e ai rapporti con agenti e procuratori sportivi; in tal senso si prospetta *“l'adozione di apposite procedure che formalizzino il processo di tesseramento degli sportivi e la predisposizione di appositi protocolli con particolare riferimento alle attività di selezione di agenti, procuratori”*<sup>233</sup>.

## **7.2. I delitti di criminalità organizzata**

La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 la fattispecie di delitti di criminalità organizzata regolata dall'art. 24 *ter*,

---

<sup>230</sup>G. PIZZAMIGLIO, *L'arbitro di una partita di calcio non è pubblico ufficiale*, in Studi Parmensi, Università degli Studi di Parma – Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, CEDAM, 1996, Vol. XLII, pag. 237. Si sottolinea inoltre, che l'orientamento di tali giudici di merito fosse animato dall'intenzione di fornire un'adeguata tutela agli arbitri, spesso oggetto di violenza nell'ambito degli eventi sportivi.

<sup>231</sup>Sentenza della Cassazione dell'11 ottobre 1973, n. 866.

<sup>232</sup>M. SANINO e F. VERDE, *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2015, pag. 112.

<sup>233</sup>M. IPPOLITO, *op. cit.*

D.Lgs. 231/2001<sup>234</sup>.

Nella premessa del secondo capitolo si è anticipata la potenzialità espansiva che, a detta di una parte della dottrina, potrebbe assumere l'art. 24 *ter* nell'ambito della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti<sup>235</sup>.

Questa soluzione permetterebbe di estendere la responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001 a tutti i possibili reati-fine che siano parte dell'indeterminato programma delittuoso dell'associazione a delinquere; in tal modo si fornirebbe agli organi inquirenti un valido “strumento di persecuzione” delle società, che rischierebbero di non avere possibilità di predisporre adeguati presidi idonei ad evitare, oltre l'integrazione dei delitti di criminalità organizzata, anche la commissione di qualsiasi reato-scopo<sup>236</sup>.

L'indeterminatezza e la generalità del contenuto dei programmi criminosi delle associazioni a delinquere provocano una obiettiva difficoltà, per le società, di individuare le aree a rischio - reato al momento della redazione e dell'aggiornamento dei modelli organizzativi. Tali problematiche si

---

<sup>234</sup>Cfr. art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 2 comma 29, L. 94/2009: “1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.* 2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.* 3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.* 4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*”.

<sup>235</sup>C. CUPELLI, *op. cit.*, pag. 7.

<sup>236</sup>M. PANSARELLA, *Associazione per delinquere: spunti di riflessione ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2010, pag. 219.

ripercuotono nella valutazione dell'idoneità dei suddetti modelli a prevenire la commissione dei delitti-scopo *ex art. 24 ter*<sup>237</sup>; infatti, i modelli organizzativi difficilmente possono controllare il rischio – reato per ogni fattispecie esistente<sup>238</sup>.

Per quanto riguarda l'eventualità che possano costituirsi delle associazioni a delinquere nelle quali partecipi o promotori, costitutori, organizzatori siano apicali o sottoposti di società sportive, alcuni casi pratici possono evidenziare come siffatto rischio concreto esista, nonostante, talvolta, le condotte delittuose in esame non siano poste in essere nell'interesse delle società e queste non traggano neanche vantaggi di qualsiasi natura<sup>239</sup>.

Le vicende giudiziarie dell'ultimo decennio, soprattutto in ambito calcistico, denotano come atleti, dirigenti sportivi ed arbitri sono stati diretti protagonisti di programmi criminosi ideati da un'associazione a delinquere, e volti alla commissione del reato di frode in competizioni sportive disciplinato dalla L. 401/1989.

In prima linea si staglia lo scandalo “Calciopoli” scoppiato nel 2006.

In proposito, la Corte di Cassazione, nella sentenza 36350/2015 della III Sez. Penale, ha confermato l'orientamento dettato dai Giudici di merito riguardo al principale capo d'accusa rivolto ad importanti dirigenti di società di calcio della massima serie e della Figc, oltre che ad arbitri e designatori arbitrali<sup>240</sup>.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno identificato il reato di

---

<sup>237</sup>Queste considerazioni si uniscono ad una posizione di sfiducia mantenuta dagli organi giudiziari in merito alla efficacia dei modelli organizzativi; sul punto, E. SCAROINA, *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006, pag. 296.

<sup>238</sup>A. ASTROLOGO, *La responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai reati associativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2016, pag. 121.

<sup>239</sup>Si ricorda che l'art. 5 comma 2, D.Lgs. 231/2001 esclude la responsabilità degli enti qualora i dipendenti, che hanno commesso taluno dei reati-presupposto, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

<sup>240</sup>Cfr. Tribunale di Napoli, IX sez. penale, sentenza del 2 febbraio 2012, n. 14692; Corte di Appello di Napoli, sentenza del 17 dicembre 2013.

associazione a delinquere finalizzato alla frode sportiva, il cui disegno, in sostanza, era mirato ad alterare, a vantaggio di talune società, i risultati di alcune partite della stagione 2004/2005 del campionato italiano di calcio di serie A<sup>241</sup>.

La sentenza in esame ha inoltre precisato che, sebbene l'associazione criminale fosse destinata ad agire unicamente nella stagione 2004/2005, la durata circoscritta nel tempo del vincolo criminoso non impediva il compimento dell'illecito *ex art.* 416 c.p.<sup>242</sup>.

In merito all'eventuale applicazione del D.Lgs. 231/2001 nel caso di specie, i fatti contestati risalgono ad un periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 24 *ter*, D.Lgs. 231/2001 (avvenuta nel 2009). Per questo motivo, in base al principio di legalità espresso dall'art. 2, D.Lgs. 231/2001, non è stato possibile avviare un procedimento a carico della società calcistica (Juventus F.C.), i cui apicali (Luciano Moggi ed Antonio Giraudo), sono stati condannati, dai giudici di merito, per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva<sup>243</sup>.

Ad esclusione di tale ostacolo temporale, sarebbe stato, invero, teoricamente possibile ravvisare, nei confronti della società torinese, gli estremi di una responsabilità amministrativa dipendente da reato; il meccanismo instaurato

---

<sup>241</sup>I giudici di merito e la Cassazione hanno desunto l'esistenza del vincolo associativo da alcuni elementi: in primis, l'acquisto in Svizzera di molteplici schede telefoniche estere, utilizzate dai membri dell'associazione, al fine di rendere difficoltosi i tentativi di intrusione da parte di estranei. In aggiunta, la formazione delle griglie arbitrali, preordinate ad individuare gli arbitri prescelti per le singole partite, era influenzata dalle decisioni di alcuni partecipi dell'associazione (*in primis*, Luciano Moggi e Antonio Giraudo, rispettivamente direttore generale e amministratore delegato della Juventus, e Pierluigi Pairetto e Paolo Bergamo, designatori arbitrali dell'Aia (Associazione Italiana Arbitri)). B. ROMANO, *L'associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive nella vicenda "Calciopoli"*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 3/2015, pag. 129.

<sup>242</sup>B. ROMANO, *op. cit.*

<sup>243</sup>Nel corso del processo di secondo grado, si è assistito, tuttavia, al maturare della prescrizione per gran parte degli illeciti addebitati ai rispettivi imputati, anche in relazione al delitto di cui all'art. 416 comma 1 del codice penale.

dai membri dell'associazione criminosa (prevalentemente dirigenti e, dunque, soggetti apicali), e definito “*complesso*”, “*sottile*” (“*fatto di manovre spesso subdole e magari a prima vista innocenti, ma in realtà decriptabili e decriptate come illecite*”), era volto a modificare l'esito finale della competizione sportiva a vantaggio di taluni club<sup>244</sup>. Si aggiunga, inoltre, che, al momento dell'integrazione dei delitti di cui sopra, le società coinvolte non erano dotate di “*modelli organizzativi idonei a garantire l'assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti*”<sup>245</sup>.

Sulla scia dello scandalo “Calciopoli”, si sono aperte nuove indagini condotte da alcune Procure della Repubblica in merito all'esistenza di associazioni a delinquere composte, oltre che da soggetti legati al mondo della criminalità organizzata, anche da numerosi tesserati e dirigenti di società calcistiche professionistiche<sup>246</sup>.

---

<sup>244</sup> D. NOTARO, *Lo strano caso della frode sportiva in veste associativa. La vicenda “Calciopoli” fra incertezze e contraddizioni*, il 26 aprile 2016, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu).

<sup>245</sup> Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, lodo arbitrale del 27 ottobre 2006 in [www.coni.it/cameradiconciliazione](http://www.coni.it/cameradiconciliazione).

<sup>246</sup> Lo scandalo “calcio – scommesse”, venuto alla cronaca nel giugno 2011, ha provocato l'avvio di un procedimento penale nei confronti di calciatori indagati per il delitto di cui all'art. 416 c.p.; pare opportuno citare l'ordinanza (di applicazione della custodia cautelare in carcere) del Gip presso il Tribunale di Cremona che contesta ad alcuni tesserati ed anche a soggetti esterni alla Figc, di essersi associati tra loro “*in numero superiore a 10, per realizzare a livello mondiale, anche con ripartizione di zone territoriali di competenza tra alcuni associati, una pianificazione degli interventi illeciti, qualificabili come delitti di frode in competizioni sportive, nonché di truffe, reati diretti ad influire sul risultato e ad alterare, in molteplici campionati di calcio, in “coppe” nazionali e non e in partite internazionali, il naturale esito delle partite medesime. Ciò per conseguire vincite in scommesse per milioni di euro che venivano effettuate prevalentemente sui siti asiatici ed utilizzando a tal fine lo strumento della corruzione dei giocatori, degli arbitri e dei dirigenti – ed in particolare si associavano tra loro al fine di commettere in Italia, come in concreto commettevano, molteplici delitti di frode in competizioni sportive di cui all'art.1, L. n. 401/1989, commi 1, 2 e 3, e di truffa ai danni delle società di calcio non coinvolte e degli scommettitori leali. In particolare intervenivano con offerte o promesse di denaro, o altra utilità o vantaggio, nei confronti di calciatori o dirigenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da*



I procedimenti finora avviati hanno interessato tuttavia esclusivamente le persone fisiche alle quali è stato contestato il delitto di cui all'art. 416 c.p. Parimenti, l'indagine della Digos di Catania, denominata “I treni del gol” e conclusasi nel settembre 2016, ha comportato il rinvio a giudizio dell'ex presidente, Antonino Pulvirenti, dell'ex amministratore delegato, Pablo Cosentino, e dell'ex direttore sportivo, Daniele Delli Carri del Catania Calcio, rei di essere parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva<sup>247</sup>. Tuttavia, in questo caso, si potrebbe profilare una responsabilità amministrativa del Catania in relazione al reato-presupposto *ex art. 24 ter*, D.Lgs. 231/2001, poiché l'associazione criminale aveva “*lo scopo di realizzare – scrive il magistrato che ha disposto il rinvio a giudizio dei soggetti di cui sopra - una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive e di truffe diretti ad influire sul risultato e ad alterare, nel campionato di calcio di serie B nella stagione 2014/2015, il naturale esito delle partite in cui era impegnato il Catania Calcio con la conseguente vittoria di quest'ultima società*”<sup>248</sup>. Il programma criminoso consisteva dunque nell'apportare un vantaggio di natura sportiva al Catania Calcio che necessitava di risultati positivi sul campo per evitare la retrocessione nel campionato di Lega Pro.

Il calcio è certamente lo sport dove le associazioni criminali sono più attive per via dell'ingente quantità di denaro in circolazione, che è prodotto dal giro di scommesse su partite di campionati professionistici e dilettantistici, ma anche dallo stesso sistema calcio (incasso ai botteghini degli stadi, diritti

---

*quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, interferendo, o cercando di interferire su alcuni, ben individuati, eventi sportivi*”. C. CUPELLI, op. cit., pag. 7.

<sup>247</sup> Secondo l'accusa, Pulvirenti avrebbe ricoperto il ruolo di “capo” all'interno dell'associazione, Delli Carri sarebbe stato tra gli “organizzatori”, e Cosentino uno dei “partecipi”.

<sup>248</sup> L. DI STEFANO, *Calciopoli, Pulvirenti a processo. Tutti rinviati a giudizio*, articolo pubblicato il 7 settembre 2016, in [www.catania.livesicilia.it](http://www.catania.livesicilia.it).

televisivi, sponsorizzazioni)<sup>249</sup>.

Tuttavia non solo il calcio, ma anche altri sport rischiano di essere il teatro di azione di associazioni a delinquere, come sembra dimostrare l'esito delle indagini della Procura di Siena sul fallimento, dichiarato nel luglio 2014, della plurititolata società “Mens Sana Basket Siena”. Infatti, l'inchiesta “Time out”, conclusasi dopo quattro anni nel marzo 2016, ha contestato il delitto ex art. 416 c.p. all'ex presidente del club senese, Ferdinando Minucci, *“accusato di essere stato tra i capi e i promotori dell'associazione a delinquere secondo l'accusa che gli imputa di avere ideato e costituito l'associazione, gestito gli affari della medesima, dato ordini agli associati, amministrato la Mens Sana Basket seguendone le diverse operazioni economiche, stabilendo la suddivisione delle provviste create grazie alle fatturazioni per operazioni inesistenti. Il complesso meccanismo fraudolento - messo in atto dall'associazione - consentiva, attraverso il pagamento in nero anche su conti esteri e false fatturazioni, di remunerare i giocatori, alterare i bilanci e trarre profitto personale”*<sup>250</sup>.

Le considerazioni di cui sopra inducono dunque a ritenere le società sportive come dei terreni fertili sui quali innestare le attività di associazioni criminali. Ne consegue che l'introduzione dell'art. 24 *ter* nel D.Lgs. 231/2001 potrebbe

---

<sup>249</sup> Appare significativo il caso del Potenza Calcio, società di Lega Pro nelle stagioni 2007/2008 e 2008/2009 durante le quali l'ex presidente Giuseppe Postiglione si è reso soggetto attivo, secondo l'accusa della Procura di Potenza, *“di un ampio e articolato giro di scommesse sportive illecite supportato da minacce in campo e fuori”*. Nel febbraio 2016, il Gup del Tribunale di Potenza ha disposto il rinvio a giudizio di Postiglione e altre nove persone con l'accusa di associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, truffa, usura. *Potenza, calcio, scommesse e violenza. Dieci rinviati a giudizio*, articolo pubblicato il 19 febbraio 2016, in [www.basilicata.basilicata24.it](http://www.basilicata.basilicata24.it). Sul punto, R. CANTONE e G. DI FEO, *Perché il calcio è diventato lo sport più amato dalle mafie – Football clan*, BUR Rizzoli, Milano, ottobre 2014, pag. 138 – 152.

<sup>250</sup> C. LAMORTE, *Time out. Mens Sana, 14 indagati e 33 capi di imputazione. Per Minucci & co. l'accusa di associazione a delinquere*, articolo pubblicato il 18 marzo 2016, in [www.agenziaimpress.it](http://www.agenziaimpress.it). Insieme all'ex presidente della Mens Sana Basket, anche l'ex segretaria generale e l'ex direttore sportivo della società senese sono stati indagati per il reato di associazione a delinquere.

orientare le società sportive ad uno sviluppo dei sistemi di controllo preventivi idonei ad evitare la formazione di siffatti gruppi criminali, quantomeno all'interno delle società stesse, in considerazione dell'obiettivo difficoltà, per l'ente, di mappare come area a rischio-reato (e, di conseguenza, di predisporre adeguati protocolli di gestione del rischio - reato) tutti quei settori ove il club intrattiene rapporti con soggetti esterni<sup>251</sup>.

### **7.3. I reati di *market abuse* integrabili dalle tre società di calcio quotate**

Il decreto legge 20 settembre 1996, n. 485 ha permesso alle società sportive di perseguire lo scopo di lucro (precedentemente oggetto di divieto da parte dell'art. 10, comma 2, L. 91/1981), consentendo in tal modo il loro accesso ai mercati regolamentati<sup>252</sup>.

Tuttavia, le uniche società sportive che decisero di quotarsi sono stati tre club calcistici: la S.S. Lazio S.p.A. nel 1998, l'A.S. Roma S.p.A. nel 2000 e la Juventus F.C. S.p.A. nel 2001<sup>253</sup>.

Nei confronti di tali sodalizi, l'entrata in vigore dell'art. 25 *sexies*, D.Lgs. 231/2001<sup>254</sup> genera, all'interno degli stessi, aree sensibili ove il rischio di

---

<sup>251</sup> M. PANSARELLA, op. cit., pag. 219.

<sup>252</sup> Il decreto legge 485/1996 è Pubblicato in *G.U.* 21 settembre 1996, n. 222, e convertito in legge 18 novembre 1996, n. 586. L'intento del Legislatore era di permettere alle società sportive di ricorrere alla raccolta del capitale di rischio tra il pubblico dei risparmiatori mediante lo svolgimento di attività economiche, quali ad es. la vendita dei diritti televisivi, la vendita di prodotti legati al *merchandising*, la sponsorizzazione di spettacoli, che diversificasse gli ambiti operativi e i ricavi delle società operative, tradizionalmente legati al settore delle competizioni agonistiche. D. REGOLI, *Società sportive e quotazione*, in *Rivista di Diritto Societario*, n. 2, 2008, pag. 338.

<sup>253</sup> D. REGOLI, op. cit.

<sup>254</sup> Inserito dall'art. 9 comma 3, L. 62/2005. Art. 25 *sexies*, D.Lgs. 231/2001: "1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al

commissione dei reati di abuso di mercato può rivelarsi particolarmente insidioso.

A tal riguardo, la gestione delle notizie divulgate all'esterno (Borsa Italiana, Consob, Figc, azionisti, giornalisti, ecc.), delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli strumenti finanziari rappresentano aree a rischio - reato che i club devono considerare al momento della predisposizione di adeguati presidi, all'interno dei propri modelli organizzativi<sup>255</sup>.

Per quanto concerne l'eventuale diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli azionari, *“la Consob ha raccomandato la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni sulle trattative del c.d. calciomercato, al fine di non originare asimmetrie nella diffusione di notizie, e, soprattutto, ha esortato le società calcistiche a rilasciare dichiarazioni solo dopo che i vari accordi siano stati definiti, poiché si tratta di notizie che possono incidere sull'andamento dei titoli”*<sup>256</sup>.

Infatti, si sostiene che l'andamento delle azioni del club, quotato sul mercato, sia strettamente legato anche ai risultati sportivi dello stesso; in questo modo la cessione di un determinato calciatore, potendo minare la competitività di una società a livello sportivo, potrebbe provocare un effetto distorto sul prezzo dei titoli azionari<sup>257</sup>.

---

*comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.”*

<sup>255</sup>M. IPPOLITO, op. cit., pag. 60.

<sup>256</sup>Comunicazione della Consob DME/6027054 del 28 marzo 2006, in materia di informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti (cfr. punto 27), tratta da D. REGOLI, op.cit.. In tal senso, la Juventus F.C. S.p.A. ha previsto, all'interno della parte speciale del proprio Modello di organizzazione, dei principi di comportamento in linea con quanto raccomandato dalla Consob: *“Sia gli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Juventus in via diretta, sia i consulenti, i fornitori e i partner in forza di apposite clausole contrattuali (...), dovranno rispettare quanto evidenziato da Consob con riferimento alle società calcistiche che raccomanda di usare la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in relazione alle trattative di calcio-mercato al fine di non creare asimmetrie nella diffusione delle notizie, data la notevole attenzione da parte degli organi di informazione”*.

<sup>257</sup>D. REGOLI, op. cit.

Onde evitare determinate condotte illecite, i modelli di organizzazione e gestione dei club quotati dovrebbero prevedere direttive e procedure dettagliate sulla circolazione delle informazioni, oltre che individuare un soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti. Inoltre si potrebbe istituire un'*Insider List* nella quale siano iscritti i soggetti che abbiano accesso, permanentemente ovvero occasionalmente, alle informazioni privilegiate della società quotata<sup>258</sup>.

Inoltre, dovrebbe essere monitorata la gestione e il controllo delle informazioni contenute nel sito internet ufficiale della società e nei siti tematici dedicati esclusivamente agli stessi club.

In tal merito, è rilevante un caso di manipolazione del mercato di tipo informativo che ha riguardato la diffusione di una notizia falsa su una società di calcio<sup>259</sup>.

Nello specifico, un articolo firmato, e comparso su un sito internet dedicato a una società di calcio quotata, rivelava la conclusa cessione del pacchetto di controllo del club, che avrebbe implicato l'obbligo di Opa in capo all'acquirente ad un prezzo maggiore di quello corrente. Tale notizia è stata in seguito prontamente smentita dalla società in questione, nonostante la conferma da parte della rete<sup>260</sup>.

Un ulteriore caso che ha visto interessata una società di calcio quotata riguarda l'acquisto di un pacchetto di azioni della S.S. Lazio S.p.A. da parte di Claudio Lotito, presidente del club laziale. Quest'ultimo, in concorso con Roberto Mezzaroma, è stato condannato, ai sensi dell'art. 185 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano<sup>261</sup>, la cui sentenza è

---

<sup>258</sup>M. IPPOLITO, op. cit.. L'*Insider List* è un registro che, ai sensi del D.Lgs 58/1998, deve essere obbligatoriamente tenuto dalle società quotate.

<sup>259</sup>Relazione annuale della Consob, 2010, pag. 182, in [www.consob.it](http://www.consob.it).

<sup>260</sup>Ibidem.

<sup>261</sup>La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 12 marzo 2012, condannava Lotito, il quale “*in possesso del 29,86% di azioni della S.S Lazio s.p.a, al fine di aggirare*

stata, tuttavia, annullata senza rinvio dalla Cassazione, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei reati di manipolazione del mercato e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza<sup>262</sup>.

Ciò nonostante, alcun procedimento ex D.Lgs. 231/2001 è stato avviato nei confronti della S.S. Lazio<sup>263</sup>, benché Lotito fosse già presidente del consiglio di gestione della società all'epoca dei fatti, e il reato fosse stato integrato nel giugno 2005 quando l'art. 25 *sexies*, D.Lgs. 231/2001 risultava già in vigore<sup>264</sup>.

L'entrata nei mercati regolamentati da parte di Juventus, Lazio e Roma non ha prodotto effetti positivi nei loro confronti a causa delle anomalie tipiche delle società sportive<sup>265</sup>; in aggiunta, tra le possibili ricadute in cui esse

---

*l'obbligo di Opa totalitaria che sarebbe scattato a suo carico a seguito del superamento del 30,00 % di proprietà del capitale, circostanza della quale era pienamente consapevole, poneva in essere operazioni simulate e altri artifici (in concorso col Mezzaroma) – consistenti in un'interposizione fittizia di persona, per effetto della quale Lotito acquistava tramite Mezzaroma attraverso Euromobiliare SIM S.p.A., con sede in Milano che riceveva l'ordine tramite CREDEM, un pacchetto di azioni della S.S. Lazio S.p.A. pari a 14,61 % ai blocchi da Capitalia e MCC per il prezzo complessivo di circa € 4.000.000,00 pari ad € 0,40 per azione – concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della S.S. Lazio S.p.A., poiché impedivano che si creassero le condizioni per il lancio dell'Opa che sarebbe stato superiore, con uno scostamento percentuale del 93 % rispetto al prezzo di mercato e cioè pari a € 0,71 per azione anziché € 0,40".*E. COSTABILE, *Lezioni di Diritto del Contenzioso dell'Impresa*, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia, A.A. 2013-2014.

<sup>262</sup>Cassazione penale, sez. V, 4 luglio 2013, n. 51897, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>263</sup>Presumibilmente si è ritenuto che Lotito avesse agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ai sensi dell'art. 5 comma 2, D.Lgs. 231/2001, che esclude la responsabilità dell'ente nelle suddette situazioni.

<sup>264</sup>Il pacchetto di azioni - oggetto materiale del reato - “veniva acquistato il 30 giugno 2005 dal Mezzaroma, che il 31 ottobre 2006, le rivendeva al Lotito, il quale, in virtù della posizione dominante così acquisita, lanciava l'Opa (offerta pubblica di acquisto) obbligatoria il 3 novembre 2006 al prezzo di € 0,40 Euro ad azione”. Cassazione penale, sez. V, 4 luglio 2013, n. 51897, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

La legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 *sexies* nel D.Lgs. 231/2001, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005.

<sup>265</sup>Tra le anomalie tipiche si può rammentare: “*in primis, quella della loro valutazione economico-patrimoniale che, come risaputo, è direttamente influenzata dalla notorietà del sodalizio sportivo e dai risultati da questo conseguiti, e poi a seguire quella della difficile determinabilità del valore del principale asset di queste società,*

potrebbero incorrere, s'innesta l'eventualità di condotte di *market abuse* da parte di propri dipendenti che potrebbero quindi impegnare la stessa società in forza del D.Lgs. 231/2001, qualora non sia stato predisposto ed attuato un efficace modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di cui sopra.

#### **7.4. I delitti commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

La L. 3 agosto 2007, n. 123, introducendo nella parte speciale del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies*, rubricato “*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”<sup>266</sup>, ha ampliato la responsabilità delle società ai suddetti reati colposi commessi in violazione di norme antinfortunistiche.

Tale innovazione inerisce ad un settore alquanto sensibile all'interno degli enti<sup>267</sup>, tra i quali sono annoverate altresì le società sportive, soprattutto nelle vesti di organizzatrici di competizioni sportive e gestrici degli impianti

---

ovvero degli atleti il cui valore è inevitabilmente legato al loro rendimento”. D. REGOLI, op. cit., pag. 339.

<sup>266</sup> Art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001: “1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. (...)”.

<sup>267</sup> Tale assunto è accreditato sia da autorevole dottrina (cfr. M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del D.Lgs. 231/2001*, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2008, pag. 119) sia da dati statistici relativi a Paesi, quali Francia e Belgio, in cui la responsabilità degli enti, per i reati colposi in violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro, è in vigore da tempo; in Belgio, ad esempio, si documenta che su 381 procedimenti nei confronti di enti e società, il 46,7 % rileva reati commessi in violazione di norme antinfortunistiche, il 13,5 % il diritto fiscale, il 7,7 % il diritto commerciale. Questa statistica è riportata da G. ZANALDA, *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4/2007, pag. 98.

sportivi.

In relazione ai tratti peculiari di tali fattispecie colpose, il loro inserimento nell'alveo dei reati-presupposto può creare problemi di compatibilità con il criterio di imputazione oggettiva delineato dalla parte generale del D.Lgs. 231/2001 all'art. 5.

Infatti, l'art. 5, D.Lgs. 231/2001 presuppone che l'ente sia responsabile dei reati-presupposto commessi «*nel suo interesse o a suo vantaggio*». «*La declinazione di tali categorie (interesse e vantaggio) nel sottosistema dei reati colposi pone, sul piano generale ed astratto, il problema della compatibilità concettuale tra illeciti caratterizzati dalla non volontà dell'evento e il loro finalismo, imposto normativamente dalla formula interesse o vantaggio dell'ente*»<sup>268</sup>.

Nonostante il dettato legislativo non si esprima al riguardo, l'orientamento maggioritario tende ad associare i requisiti dell'interesse e del vantaggio alla infrazione cautelare delle norme in materia di sicurezza sul lavoro<sup>269</sup>.

A proposito del criterio del vantaggio, è plausibile che alcuni soggetti appartenenti ad una società, pur non volendo l'evento finale della morte o delle lesioni della vittima, violino delle normative antinfortunistiche allo scopo di procurare all'ente un vantaggio prospettabile in un rilevante risparmio di spese o di tempo. In tal senso, il vantaggio, inteso come utilità patrimoniale individuabile *ex post*, si rivela riconducibile alla condotta costitutiva del reato (e non all'evento) e pertanto conciliabile con la disciplina generale<sup>270</sup>.

In merito alla nozione d'interesse si prospettano invece maggiori difficoltà.

Una soluzione compatibile con il dettato del D.Lgs. 231/2001 sarebbe quella

---

<sup>268</sup> P. IELO, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2008, pag. 58.

<sup>269</sup> D. PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. e proc. pen.*, 2002, pag. 426.

<sup>270</sup> A. ASTROLOGO, *op. cit.*, pag. 929.



di intendere l'interesse in senso oggettivo e non più in quello soggettivo; perciò ne conseguirebbe che, come il vantaggio, l'interesse sarebbe associabile alla condotta costitutiva del reato e rilevabile *ex post*<sup>271</sup>.

In linea con tale impostazione si inserisce una sentenza della Corte di Appello di Brescia affermando che: “*soluzione convincente sembra essere quella che, per dare un plausibile senso alla norma, intende l'interesse dell'ente in senso non soggettivo ma oggettivo, ossia riferito non alle finalità che presiedono al reato quanto alla condotta del soggetto attivo, in se idonea a produrre un beneficio per l'ente; o secondo alcuni, in senso ancora più estensivo, agganciando l'interesse, ab imo, all'attività nel corso della quale è commesso il reato. Accolta l'una o l'altra opzione, risulta comunque applicabile il disposto dell'art. 5, scelta questa peraltro obbligata dovendosi escludere ogni approccio che, nel postulare l'irriducibilità dei concetti di interesse e vantaggio alla struttura del reato colposo, si risolva in una inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 25 septies*”<sup>272</sup>.

In merito a problematiche circa il criterio di imputazione oggettiva del reato all'ente *ex art. 25 septies*, D.Lgs. 231/2001, occorre distinguere le varie figure che, nell'organigramma societario, rivestono funzioni connesse agli obblighi di sicurezza. La classificazione di tali soggetti nelle categorie di apicali o di subordinati si rivela infatti indispensabile ai fini della configurabilità della prova liberatoria richiesta all'ente dal D.Lgs. 231/2001 che, nelle ipotesi di reato commesso dagli organi apicali, presuppone oltre all'adozione e

---

<sup>271</sup> L'interesse in senso soggettivo è valutabile *ex ante* e di conseguenza distinto dal vantaggio, rilevabile *ex post*. A tal proposito, si ripresenta l'annosa alternativa riguardo al significato dei concetti di interesse e vantaggio, ovvero se possano essere considerati un'endiadi o se debbano costituire due concetti autonomi e diversi. Sul punto, F. VIGNOLI, *Societas puniri non potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2004, pag. 909, riguardo alla tesi che le considera due nozioni distinte; G. DE VERO, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2003, pag. 727 valuta i due concetti come un'endiadi.

<sup>272</sup> Corte di Appello di Brescia, sez. II penale, sentenza del 21 dicembre 2011, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it).

all'efficace attuazione dei modelli organizzativi, anche la fraudolenta elusione di detti modelli<sup>273</sup>.

Il datore di lavoro è compreso certamente tra i soggetti apicali *ex art. 5 comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 231/2001 in forza della titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore o della responsabilità dell'organizzazione dell'impresa fondata sui propri poteri decisionali e di spesa<sup>274</sup>.

In ragione a necessità di natura organizzativa legate alle dimensioni dell'ente, il datore di lavoro può inoltre delegare, in base all'art. 16, D.Lgs. 81/2008, delle funzioni in materia di sicurezza ad una persona appositamente incaricata<sup>275</sup>; tuttavia, il datore di lavoro non è esonerato da obblighi di vigilanza in merito alla corretta esecuzione delle funzioni trasmesse al delegato<sup>276</sup>. Quest'ultima considerazione vale ad ammettere l'inclusione del suddetto delegato nella categoria dei sottoposti di cui all'art. 5 comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

Sotto la categoria dei sottoposti *ex art. 5, lett. b)* D.Lgs. 231/2001 possono

---

<sup>273</sup> P. IELO, *op. cit.*, pag. 61. Lo stesso autore osserva che la condizione dell'elusione fraudolenta dei modelli, senza dubbio compatibile con i reati dolosi, *“pare essere strutturalmente irriducibile a una dimensione della colpevolezza caratterizzata dall'assenza della volontà dell'evento, com'è nei reati colposi”*. Le soluzioni adottabili nei casi di reati colposi *ex art. 25 septies*, D.Lgs. 231/2001 commessi da apicali sono due: reputare impossibile per l'ente di avvalersi della prova liberatoria di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001, oppure considerare, quale unico presupposto ai fini dell'esimente, esclusivamente l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi, senza dunque richiedere l'elusione fraudolenta dei citati modelli.

<sup>274</sup> Cfr. art. 2 comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008: *“Si intende per «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (...)”*.

<sup>275</sup> L. MUSUMARRA, *La gestione della sicurezza negli impianti sportivi*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2/2014, pag. 114. L'art. 16, D.Lgs. 81/2008 enuclea i limiti e le condizioni della delega di funzioni.

<sup>276</sup> Cfr. art. 16 comma 3, D.Lgs. 81/2008: *“La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4.”*.

rientrarvi altresì il lavoratore e il medico competente, in quanto entrambi titolari di obblighi di eteroprotezione.

L'art. 20 comma 1, D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il lavoratore “*deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni*”; inoltre il comma seguente prescrive per il lavoratore degli obblighi specifici, alcuni dei quali volti a tutelare la sicurezza altrui<sup>277</sup>.

Allo stesso tempo, il medico competente è chiamato a osservare dei doveri di tutela e prevenzione antinfortunistica, poiché egli ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. Nello svolgimento del suo incarico il medico è titolare di diversi obblighi di eteroprotezione che, nel caso fossero infranti in occasione della commissione di un reato-presupposto, potrebbero provocare la responsabilità dell'ente<sup>278</sup>.

Occorre tuttavia precisare che l'ente può essere senza dubbio responsabile del reato-presupposto commesso dal medico qualora intervenga un rapporto di lavoro subordinato tra l'ente – datore di lavoro e il medico. Si pongono dubbi invece nelle ipotesi in cui, all'interno di una società, la funzione di sorveglianza sanitaria sia esercitata da collaboratori esterni; l'orientamento maggioritario sostiene al riguardo che, per potere ammettere la responsabilità dell'ente ex art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001, sia necessaria l'esistenza in concreto di rapporti di direzione o vigilanza di siffatti collaboratori con gli organi societari apicali<sup>279</sup>.

Per quanto riguarda l'eventuale ascrizione dell'art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001 alle società sportive, il Testo unico della sicurezza del lavoro, emanato con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allo scopo di riordinare e

---

<sup>277</sup> P. IELO, op. cit., pag. 63.

<sup>278</sup> Cfr. art. 2, comma 1 lett. h), D.Lgs. 81/2008; art. 25, D.Lgs. 81/2008 “*Obblighi del medico competente*”.

<sup>279</sup> P. IELO, op. cit., pag. 64. Sul punto, O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, pag. 58.

uniformare tutta la legislazione nel tema della sicurezza sul lavoro, si applica in tutti gli ambiti di attività pubblici e privati.

Ne consegue che le società sportive, quali datori di lavoro e titolari dell'impianto sportivo<sup>280</sup>, ossia il luogo preposto per lo svolgimento di attività sportiva in condizioni di igiene e di sicurezza per tutti gli utenti, sono vincolate ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, onde evitare di vedersi addebitata la responsabilità amministrativa dipendente da reato ex D.Lgs. 231/2001. Le dette disposizioni sono infatti ritenute *“obbligatorie per qualsiasi organizzazione lavorativa, industriale, agricola, commerciale, amministrativa, scolastica, culturale o ricreativa, a prescindere dalle dimensioni della stessa e dalla maggiore o minore intensità dei rischi”*<sup>281</sup>.

In particolare, gli impianti sportivi sono spazi nei quali gli utenti (atleti, personale addetto, spettatori) possono incorrere in infortuni e danni legati all'organizzazione dell'attività sportiva.

A tal riguardo, la società deve individuare tutti i pericoli derivanti dall'organizzazione della suddetta attività nei propri impianti, e redigere, in conformità ai dettami del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione del Rischio, che mira a prevenire ogni forma di rischio nello svolgimento della pratica sportiva<sup>282</sup>.

Inoltre, l'art. 15, D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro - la società sportiva - debba: eseguire un'attività di informazione e formazione dei dipendenti sulla gestione della sicurezza; prevedere delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso e di lotta antincendio<sup>283</sup>; istituire un obbligatorio controllo sanitario, ed altri specifici obblighi<sup>284</sup>.

---

<sup>280</sup> Le società sportive sono, di regola, utilizzatrici dei propri impianti sportivi in virtù di una gestione convenzionata.

<sup>281</sup> L. MUSUMARRA, op. cit., pag. 107.

<sup>282</sup> M. IPPOLITO, op. cit., pag. 61.

<sup>283</sup> Cfr. art. 19 del Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 recante *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”*, in [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

<sup>284</sup> L. MUSUMARRA, op. cit., pag. 111.

L'adempimento degli obblighi di cui sopra e la prevenzione dei reati ex art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001 devono essere assicurati mediante l'adozione, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, di modelli organizzativi e di gestione che possono acquisire efficacia esimente della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001<sup>285</sup>.

Per quanto concerne i soggetti che, nell'ambito di una società sportiva, possono impegnare la stessa attraverso la commissione dei reati colposi ex art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001, in primo luogo il presidente della società ovvero il delegato designato dal consiglio direttivo, o il socio nominato dall'assemblea dei soci rivestono il ruolo di datori di lavoro<sup>286</sup>, e sono dunque annoverabili tra i soggetti apicali di cui all'art. 5 comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001<sup>287</sup>.

In secondo luogo, come anticipato nel terzo paragrafo del capitolo primo, i tesserati (ovvero gli atleti e gli allenatori *in primis*) possono ricoprire le funzioni di sottoposti, come anche i medici competenti.

In merito alla figura del medico competente, si è già evidenziato come il rapporto di lavoro subordinato che eventualmente intercorra tra questo e l'ente, possa qualificare il primo quale sottoposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le società sportive, oltre a contemplare nel proprio organigramma societario la specifica figura del medico sociale, possono prevedere che i propri atleti ottengano la certificazione di idoneità sportiva presso strutture esterne al club ed anche alla rispettiva Federazione Nazionale. In quest'ultimo caso risulta necessario, ai fini dell'esistenza della responsabilità dell'ente, stabilire se l'ente di appartenenza eserciti in concreto funzioni di direzione e vigilanza

---

<sup>285</sup> Il contenuto dei modelli in questione sarà oggetto del capitolo susseguente.

<sup>286</sup> G. GAETANI e A. TONUZZO, *Convegno sicurezza sul lavoro: la situazione delle attività sportive a cinque anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008*, Torino, il 18 giugno 2013, in [www.provincia.torino.gov.it](http://www.provincia.torino.gov.it).

<sup>287</sup> Allo stesso modo i dirigenti dei club sono considerabili soggetti apicali in base alle funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione rivestite all'interno della società.

nei confronti del medico operante nel centro medico esterno alla società, qualora quest'ultimo ponga in essere uno dei reati colposi stabiliti dall'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo, è significativo il fatto su cui si basa la sentenza 38154/2009 della Cassazione penale: la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta dai giudici di merito alla Figc circa la responsabilità civile ex artt. 1228 e 2049 c.c., collegata alla accertata responsabilità penale del medico specialista di un centro medico esterno alla Figc, per la morte di un giovane calciatore di una squadra dilettantistica durante una partita ufficiale. Il medico è stato condannato dai giudici di merito per il delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p. poiché l'atleta era stato tesserato dalla Figc *“sulla base di una certificazione di idoneità sportiva rilasciata dal medico che, colposamente, non aveva diagnosticato una cardiomiopatia ipertrofica congenita, patologia che non consente la pratica sportiva”*, e che ha poi provocato la morte dell'atleta<sup>288</sup>.

I Giudici di legittimità hanno poi confermato sia la condanna penale del medico, sia la condanna al risarcimento dovuto dalla Figc, che è stata, in questo caso, considerata un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato che avrebbe dovuto verificare in via diretta e successiva, attraverso un controllo effettuato dai medici interni alla Figc, l'esito della certificazione rilasciata dal centro medico esterno. Nella stessa direzione si allinea una massima tratta dalla medesima sentenza della Corte, affermando che *“la prassi di delegare a medici esterni la funzione statutaria della Federcalcio di tutelare gli atleti dilettanti sotto l'aspetto medico-sportivo comporta la responsabilità della F.I.G.C. per il fatto illecito colposamente provocato dalla condotta negligente del medico esterno, che*

---

<sup>288</sup> R. STINCARDINI e A. PISCINI, *La responsabilità delle federazioni sportive nazionali per erronea certificazione dell'idoneità sportiva rilasciata presso strutture sanitarie esterne all'atleta dilettante - nota a Cassazione 29 settembre 2009 n. 38154* -, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1/2010, pag. 96.

*ha posto in essere accertamenti sanitari errati, perché negligenemente eseguiti*”<sup>289</sup>.

La Federazione sportiva e il club in cui militava il calciatore non sono stati perseguiti ai sensi dell'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001, poiché i fatti in questione si riferivano al 1999, quando non era ancora entrata in vigore la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001; tuttavia, sono stati evidenziati sia i rischi in tema di controlli sanitari nell'ambito dell'attività sportiva, sia i primi segnali di un orientamento giurisprudenziale che potrebbe portare le stesse FSN, oltre che i club, a rispondere non solo di responsabilità civile, ma anche di responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti.

In relazione alla figura del lavoratore (atleta, allenatore, personale addetto) di una società sportiva che può commettere un reato colposo ex art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001, è significativo un caso in cui l'allenatore di un club è stato condannato per omicidio colposo per la morte di un calciatore che, *“recatosi sul campo di allenamento, dopo essersi appeso alla traversa di una porta del peso di circa 200 kg non ancorata al suolo, e dopo essersi dondolato un paio di volte, fu coinvolto dalla caduta della porta, la cui traversa gli rimbalzò due volte sul capo, provocandogli una grave trauma, da cui derivò il decesso*”<sup>290</sup>.

In questa occasione, i Giudici di legittimità hanno stimato che l'unico responsabile dell'evento fosse l'allenatore; il rimprovero contestatogli è stato di *“non avere vigilato sull'uso della porta, nel momento in cui era stata spostata dal luogo dove era inutilizzabile, da parte dei ragazzi che si allenavano, consentendo, anche se per colpa, il pericoloso aggrapparsi ad essa da parte della vittima*”<sup>291</sup>. L'allenatore è stato ritenuto titolare di una posizione di garanzia per la quale avrebbe dovuto impedire l'evento, che è

---

<sup>289</sup> Massima correlata alla sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 5 giugno 2009, n. 38154, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>290</sup> Cassazione penale, sez. IV, 24 gennaio 2006, n. 16998, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>291</sup> *Ibidem*.

stato dunque causato, secondo l'interpretazione della Cassazione, sia dalla condotta imprudentemente ripetuta dalla vittima sia dalla condotta omissiva dell'allenatore<sup>292</sup>.

Parimenti alla vicenda riguardante la responsabilità colposa del medico, in questo caso la medesima responsabilità dell'allenatore non ha implicato una condanna dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dal momento che i fatti risalivano al 1998, e dunque antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001<sup>293</sup>.

Da ultimo, la vicenda concernente la morte di due giovani calciatori della Juventus (Alessio Ferramosca e Riccardo Neri), avvenuta nel dicembre 2006, è significativa in merito ai rischi insiti nello svolgimento e nell'organizzazione della pratica sportiva.

Al termine di una sessione di allenamento nel centro sportivo di Vinovo, i due atleti erano in procinto di recuperare dei palloni finiti in un laghetto finalizzato ad irrigare i campi dell'impianto, quando uno dei due è scivolato sul telo di plastica per la raccolta dell'acqua piovana e non è riuscito a risalire, e l'altro, per aiutarlo, è scivolato ugualmente; la temperatura gelida e l'oscurità hanno poi ostacolato la riemersione dei ragazzi che sono morti annegati<sup>294</sup>.

I responsabili dell'accaduto sono stati identificati in quattro funzionari della Juventus (tra cui l'allenatore e il preparatore dei portieri) i quali hanno patteggiato una condanna di un anno e due mesi; l'imputazione è stata di omicidio colposo legato alla violazione di alcune norme della L. 626/1994 in materia di sicurezza sul lavoro<sup>295</sup>.

---

<sup>292</sup> S. CRIMI, *Profili di responsabilità penale del gestore degli impianti sportivi*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, Utet Giuridica, 2009, pag. 365.

<sup>293</sup> C. CUPELLI, *op. cit.*, pag. 5 e 6.

<sup>294</sup> “*Baby calciatori annegati, oltre un milione a testa*”, articolo pubblicato il 12 marzo 2008, in [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it).

<sup>295</sup> *Ibidem*. Al tempo dei fatti in commento, la L. 626/1994 costituiva una delle fonti



La società Juventus ha poi risarcito le famiglie delle vittime attraverso un accordo extraprocessuale, che ha evitato la costituzione in parte civile delle stesse nel processo penale instaurato contro i dipendenti del club torinese<sup>296</sup>. Sotto il punto di vista del D.Lgs. 231/2001, la società non è stata indagata ai sensi dell'art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001 in quanto tale disposizione è stata inserita, nella parte speciale del suddetto decreto, soltanto nel 2007, ed i fatti risalivano al dicembre 2006. Ne consegue che, in applicazione del principio di legalità sancito dall'art. 2, D.Lgs. 231/2001<sup>297</sup>, la Juventus non poteva rispondere dei reati colposi commessi dai propri funzionari poiché, all'epoca dei fatti, gli illeciti in questione non erano ancora previsti quali reati-presupposto dal D.Lgs. 231/2001.

I casi giurisprudenziali esaminati mettono quindi in luce i potenziali rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono verificarsi nella gestione di società sportive.

Spetta poi a queste ultime predisporre, mediante l'attuazione di efficaci modelli di organizzazione e gestione, principi di comportamento e procedure di controllo idonee a prevenire l'integrazione dei delitti previsti all'art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001.

---

legislative più evolute e garantiste in materia di sicurezza sul lavoro; il D.Lgs. 81/2008 ha poi provveduto ad unificare l'intera normativa del settore della tutela antinfortunistica degli ultimi cinquanta anni.

<sup>296</sup> Ibidem.

<sup>297</sup> Art. 2, D.Lgs. 231/2001: “*L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*”.

## Capitolo IV

### I modelli di organizzazione e gestione nelle società sportive

#### 1. Le fondamenta dei modelli organizzativi: i codici etici nelle società sportive

Il D.Lgs. 231/2001 intende incentivare gli enti ad adottare ed attuare efficacemente i modelli organizzativi di cui agli artt. 6 e 7 del decreto medesimo, mediante un sistema che consenta di beneficiare di una causa di esclusione della responsabilità amministrativa dipendente da reato (artt. 6 e 7, D.Lgs. 231/2001), o di una mitigazione della sanzioni pecuniarie (art. 12, D.Lgs. 231/2001), nonché dell'inapplicabilità delle sanzioni interdittive (art. 17, D.Lgs. 231/2001).

Gli elementi costitutivi dei modelli di cui sopra sono indicati tramite disposizioni generali del D.Lgs. 231/2001, che ne tracciano la struttura portante, lasciando alle società l'onere di predisporre specifici protocolli tesi a prevenire l'integrazione di reati nelle aree sensibili<sup>298</sup>.

I protocolli stabiliti dai modelli organizzativi prevedono regole di condotta caratterizzate da “iperdescrittività”, ossia devono risultare “altamente tassativi”, al fine di prevenire la commissione di determinate fattispecie penali<sup>299</sup>.

Diversamente, i codici etici enucleano i principi e i valori che qualificano la cultura di impresa dell'ente, demandata a caratterizzare i comportamenti dei dipendenti, dei fornitori e *partners* della società. Siffatti principi si

---

<sup>298</sup>C. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio – reato*, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi, Giuffrè editore, Milano, 2010, pag. 154.

<sup>299</sup>Ibidem, pag. 186.

materializzano nelle specifiche cautele espresse dai protocolli di gestione del rischio-reato, che devono dunque tramutare le generali prescrizioni dei codici etici in puntuali ed operative misure idonee ad impedire, o quantomeno a limitare, la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001<sup>300</sup>.

Per quanto riguarda la locuzione di codice etico, le Linee Guida di Confindustria lo definiscono come *“un documento ufficiale dell’ente contenente l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, clienti, PA, azionisti, mercato finanziario, eccetera)”*<sup>301</sup>.

I codici etici non si limitano a disporre generiche enunciazioni di principio, ma assolvono altresì una duplice funzione, integrativa e precettiva.

La funzione integrativa è adempiuta dalle disposizioni dei codici etici qualora sussistano dubbi interpretativi ed applicativi in relazione alle situazioni delineate dai protocolli; la funzione precettiva interviene invece quando sussistono delle lacune nei protocolli a causa della loro obiettiva incompletezza<sup>302</sup>.

Prima di esaminare i contenuti minimi dei codici etici, pare opportuno chiarire i rapporti di questi ultimi con i modelli di organizzazione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Un primo orientamento dottrinale tende a considerare il codice etico quale la base fondante dei modelli organizzativi, ritenendolo dunque il presupposto da cui partire per giungere alla redazione del modello<sup>303</sup>.

Secondo altra dottrina, i codici etici e i modelli organizzativi risultano come due gruppi di disposizioni, generali e specifiche, nettamente distinti per

---

<sup>300</sup>Ibidem.

<sup>301</sup>P. GHINI, *Codice etico, protocollo dei protocolli*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2015, pag. 239.

<sup>302</sup>C. PIERAGALLINI, *op. cit.*, pag. 162.

<sup>303</sup>M. ARENA e G. CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano 2007, pag. 237.

natura, contenuto ed efficacia giuridica. In adesione a tale tesi, il codice etico dovrebbe preesistere al modello, sia a livello logico che a livello cronologico, elevandolo dunque a protocollo dei protocolli (ove questi ultimi sarebbero i modelli organizzativi); inoltre, la diversa natura influisce sui dettami del codice, che si limita a prescrivere principi di “deontologia aziendale” e di riferimento, in vista della programmazione del modello organizzativo, il quale è contemplato come la legge interna dell'ente e vincolante i dipendenti dello stesso e tutti gli *stakeholders* che vi entrano in contatto<sup>304</sup>.

In relazione alle scelte adottate dalle società sportive in tema di redazione del codice etico, si registrano alcune varianti.

La Juventus F.C. ha adottato la decisione di allegare il codice etico all'interno del modello organizzativo del club, pubblicando, sul proprio sito internet ufficiale, entrambi i documenti<sup>305</sup>; diversamente, il Napoli Calcio e il Bologna F.C., pur avendo pubblicato i rispettivi codici etici redatti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non hanno reso conoscibili i modelli<sup>306</sup>. La società di Pallacanestro Virtus Roma si è invece dotata di un dettagliato codice etico interno, senza tuttavia rievocare espressamente il D.Lgs. 231/2001<sup>307</sup>.

---

<sup>304</sup>A. SALVATORE, *Il “codice etico”: rapporti con il modello organizzativo nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4/2008, pag. 71.

<sup>305</sup>*“Il Codice Etico e il Modello sono due strumenti complementari e integrati. Il Codice Etico è stato adottato in via autonoma da JUVENTUS con lo scopo di definire i principi di condotta degli affari della Società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori; inoltre tale strumento fornisce agli stessi soggetti informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e commerciale. Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.”*. Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Parte generale, pag. 34, in [www.juventus.com](http://www.juventus.com).

<sup>306</sup>Cfr. i codici etici di S.S. Napoli e Bologna F.C. in [www.sscnapoli.it](http://www.sscnapoli.it) e [www.fc Bologna.it](http://www.fc Bologna.it).

<sup>307</sup>Il codice etico della Pallacanestro Virtus Roma, studiato e realizzato dall'avvocato Luca Pancalli, è suddiviso in determinate sezioni: premessa; destinatari; efficacia del codice; doveri ed obiettivi della società (soprattutto in relazione al settore giovanile); regole di comportamento rivolte a chiunque operi in seno alla società (atleti, tecnici, staff medico). È altresì istituito un Comitato dei Garanti del codice etico incaricato

Preso atto delle diversità organizzative in seno ad alcune società sportive, occorre delineare i contenuti minimi dei codici etici, che sono di norma rispettati anche da parte degli stessi club al momento della loro elaborazione. Infatti, sebbene la tecnica di redazione sia libera, di regola i codici etici contengono determinati punti fondamentali: la premessa che si riferisce agli scopi dell'ente e ai destinatari del codice; i principi etici generali di riferimento, tra i quali dovrebbero ricomprendersi il principio di probità, di onestà e correttezza, di imparzialità, di trasparenza e di fiducia; le regole di comportamento nell'ambito della gestione societaria; le sanzioni disciplinari derivanti dall'inosservanza del codice<sup>308</sup>.

Prendendo come esempio il codice etico approvato dal Consiglio di amministrazione della Juventus F.C. il 9 novembre 2015, occorre esaminarlo circa i punti fondamentali di cui sopra.

In primo luogo, la premessa dichiara che: *“Il primo fondamentale scopo per la Società (Juventus) è dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive. Questa finalità deve essere perseguita promuovendo l’etica sportiva e sapendo conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria tradizione nel rispetto, appunto, dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi. La Juventus ha, inoltre, la finalità di creare valore per gli Azionisti attraverso la valorizzazione del proprio brand, il mantenimento di una organizzazione sportiva di livello tecnico eccellente, lo studio e la realizzazione di progetti di diversificazione di attività. La Juventus aspira, infine, a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi stakeholders, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni*

---

di *“vigilare sul rispetto delle norme in esso previste, e di pronunciarsi sulle violazioni e adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori.”*. Vedi [www.virtusroma.it/la-squadra/codice-etico/](http://www.virtusroma.it/la-squadra/codice-etico/).

<sup>308</sup>F. BIANCHI, *Focus sul codice etico, modalità di redazione e contenuti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2011, pag. 65.

*il cui apporto è richiesto per realizzare i propri obiettivi sociali.*”<sup>309</sup>.

In secondo luogo, i destinatari del codice etico comprendono le seguenti categorie: *“gli azionisti, gli Amministratori, i Sindaci, i calciatori professionisti, il personale tecnico tesserato, i dipendenti ed i collaboratori, anche occasionali, di Juventus, mediatori e procuratori inclusi, nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione ed il controllo di Juventus a prescindere dalla qualifica giuridico – formale. Sono, altresì, destinatari obbligati del Codice i consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative commerciali di Juventus e chiunque svolga attività in nome e per conto di Juventus o sotto il controllo della stessa.*”<sup>310</sup>.

Inoltre, il codice etico della Juventus prevede che i principi generali di riferimento si esplichino nei principi di imparzialità, di probità, di correttezza in caso di potenziali conflitti d'interesse, di trasparenza e completezza dell'informazione<sup>311</sup>.

Infine, le norme di comportamento sono identificabili all'interno di una società sportiva in regole di condotta inerenti all'attività societaria e regole di condotta circa lo svolgimento dell'attività sportiva.

Per quanto concerne le regole di comportamento riguardo all'attività societaria, la Juventus detta alcune disposizioni di carattere generale in merito ai settori ove è probabile la commissione di taluni dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Ad esempio in materia di “Salute, sicurezza sul lavoro e ambiente”, il club *“si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la*

---

<sup>309</sup>Codice etico di Juventus S.p.A., Allegato n. 1, pag. 2, in [www.juventus.com](http://www.juventus.com).

<sup>310</sup>Ibidem, pag. 3.

<sup>311</sup>I suddetti principi sono esplicitati nel codice etico di Juventus S.p.A., Allegato n. 1, pag. 3 ss.

*sicurezza del personale*”<sup>312</sup>.

L'obiettivo della società è dunque di assicurare il massimo livello di sicurezza per coloro che fruiscono dei suoi servizi di intrattenimento sportivo.

Il codice etico stabilisce altresì regole di condotta in ambito di comunicazioni sociali e contabilità, aspetto societario particolarmente a rischio di condotte illecite come si è constatato nel capitolo precedente. In particolare, *“la trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun collaboratore è tenuto ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità”*<sup>313</sup>. Si prevede poi che *“per ogni operazione sia conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire: l’agevole registrazione contabile; l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità; la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi”*<sup>314</sup>.

Le regole di condotta di cui sopra, come quelle relative ad altri settori societari individuati dal codice etico (rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati di insider trading, ed altri), sono integrate e formalizzate mediante specifiche procedure e precetti aziendali contenuti nella parte speciale del modello organizzativo della società, allo scopo di fornire un dettaglio operativo delle stesse norme di comportamento previste nel codice<sup>315</sup>.

Per quanto riguarda le regole di condotta inerenti allo svolgimento dell'attività sportiva, il codice etico della Juventus enuclea alcuni principi atti a contrastare il proliferare di reati quali la frode sportiva (L. 401/1989) e

---

<sup>312</sup>Codice etico di Juventus S.p.A., Allegato n. 1, pag. 6.

<sup>313</sup>Ibidem, pag. 10.

<sup>314</sup>Ibidem.

<sup>315</sup>Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Parti speciali, in [www.juventus.com](http://www.juventus.com).

quelli in materia di doping (L. 376/2000). Infatti, *“la Juventus, i suoi dipendenti e collaboratori, i calciatori e gli altri tesserati e i suoi amministratori si devono astenere dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.”*<sup>316</sup>. Inoltre, i soggetti appena elencati *“si devono attenere scrupolosamente alle norme dettate in materia di lotta al doping e per la salvaguardia della salute fisica e mentale dei calciatori nonché della correttezza delle competizioni sportive. Nessuna tolleranza potrà essere consentita in materia di lotta al doping.”*<sup>317</sup>.

Siffatti principi restano gli unici “strumenti di contrasto e di prevenzione” agli illeciti penali di frode in competizioni sportive e di doping, in quanto questi illeciti non sono inclusi nell'elenco dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001; ne consegue che la Juventus F.C., come ogni altra società sportiva, non è incentivata a predisporre, nei propri modelli organizzativi, adeguate e specifiche procedure idonee a prevenire le fattispecie incriminatrici di frode sportiva ed in materia di doping.

In conclusione, l'adozione da parte delle società sportive di un codice etico che trasmetta valori ed offra garanzie oggettive sulla gestione societaria a tutela degli *stakeholders*, se integrato da un modello organizzativo idoneo a prevenire determinati reati, può costituire un valore aggiunto per i club, sia per quanto riguarda l'immagine sociale di questi, sia in relazione alla concretizzazione degli obiettivi commerciali, sia in merito ad un miglioramento dei risultati sportivi, con una diretta influenza anche a livello economico<sup>318</sup>.

---

<sup>316</sup>Codice etico di Juventus S.p.A., Allegato n.1, pag. 14.

<sup>317</sup>Ibidem.

<sup>318</sup>F. BOF e P. PREVITALI, *Codice etico, modelli organizzativi e responsabilità amministrativa: l'applicazione del D.lgs. 231/2001 alle società di calcio professionistiche*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1/2008, pag. 102.



## 2. Profili critici e modelli organizzativi nell'esperienza delle società sportive

Come già anticipato nel quarto paragrafo del primo capitolo, il D.Lgs. 231/2001 ha differenziato i requisiti necessari per escludere o attenuare la colpa di organizzazione in capo all'ente, a seconda che la fattispecie incriminatrice sia stata posta in essere da un apicale o da una persona sottoposta all'altrui direzione e vigilanza.

In entrambi i casi in cui la condotta dell'apicale o del sottoposto abbia integrato il reato-presupposto, la condizione fondamentale, per beneficiare di esimenti o riduzioni della sanzioni amministrative, ex D.Lgs. 231/2001, è costituita dall'adozione e dall'efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione dei suddetti modelli resta comunque una facoltà ed, al contempo, un onere per gli enti in ambito penale, dal momento che la giurisprudenza è omogenea nell'affermare l'assenza di un'imposizione normativamente sanzionata a carico delle società in merito a tale situazione<sup>319</sup>. È possibile infatti, che un ente reputi più opportuno esimersi dalla predisposizione di un

---

<sup>319</sup>Tribunale di Novara, sentenza del 1 ottobre 2010: *“A ben vedere, la responsabilità amministrativa dell’ente non trova fondamento, in sé, nella mancata adozione e attuazione dei modelli organizzativi, sebbene nella introdotta colpa di organizzazione, di guisa che l’adempimento in questione costituisce una ‘facoltà’ finalizzata ad esonerarsi da tale responsabilità. Vale a dire che l’ente risponde in ragione del nuovo illecito amministrativo stabilito dall’ordinamento e se vuole evitare tale responsabilità deve dimostrare di avere provveduto ad attuare idonei rimedi preventivi nella sua organizzazione interna da cui possono originarsi determinati delitti. Dunque, si tratta di un ‘onere’ da soddisfare, nei termini ritenuti appropriati, nel proprio interesse, essendo rimesso all’ente la scelta di usufruire o meno dell’efficacia ‘scusante’ dei modelli idonei”*. Lo stesso orientamento è seguito dalla sentenza del Tribunale di Milano del 26 giugno 2014: *“L’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire infortuni [...] non è affatto un obbligo imposto dalla legge, ma è piuttosto una circostanza che l’art. 7 della l. 231/2001 prevede come idonea a sollevare la società dalla responsabilità per inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*.

modello organizzativo, assumendosi il rischio che venga commesso un illecito penale da parte di un suo dipendente, con ciò che ne consegue a livello di responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001<sup>320</sup>.

In merito ai modelli organizzativi previsti dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, poc'anzi richiamati in relazione ai reati-presupposto di cui all'art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001, qualche dubbio sorge sulla loro presunta obbligatorietà.

Il dato letterale della disposizione stabilisce che il modello organizzativo “*deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: (omissis)*”<sup>321</sup>. In realtà, l'orientamento maggioritario tende a considerare l'adozione di modelli organizzativi in tema di sicurezza sul lavoro un onere ed una raccomandazione, ma non anche un obbligo imposto dal Legislatore; il riferimento letterale al termine “dovere” sembra, infatti, destinato ad imporre agli enti il rispetto di determinati contenuti obbligatori (previsti dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008) dei modelli organizzativi di cui sopra, al fine di assicurare l'osservanza delle regole cautelari operanti nel settore degli infortuni sul lavoro<sup>322</sup>.

Per quanto concerne il contenuto dei modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si registra una prassi applicativa che tende a ripartire la struttura di tali modelli in una parte generale e in una parte speciale.

La parte generale è finalizzata ad identificare “*la fisionomia istituzionale del modello (definizione di istituti, funzioni, nozioni, principi, di 'generale'*”

---

<sup>320</sup>P. MAGRI e M. DE PAOLIS, *Modelli di organizzazione ed esenzione di responsabilità: aspetti pratici ed operativi*, in *Diritto penale delle società*, a cura di AA.VV., CEDAM, 2016, pag. 876.

<sup>321</sup>Art. 30 comma 1, D.Lgs. 81/2008.

<sup>322</sup>S. BARTOLUCCI, *La metamorfosi normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 T.U. Sicurezza sul lavoro*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2008, pag. 162.

*applicazione*)”<sup>323</sup>. La parte speciale è invece destinata ad individuare le attività a rischio-reato, ed a delineare i tratti principali dei protocolli e delle cautele volte a prevenire il detto rischio; di regola, il contenuto specifico delle cautele è più dettagliatamente descritto in procedure operative che sono rievocate dal modello, ed allegate in documenti a parte<sup>324</sup>.

Solitamente, la parte generale dei modelli organizzativi comprende la descrizione dell'organigramma societario, il codice etico, le attività di informazione e di formazione sul modello, la struttura e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare interno<sup>325</sup>.

La parte speciale annovera, viceversa, l'illustrazione della struttura del D.Lgs. 231/2001 e dei reati-presupposto ivi contenuti, la mappatura delle aree a rischio-reato, i principi generali di comportamento ricavati dal codice etico, le linee essenziali dei protocolli di gestione del rischio-reato<sup>326</sup>.

Prima di considerare i punti di interesse che l'ordinamento sportivo ha riscontrato nell'adozione dei modelli organizzativi da parte delle società sportive, pare, fin da ora, opportuno esaminare la struttura e le peculiarità di un modello predisposto da un sodalizio sportivo quale il Novara Calcio S.p.A.<sup>327</sup>.

Mutuando lo schema di modello organizzativo di cui sopra, il Novara Calcio ha previsto una parte generale e una parte speciale<sup>328</sup>.

---

<sup>323</sup> C. PIERGALLINI, op. cit., pag. 158.

<sup>324</sup> Ibidem.

<sup>325</sup> Ibidem.

<sup>326</sup> Ibidem.

<sup>327</sup> Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 del Novara Calcio S.p.A. in [www.novaracalcio.com/231.pdf](http://www.novaracalcio.com/231.pdf).

<sup>328</sup> *“Il Modello è stato predisposto da Novara Calcio tenendo presenti le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e le Linee Guida elaborate in materia di Confindustria. Inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni provenienti fino ad oggi dalla giurisprudenza in materia. Nella redazione del Modello e nella compiuta analisi dei rischi si è altresì analizzata la storia della Società attraverso le esperienze ritenute rilevanti ai fini della prevenzione del rischio reato.”*, sezione 3.7. La costruzione del Modello di Organizzazione, nel Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 del Novara Calcio S.p.A., pag. 11.

Nella parte generale è presentata, *in primis*, una breve sintesi della storia del club, sia a livello sportivo che a livello di trasformazioni aziendali. In seguito, dopo la presentazione del modello di *governance* e dell'introduzione relativa al D.Lgs. 231/2001, viene dato ampio spazio ai principi generali del codice etico, di cui si è già trattato in precedenza. La parte generale si chiude con la sezione dedicata all'Organismo di Vigilanza e al sistema disciplinare.

Ciò che in questa sede più rileva, risulta la configurazione della parte speciale del modello organizzativo del Novara Calcio.

La parte speciale si apre spiegando il metodo utilizzato ai fini dell'identificazione delle aree maggiormente a rischio-reato, dei processi sensibili e delle relative cautele da osservare in ciascun settore ritenuto potenzialmente a rischio.

Il procedimento di selezione delle aree a rischio-reato consiste, in primo luogo, nella distinzione dei reati-presupposto in tre categorie, le cui definizioni sono state riportate nella premessa del terzo capitolo: “reati peculiari”, “reati comuni”, “reati atipici”<sup>329</sup>.

In secondo luogo, la disamina dei reati-presupposto è strettamente connessa all'analisi dei profili di rischio, la cui probabilità di realizzazione permette di catalogare gli stessi.

A seconda dell'importanza e della gravità del rischio, sono ascrivibili, ad ogni reato-presupposto, in ordine decrescente:

a) un rischio «critico» *“allorquando vi siano processi sensibili importanti e decisivi per l'attività del Novara Calcio che contemplino l'astratta*

---

<sup>329</sup> “I reati “peculiari” sono quelle fattispecie di reato la cui commissione può essere legata alle attività ordinariamente poste in essere dal Novara Calcio. I reati “comuni” sono quei reati che possono trovare possibili aree di compimento nell'ambito dell'attività della società, pur non essendo tipici dell'attività di una compagine calcistica. I reati “atipici” sono quelle fattispecie di reato la cui commissione non può definirsi connessa all'attività del Novara Calcio e la cui realizzazione può derivare soltanto da una distorsione profonda dei processi aziendali a fini diversi rispetto a quelli per i quali sono predeterminati.”. Modello organizzativo del Novara Calcio, pag. 58.

*possibilità di commissione di tali reati, nonché si tratti di ipotesi di illeciti la cui probabilità di accadimento sia alta ed il danno conseguente elevato a tal punto da poter compromettere la sopravvivenza della società”;*

b) un rischio «rilevante» *“allorquando la probabilità di accadimento sia media e si possano verificare eventi in grado di provocare danni all’organizzazione ed alla sua operatività”;* detto rischio risulta *“caratterizzato da un’entità di danno di livello inferiore rispetto al rischio critico, ma che in ogni caso assume importanza perché in grado di porre la società in seria difficoltà”;*

c) un rischio «modesto» *“se la probabilità di accadimento è bassa e presenta probabilità di danni non gravi o di scarsa probabilità di realizzazione”;*

d) un rischio «trascurabile» *“allorquando la probabilità di accadimento attesa l’organizzazione della società e l’attività da essa svolta deve ritenersi rara”*<sup>330</sup>.

In terzo luogo, si è proceduto a distinguere diverse fasi, allo scopo di individuare le aree di rischio, i processi sensibili ed i conseguenti protocolli atti a ricondurre il rischio-reato nell'alveo del rischio «accettabile»<sup>331</sup>. La prima fase, definibile come “Analisi conoscitiva ed acquisizione

---

<sup>330</sup> Ibidem.

<sup>331</sup> *“Nei sistemi di controllo a tutela dei rischi di business viene ritenuto «accettabile» il rischio quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere, ma nell’ambito del D.Lgs. 231/2001 la logica dei costi non può essere l’unica da tenere presente. E’ importante, dunque, definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati”.* Per quanto concerne i reati-presupposto dolosi, la soglia di accettabilità del rischio è rappresentata da un sistema preventivo che possa essere aggirato soltanto fraudolentemente. In relazione, invece, ai reati-presupposto colposi in tema di sicurezza sul lavoro, *“i rischi lavorativi devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti”;* la soglia di accettabilità del rischio è costituita *“dalla realizzazione di una condotta colposa in violazione del Modello di Organizzazione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001 da parte di apposito organismo”.* Modello organizzativo del Novara Calcio, pag. 60.

documentale”, è servita a raccogliere informazioni per comprendere meglio l'organizzazione societaria e i processi aziendali; la seconda fase si è manifestata in interviste e colloqui con i soggetti che rivestono una funzione apicale nel Novara calcio, al fine di constatare le effettività modalità comportamentali realizzate da ciascun soggetto; la terza fase ha avuto per oggetto l'individuazione delle specifiche aree societarie più esposte alla potenziale commissione di reati-presupposto; la quarta ed ultima fase è consistita “*nell'analisi dei processi decisionali e di attuazione delle decisioni e successivamente nell'analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie*”<sup>332</sup>.

Si sono quindi adottati, in relazione ad ogni singola area di rischio, protocolli e procedure finalizzate al contenimento del rischio di reato. Siffatte cautele sono previste sia nella Parte Speciale, sia in allegati contenenti “procedure operative ed istruzioni di lavoro”, facenti parte integrante del modello, e richiamate, frequentemente, nelle varie sezioni riguardanti ciascun settore societario a rischio di reato-presupposto<sup>333</sup>.

A proposito delle suddette sezioni del modello organizzativo del Novara Calcio, si è constatato che “*le più rilevanti, per quel che ci occupa, sono quelle concernenti i reati contro la Pubblica Amministrazione ex artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, i reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25 septies D.Lgs. 231/2001(entrambi gli illeciti catalogati come reati peculiari a rischio critico), e i reati societari ex art. 25 ter (classificati come reati comuni a rischio critico)*”<sup>334</sup>.

---

<sup>332</sup>Ibidem.

<sup>333</sup>“*Anche attraverso tali procedure ed istruzioni di lavoro, infatti, si è inteso adottare un sistema di operatività e di controlli finalizzato, da un lato, al miglioramento delle singole attività migliorandone la qualità e, dall'altro, al contenimento del rischio della commissione di reati*”. Tra le relative misure, può farsi riferimento, ad esempio, alla Procedura Operativa Biglietteria (allegato 14), alla Procedura Operativa Settore Giovanile (allegato 21), all'Istruzione di lavoro Rapporti con gli Arbitri o con le altre Società (allegati 26 e 27). Modello organizzativo del Novara Calcio, pag. 61.

<sup>334</sup>Ibidem.

In merito ai reati contro la Pubblica Amministrazione, il Novara Calcio intrattiene diversi rapporti con la stessa P.A. e con rappresentanti di entità operanti nell'ambito sportivo (Fifa, Uefa, Coni, Figc, Aia, LNP, Co.Vi.Soc.), qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

A titolo esemplificativo, un processo sensibile è stato rinvenuto proprio nei rapporti con la P.A. competente in ambito sportivo, *“in riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l’esercizio dell’attività pubblica in modo tale da renderla difforme rispetto ai dettami normativi”*. Tra le numerose attività individuate, alla cui realizzazione è legato il rischio di commissione di reati ex artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, possono citarsi tra le altre: *“la gestione degli adempimenti in materia sportiva, quali l’iscrizione al campionato nazionale; la gestione dei rapporti con le autorità sanitarie deputate ad effettuare controlli sugli atleti professionisti sia in merito all’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività sportiva sia in merito al rispetto della normativa antidoping”*<sup>335</sup>.

In relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, la norma di riferimento è l'art. 30 D.Lgs. 81/2008 che impone ai modelli organizzativi, di cui al D.Lgs. 231/2001, di adeguarsi ai contenuti obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza).

Oltre a conformarsi ai dettami del D.Lgs. 81/2008, Il Novara Calcio, responsabile della gestione dello stadio “Silvio Piola” di Novara, ove si svolgono gli incontri casalinghi del club piemontese, e del centro sportivo di Novarello, ha elaborato, in data 16 agosto 2011, il “Piano di emergenza e mantenimento di condizioni di sicurezza”, preposto ad identificare le possibili emergenze interne ed esterne, ed a predisporre misure preventive e

---

<sup>335</sup> Modello organizzativo del Novara Calcio, pag. 62 ss.

procedure di emergenza<sup>336</sup>.

Per quanto concerne i reati societari, il modello organizzativo del Novara Calcio, in seguito alla determinazione delle aree sensibili a rischio-reato ed alla fissazione di alcuni principi generali di comportamento, prevede specifici protocolli relativi al bilancio di esercizio. Gli stessi documenti espressivi del bilancio *“devono essere redatti in base alle procedure aziendali, che a loro volta devono: determinare in modo esaustivo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione di dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile mediante un sistema che consenta di conservare la tracciabilità di ogni singolo passaggio e parimenti l’identificazione dei soggetti responsabili dell’inserimento dei dati nel sistema stesso”*<sup>337</sup>.

Analizzato il modello organizzativo di un club calcistico, occorre tuttavia precisare che le società di calcio (ed a maggior ragione, le società esercenti attività sportiva in altre discipline, che ancora oggi, il più delle volte, non dispongono di un modello organizzativo) non si sono allineate, al momento dell’entrata in vigore della predetta normativa, al dettato di cui al D.Lgs. 231/2001, dotandosi quindi di un modello organizzativo.

È servito, invero, l’emergere, nel 2006, del noto scandalo “calciopoli”, per avviare un lento processo di adeguamento, circa la dotazione del modello organizzativo, da parte almeno delle società calcistiche professionistiche.

Nei procedimenti sportivi avviati nei confronti di importanti club di serie A (Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina), risulta, infatti, quale elemento comune ai lodi arbitrali, emessi il 27 ottobre 2006 dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, l’esplicito riferimento al D.Lgs. 231/2001<sup>338</sup>.

---

<sup>336</sup>Ibidem, pag. 84 ss.

<sup>337</sup>Ibidem, pag. 75 ss.

<sup>338</sup>M. CARDIA, *I lodi arbitrali relativi alla vicenda “Calciopoli” e i modelli di organizzazione e controllo ex D.lgs. 231/2001 per le società di calcio*, in La



In particolare, l'Autorità sportiva ha ritenuto che *“la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole nell'assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti”*<sup>339</sup>. Al momento della commissione degli illeciti sportivi (ed anche penali, in certi casi) da parte dei soggetti apicali dei club, questi ultimi non erano muniti di alcuno strumento preventivo idoneo ad evitare la commissione di tali illeciti.

Una delle prime società che si è dotata di un modello organizzativo è stata, nel giugno 2006, la Juventus. Tale iniziativa, insieme alla revoca dei poteri agli amministratori coinvolti nello scandalo, alla sostituzione integrale del consiglio di amministrazione e all'adozione di un codice etico, è stata ritenuta atta ad eliminare o quantomeno attenuare le conseguenze del fatto ed a prevenire la reiterazione di tali illeciti. Per questo motivo, i Giudici sportivi, in virtù dell'applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001<sup>340</sup>, hanno deciso di ridurre l'entità delle sanzioni disciplinari comminate al club torinese<sup>341</sup>.

Sulla scia di tale attenzione dimostrata da soggetti dell'ordinamento sportivo

---

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2007, pag. 59.

<sup>339</sup>Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, lodi arbitrali pronunciati in data 27 ottobre 2006 nei rispettivi procedimenti promossi da A.C. Fiorentina S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., F.C. Juventus S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. contro Figc, in [www.coni.it](http://www.coni.it).

<sup>340</sup>L'art. 11 D.Lgs. 231/2001 stabilisce che le sanzioni vadano commisurate non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente, ma anche all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ha ritenuto necessario, nel caso di specie, *“valorizzare anche ulteriori elementi che attengono al comportamento della società successivamente all'illecito; in particolare, che la Juventus F.C. S.p.A. si è adoperata per eliminare la possibilità di reiterazioni dell'illecito, revocando i poteri agli amministratori coinvolti e sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, adottando un codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi”*.

<sup>341</sup>Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, lodo arbitrale pronunciato in data 27 ottobre 2006 nel procedimento n. 1336 promosso da F.C. Juventus S.p.A. contro Figc, in [www.coni.it](http://www.coni.it).

nei confronti del D.Lgs. 231/2001, la Figc prevede, all'interno del proprio Statuto, una disposizione che prescrive alle società la dotazione di modelli organizzativi: *“Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”*<sup>342</sup>. Inoltre, il codice di giustizia sportiva della Figc contempla tra le diverse circostanze esimenti della responsabilità disciplinare dei club per fatti violenti commessi dai propri sostenitori l’adozione e l’efficace attuazione, prima dei fatti, di *“modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”*<sup>343</sup>.

A proposito dell’ipotizzabile obbligatorietà dei modelli di cui sopra nei

---

<sup>342</sup>Art. 7 comma 5, Statuto Figc, in [www.figc.it](http://www.figc.it); per approfondimenti, M. GRASSANI, *Il nuovo Statuto Figc tra passato e futuro*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 1/2007, pag. 14 ss.

<sup>343</sup>Art. 13 comma 1, lett. a) del codice di giustizia sportiva della Figc. Per considerazioni sul punto, vedi Capitolo primo, paragrafo 4 della presente trattazione.

confronti delle società calcistiche, la dottrina ritiene che siffatto vincolo, in primo luogo, risponderebbe ad una totale istanza di eticizzazione<sup>344</sup>; in secondo luogo, si contribuirebbe ad integrare la dimensione sportiva dei club con la dimensione manageriale, applicando le logiche dei modelli organizzativi, che sono improntate ad *“un'efficace ed efficiente gestione ed un'appropriata strutturazione organizzativa”*<sup>345</sup>; in terzo luogo, si auspica che tale imposizione possa condurre a prevedere, nella normativa sportiva, attenuazioni ed esimenti della responsabilità disciplinare delle società, le quali si siano adeguate alle disposizioni di cui sopra.

Per quanto riguarda i contenuti minimi dei modelli organizzativi ex art. 7 comma 5 dello Statuto Figc, questi si equivalgono, pressoché interamente, con quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001, giungendo a stabilire altresì la nomina di un organismo di garanzia, incaricato di vigilare sul rispetto e l'aggiornamento del modello, e speculari all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001<sup>346</sup>.

La differenza fondamentale tra le due tipologie di modelli è costituita dal fatto che quelli richiamati dal D.Lgs. 231/2001 devono essere idonei a prevenire determinate fattispecie tassative di reati, identificate dallo stesso decreto, mentre quelli indicati dallo Statuto Figc devono essere *“idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni*

---

<sup>344</sup>C. CUPELLI, *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, articolo del 20 dicembre 2013, in *Diritto Penale Contemporaneo*, pag. 14. In merito alla possibilità di rendere obbligatoria la predisposizione dei modelli organizzativi, si è espressa la Lega Calcio di serie A nell'Assemblea di Lega del 20 aprile 2012; la Lega ha infatti deciso di subordinare l'iscrizione al campionato nazionale di calcio della stagione 2013/2014, alla previa adozione del modello organizzativo da parte di ciascun club.

<sup>345</sup>F. BOF e P. PREVITALI, op. cit., pag. 93.

<sup>346</sup>S. ROSSANO, *Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva*, Relazione del Convegno “Le società di calcio alla prova del d.lgs. 231/2001”, 21 aprile 2009, Università Cattolica di Milano

*rapporto*”, in conformità con quanto disposto dall'art. 1 *bis* del Codice di giustizia sportiva della Figc<sup>347</sup>.

Si registra dunque, allo stato, una duplice fonte normativa in tema di modelli organizzativi adottabili dalle società calcistiche in particolare. Alla luce di ciò, pare opportuno che gli organi competenti provvedano a coordinare le due discipline in commento, onde evitare inutili duplicazioni di strutture e procedure all'interno degli organigrammi societari.

### **3. Il controllo della giurisprudenza sull'idoneità e sull'efficace attuazione dei modelli organizzativi**

Ai fini dell'esclusione della responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001 in capo alle società sportive, devono essere rispettate tre condizioni: l'adozione formale del modello organizzativo, la sua efficace attuazione e l'idoneità a prevenire la commissione dei reati-presupposto<sup>348</sup>.

Per quanto concerne il requisito dell'idoneità, il giudice penale deve valutare prettamente il contenuto prescrittivo del modello. A tal riguardo, la giurisprudenza ha frequentemente stimato inidoneo il contenuto di alcuni modelli organizzativi sostanzialmente riprodotti dalle Linee Guida delle associazioni rappresentative degli enti; non è insolita, infatti, l'adozione di *“un modello di mera facciata, dotato di una valenza solo formale”* come affermato dal Tribunale di Napoli, che prescrive altresì che (lo stesso modello) *“deve costituire uno strumento concreto e soprattutto dinamico, idoneo a*

---

<sup>347</sup>Art. 1 *bis* comma 1, codice di giustizia sportiva della Figc, “Doveri e obblighi generali”: *“Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*.

<sup>348</sup>P. MAGRI e M. DE PAOLIS, *op. cit.*, pag. 878.

*conformarsi costantemente con il mutamento della realtà operativa e organizzativa della persona giuridica*”<sup>349</sup>.

Inoltre, la valutazione sull'idoneità si distingue in base al momento in cui il modello è stato adottato rispetto alla commissione del reato-presupposto, sebbene debba precisarsi che tale considerazione non provochi una “*diversità strutturale tra modelli organizzativi a seconda che gli stessi vengano elaborati ex ante ovvero ex post*”<sup>350</sup>.

In una pronuncia del Tribunale di Roma si stabilisce che “*i modelli adottati dopo la commissione del reato devono necessariamente risultare maggiormente incisivi in termini di efficacia dissuasiva e devono valutare in concreto le carenze dell'apparato organizzativo e operativo dell'ente che hanno favorito la perpetrazione dell'illecito*”<sup>351</sup>. Ne consegue che i modelli predisposti *ex post* sono sottoposti ad un giudizio più stringente rispetto a quello dedicato ai modelli *ex ante*; i primi possono dunque essere considerati idonei unicamente quando hanno eliminato ogni situazione di pericolo che ha provocato l'integrazione della fattispecie penalmente rilevante<sup>352</sup>.

A proposito della condizione dell'efficace attuazione, la Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 definisce detto elemento come segue: “*Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l'effettività rappresenta, dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità*”<sup>353</sup>.

L'art. 7 comma 4, D.Lgs. 231/2001, sebbene riferito ai reati posti in essere

---

<sup>349</sup>Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 giugno 2007, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it).

<sup>350</sup>Tribunale di Roma, ordinanza del 4 aprile 2003, in [www.rivista.231.it](http://www.rivista.231.it).

<sup>351</sup>*Ibidem*.

<sup>352</sup>G. AMATO, *Reati di enti: per evitare il pericolo di recidiva può bastare la modifica alla gestione sociale – Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue*, in Guida al diritto, 2003, n. 31, Il Sole 24 Ore, pag. 72.

<sup>353</sup>Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001, paragrafo 3.2.

dai soli sottoposti, enuncia i seguenti requisiti per valutare l'effettività del modello, anche nei casi di fattispecie integrate da apicali<sup>354</sup>: “a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

La valutazione sull'efficacia dei modelli si basa dunque su elementi fattuali concreti, non essendo sufficiente, in questo caso, la mera lettura dei documenti integranti il modello<sup>355</sup>.

In particolare, rileva il caso in cui, ad alcune aziende farmaceutiche (alle quali erano ascritti i reati di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001), venivano contestate gravi carenze organizzative, dovute alla mancata efficacia dei modelli (seppure adottati tempestivamente dagli enti) nel prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione<sup>356</sup>. Le circostanze di fatto su cui si basava l'inefficacia dei modelli erano rappresentate da diversi fattori tra cui la mancanza di un “Responsabile del processo a rischio-reato”, ruolo necessario per assicurare un interlocutore con l'Organismo di Vigilanza; il coinvolgimento dei soli dipendenti circa l'attività di formazione, con esclusione delle figure apicali, che erano, invece, maggiormente esposti al pericolo di porre in essere reati della specie, in forza dell'incarico svolto; l'assenza di un'accurata descrizione “dei risvolti pratico-applicativi dell'attuazione dei modelli, che apparivano nei meri documenti riepilogativi delle aree a rischio, degli obiettivi da perseguire sul piano della formazione, della scoperta degli illeciti e del sistema sanzionatorio”<sup>357</sup>.

In relazione ai tipici modelli organizzativi previsti dall'ordinamento calcistico,

---

<sup>354</sup>P. MAGRI e M. DE PAOLIS, op. cit., pag. 892.

<sup>355</sup>G. GARUTI, *Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei modelli organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2007, pag. 15.

<sup>356</sup>Tribunale di Bari, ordinanza del 18 aprile 2005.

<sup>357</sup>P. MAGRI e M. DE PAOLIS, op. cit., pag. 900.

sono vevoli le stesse considerazioni appena svolte in ordine ai requisiti dell'idoneità e dell'effettività, con l'unica variante dovuta alla circostanza che sono in primo grado il giudice sportivo, ed in secondo grado la Corte di Giustizia Federale, ad operare le rispettive valutazioni sui modelli<sup>358</sup>.

#### **4. L'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6 comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001 prevede la figura di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

La normativa impone (insieme agli altri requisiti di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001) la creazione di tale Organismo di Vigilanza (OdV) in relazione ai reati posti in essere dagli apici, al fine di escludere la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In aggiunta, la prassi registra una tendenza, da parte delle società, di associare la funzione di controllo svolta dall'OdV anche in riferimento ai reati commessi dai sottoposti agli apicali<sup>359</sup>.

L'OdV esercita essenzialmente sia poteri di controllo in merito all'adeguatezza del modello organizzativo di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto, sia poteri di sorveglianza sulla conformità al modello dei comportamenti tenuti da parte di coloro che appartengono alla società, in qualità di soggetti apicali o subordinati<sup>360</sup>.

L'OdV è altresì tenuto a proporre modifiche del modello tese ad un suo costante aggiornamento, dovendo intervenire in diverse situazioni, quali l'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto nel D.Lgs. 231/2001,

---

<sup>358</sup>N. VITIELLO, *Le forme di responsabilità delle società sportive calcistiche: responsabilità pura, oggettiva, presunta ed i modelli organizzativi*, articolo pubblicato in *Diritto dello sport*, il 21 luglio 2011.

<sup>359</sup>C. PIERGALLINI, op. cit., pag. 167.

<sup>360</sup>Ibidem.

rilevanti violazioni del modello, modifiche della struttura societaria e l'evolversi di orientamenti giurisprudenziali<sup>361</sup>. Ulteriore compito si rinviene nella verifica dell'esistenza di necessarie iniziative finalizzate a rendere noto, e sensibilizzare il personale, sulle prescrizioni del modello organizzativo<sup>362</sup>.

Per quanto riguarda i requisiti dell'OdV, questi sono identificabili nell'autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'indipendenza e l'autonomia dei membri dell'OdV si manifestano nel divieto di esercitare poteri impeditivi e gestionali, e nella necessaria assenza di vincoli di condizionamento con i vertici societari<sup>363</sup>.

La professionalità deve intendersi in “*competenze specifiche riguardo alle attività di controllo in materia legale, tecnico-contabile, direzionale e strategico*”<sup>364</sup>.

La continuità d'azione richiede che l'OdV non debba svolgere altre mansioni che non siano quelle di controllo e di sorveglianza, al fine di offrire una costante attività di vigilanza sull'adeguatezza e l'osservanza del modello<sup>365</sup>.

Un profilo complesso è rappresentato dalla composizione dell'OdV.

Le teorie prospettate dalla dottrina hanno condotto alle seguenti alternative: un organo composto unicamente da soggetti interni, o viceversa esterni, oppure una soluzione che veda coesistere entrambe le categorie di soggetti all'interno di un OdV collegiale.

L'opzione che prevedrebbe un organismo composto interamente da soggetti esterni rispetterebbe il principio di indipendenza, ma risulterebbe, allo stesso

---

<sup>361</sup>M. MALAVISI, *Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza*, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2009, pag. 52. Sul punto anche, P. MAGRI e M. DE PAOLIS, op. cit., pag. 882.

<sup>362</sup>Ibidem. Le funzioni e i poteri dell'OdV di una società sportiva sono speculari a quelli indicati generalmente dalla dottrina e vevoli per ogni tipo di ente soggetto all'applicazione del D.Lgs. 231/2001; cfr. Modello organizzativo della F.C. Juventus S.p.A., Parte generale, pag. 17 ss.

<sup>363</sup>C. PIERGALLINI, op. cit. pag. 170.

<sup>364</sup>Ibidem, pag. 173.

<sup>365</sup>M. MALAVISI, op. cit., pag. 55.



tempo, foriero di problematiche pratiche (consistenti, ad esempio, in azioni di controllo tardive inefficaci) dovute alla scarsa conoscenza delle dinamiche societarie<sup>366</sup>. Al contrario, la soluzione totalmente interna soddisferebbe quest'ultima evenienza, ma andrebbe a condizionare l'indipendenza dell'organo, a causa delle inevitabili influenze che proverrebbero dai vertici societari; tale complicazione è ancora più evidente nei casi delle società sportive, e calcistiche soprattutto, ove, ancor più del consiglio di amministrazione, è il presidente-imprenditore il soggetto avente maggiore potere decisionale e ad assumere, in concreto, la gestione societaria<sup>367</sup>.

L'orientamento maggioritario propende quindi per una soluzione mista che veda un bilanciamento tra la presenza di soggetti interni ed esterni, al fine di coniugare i requisiti di indipendenza e di effettività dell'azione di controllo<sup>368</sup>. In merito alla struttura dell'organismo di vigilanza, l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 comprende i commi 4 e 4 *bis*, che sono volti a proporre due possibili alternative riguardo alla composizione dell'OdV.

L'art. 6 comma 4, D.Lgs. 231/2001 stabilisce che negli enti di piccole dimensioni, i compiti di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del modello e di curarne l'aggiornamento, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Tuttavia, si auspica che, in considerazione dei diversi compiti a cui quest'ultimo è chiamato regolarmente ad assolvere, esso si avvalga dell'ausilio di professionisti esterni, ai fini delle periodiche verifiche sul funzionamento del modello<sup>369</sup>.

La *ratio* del comma 4 deve ravvisarsi nelle difficoltà economiche che gli enti di piccole dimensioni potrebbero incontrare nell'adozione di un efficace modello organizzativo e nell'istituzione di un OdV composto da professionisti

---

<sup>366</sup>C. PIERGALLINI, op. cit. pag. 171.

<sup>367</sup>M. CARDIA, op. cit., pag. 66.

<sup>368</sup>C. PIERGALLINI, op. cit. pag. 171.

<sup>369</sup>Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, aggiornate al 31 marzo 2008, pag. 53, in [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it).

esterni. Tale criterio di economicità dovrebbe esser tuttavia bilanciato dalla circostanza che, nella gestione degli enti di cui sopra, siano identificabili un minore numero di aree a rischio-reato rispetto ai casi di enti di dimensioni più rilevanti<sup>370</sup>.

A riguardo della definizione di ente “di piccole dimensioni”, si ritiene che, in ambito sportivo, ci si debba riferire ai club di serie inferiori, per i quali costituirebbe un aggravio eccessivo, la necessaria istituzione di un organismo *ad hoc* per esercitare le funzioni di cui all'art. 6 comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001. Seguendo questa impostazione, occorrerebbe comunque verificare se siffatte società sportive possano essere qualificate come “di piccole dimensioni”, a seconda dell'ipotesi in cui si scelga di preferire la teoria “quantitativa” o quella “qualitativa”. La teoria qualitativa pone come criterio distintivo l'essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale, mentre la teoria quantitativa fa leva su parametri certi, quali il numero di dipendenti, il volume dei ricavi, l'attivo patrimoniale<sup>371</sup>.

L'art. 6 comma 4 *bis*, D.Lgs. 231/2001, introdotto con la L. 12 novembre 2011, n. 183, prevede che “*nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza*”. Tale disposizione è applicabile senza dubbio alle società sportive professionistiche in virtù della L. 91/1981, che impone alle stesse sia la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, sia l'obbligatoria nomina del collegio sindacale in deroga all'art. 2488 c.c.<sup>372</sup>.

La dottrina e la giurisprudenza hanno sollevato perplessità sulla compatibilità del nuovo comma 4 *bis* relativamente ai principali orientamenti, sviluppatisi

---

<sup>370</sup>F. VOLTAN, *Riflessioni sulla nomina dell'organismo di vigilanza anche negli enti di piccole dimensioni*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, intervento dell'ottobre 2015.

<sup>371</sup>Ibidem. Cfr. *Linee Guida di Confindustria*, aggiornate al 31 marzo 2008, pag. 50 ss., in [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it).

<sup>372</sup>Cfr. art. 10. L. 23 marzo 1981, n. 91.

in materia di composizione dell'OdV, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001. Sussistono infatti delle cause ostative all'assegnamento delle funzioni dell'OdV al collegio sindacale che assumerebbe, al contempo, le posizioni di controllore e di controllato, con ciò che ne consegue a livello di efficacia della prevenzione<sup>373</sup>.

In primo luogo, i sindaci potrebbero essere soggetti attivi riguardo ai reati di cui all'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001 (“Reati societari”), motivo per cui i modelli organizzativi devono stabilire cautele idonee a presidiare anche le condotte dei sindaci, che diverrebbero parte dei soggetti su cui l'OdV deve svolgere la propria funzione di sorveglianza<sup>374</sup>.

In secondo luogo, si ritiene che il collegio sindacale non sia caratterizzato dai requisiti di indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti per l'OdV.

L'indipendenza del collegio sindacale è stata già messa in dubbio con le considerazioni di cui sopra intorno alla potenziale veste di soggetti attivi dei sindaci in tema di reati societari; sotto il profilo della professionalità, non paiono sufficienti le univoche competenze dei sindaci stabilite dalla legge, dal momento che all'OdV sono richieste ulteriori capacità in ambito penalistico, dovute al continuo aggiornamento del D.Lgs. 231/2001 in relazione all'elenco dei reati-presupposto; la continuità d'azione non è

---

<sup>373</sup>M. CARDIA, *Legge di stabilità 2012 e D.Lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2012, pag. 126. Sulla inopportunità di affidare allo stesso organo posizioni di controllore e di controllato, si è pronunciato il Tribunale di Torino, sentenza ThyssenKrupp del 15 aprile 2011: “*La Corte ritiene che questa circostanza, di per sé sola, induca a ritenere che il modello adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo, tanto meno in modo efficace, sottolineando che tale organismo deve essere dotato, secondo il citato art. 6, di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”: non è necessario spendere ulteriori parole sulla “autonomia” del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato*”.

<sup>374</sup>M. CARDIA, *Legge di stabilità 2012 e D.Lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza*, pag. 127.

assicurata in quanto il collegio sindacale deve riunirsi per legge almeno una volta ogni novanta giorni<sup>375</sup>.

In terzo luogo, il collegio sindacale e l'OdV svolgono entrambi una funzione di vigilanza, tuttavia il controllo del primo è riferito, in un'ottica più generale, al completo assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, mentre l'OdV è competente esclusivamente circa il controllo sull'adeguatezza del modello organizzativo volto a prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto, rivelandosi dunque un ruolo più specifico del primo. Inoltre il collegio sindacale, in ragione della sua qualifica di mero supervisore dell'attività degli amministratori, può difficilmente esercitare compiti dinamici e proattivi tipici dell'OdV, quali ad es. l'impulso all'aggiornamento del modello organizzativo<sup>376</sup>.

In quarto ed ultimo luogo, non risulta concretamente ipotizzabile il risparmio di spesa paventato dalla *ratio* della riforma, dal momento che i sindaci, che si assumano anche le funzioni dell'OdV, dovranno vedere aumentato il proprio corrispettivo.

In conclusione, pare opportuno affermare che le caratteristiche dell'OdV richieste dal D.Lgs. 231/2001 siano maggiormente rispettate, con l'istituzione di un organismo ad hoc composto sia da professionisti esterni sia da soggetti interni all'ente dotati del medesimo grado di professionalità<sup>377</sup>. A livello di società sportive, tale tendenza è recepita da alcuni club<sup>378</sup>, come la F.C. Juventus S.p.A., che ha previsto, all'interno del proprio OdV, tre membri, di cui due professionisti esterni competenti in materia di responsabilità

---

<sup>375</sup>Ibidem, pag. 128.

<sup>376</sup>Ibidem, pag. 129.

<sup>377</sup>Ibidem, pag. 133.

<sup>378</sup>L'A.F.C. Fiorentina S.p.A. ha individuato per il proprio OdV la seguente composizione collegiale: un amministratore indipendente e non esecutivo; un rappresentante del collegio sindacale; un professionista esterno esperto nella specifica materia e nella materia dei controlli interni. Cfr. Modello organizzativo dell'A.F.C. Fiorentina S.p.A., Parte generale, in [http://it.violachannel.tv/tl\\_files/pdf/vc13/Modello\\_231\\_21\\_12\\_15.pdf](http://it.violachannel.tv/tl_files/pdf/vc13/Modello_231_21_12_15.pdf).

amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ed un professionista interno, avente la qualifica, all'interno dell'organigramma societario, di responsabile Head of Internal Audit<sup>379</sup>.

## **5. L'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza (c.d. *whistleblowing*)**

L'art. 6 comma 2, lett. d), D.Lgs. 231/2001 stabilisce che i modelli organizzativi devono prevedere “*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*”.

Tale vincolo informativo è un presupposto necessario per esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 qualora un proprio soggetto apicale abbia commesso un reato-presupposto; a fronte di tale previsione, alcune società prevedono un sistema di rilevamento delle violazioni volto a far emergere, tramite le segnalazioni dei dipendenti all'Organismo di Vigilanza, le trasgressioni del modello organizzativo<sup>380</sup>.

Alcuni autori ritengono che la disposizione di cui sopra abbia “*gettato il seme del whistleblowing in Italia [...] [a favore] della cultura della prevenzione interna*”<sup>381</sup>.

---

<sup>379</sup>Cfr. Modello organizzativo della F.C. Juventus S.p.A., allegato 4, pag. 25. Per quanto concerne la qualifica di Head of Internal Audit all'interno della F.C. Juventus S.p.A., vedi [www.juventus.com](http://www.juventus.com).

<sup>380</sup>C. PIERGALLINI, op. cit. pag. 165.

<sup>381</sup>G. LIGUORI, *La figura del whistleblower in Italia*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2015, pag. 161. Il *whistleblowing* è un sistema di procedure di segnalazioni anonima introdotto, *in primis*, negli USA con il “*Sarbanes Oxley Act*” e in Gran Bretagna con il “*Public Interest Disclosure*”. In Italia è stata introdotta una prima forma di tutela nei confronti del *whistleblower* operante nelle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il nuovo art. 54 *bis*, D.Lgs. 165/2001, aggiunto per espressa previsione dell'art. 1 comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190: “*Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero*

Secondo dottrina autorevole, il sistema di rilevamento appena citato deve stabilire l'obbligo, per tutti i membri della società (apicali e sottoposti) e per i terzi che vengano in contatto con la stessa (fornitori, clienti, collaboratori), di segnalare le violazioni del modello organizzativo, del codice etico e di ogni altra procedura aziendale, al diretto superiore o all'OdV; in aggiunta, l'omessa segnalazione comporterebbe sanzioni disciplinari in capo al soggetto cosciente della violazione, il quale debba comunque avere la possibilità di eseguire la denuncia in forma anonima, e altresì la garanzia di non incorrere in future ritorsioni o penalizzazioni<sup>382</sup>.

Il Legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare il fenomeno del *whistleblowing*, oltre che nel settore pubblico, anche nel settore privato, ove operano gli enti di cui all'art. 1 D.Lgs. 231/2001, tra i quali sono incluse le società sportive.

Siffatta esigenza è confluita nel disegno di legge n. 2208 del 2016 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*. In relazione al settore privato, il ddl modifica l'art. 6 D.Lgs. 231/2001, aggiungendo i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*.

Il comma 2 *bis* andrebbe a stabilire che i modelli organizzativi debbano

---

*riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni.”*

<sup>382</sup>C. PIERGALLINI, op. cit. pag. 165.

prevedere “a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”<sup>383</sup>.

Vengono poi implementate le garanzie per il segnalante, permettendo di mantenere l'anonimato e la riservatezza dell'informazione nei limiti imposti dalla legge, anche successivamente all'avvenuta denuncia; a tal riguardo, il ddl fissa divieti di ritorsioni o di discriminazioni nei confronti del segnalante, prescrivendo sanzioni disciplinari nei confronti di chi trasgredisce siffatti divieti<sup>384</sup>.

---

<sup>383</sup>Disegno di legge, A.S. n. 2208, presentato al Senato in data 22 gennaio 2016 ed assegnato alla 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 3 maggio 2016, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>384</sup>Cfr. ddl A.S. n. 2208: “Art. 2. (Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato) 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione; e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

La riforma di cui sopra mira quindi ad ampliare le tutele offerte al soggetto in buona fede che osservi l'obbligo di informare l'OdV in merito ad eventuali violazioni del modello organizzativo.

Tale obbligo informativo rinviene la propria *ratio* nell'assicurare un migliore controllo sull'adeguatezza e l'effettività dei modelli, in relazione alla funzione di prevenzione del rischio-reato nelle aree societarie maggiormente sensibili a tale rischio<sup>385</sup>.

In proposito dei contenuti delle informazioni da segnalare al diretto superiore o all'OdV, può essere preso come riferimento il modello organizzativo dell'A.S. Roma S.p.A. che, a titolo esemplificativo, *in primis* contempla “*segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o, comunque, a comportamenti in generale non in linea con le regole di cui al presente Modello*”; in secondo luogo, le informazioni concernenti “*i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001*”; in terzo luogo, “*le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i*

---

*2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».*”

<sup>385</sup>P. IELO, *Compliance programs: natura e funzione nel sistema di responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2006, pag. 111.



*provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni*<sup>386</sup>.

Tali previsioni, sono di regola presenti nei modelli organizzativi delle società sportive, sulla scia di quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria in merito agli obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza<sup>387</sup>.

Per quanto concerne gli obblighi di segnalazione presenti nelle dinamiche di una società sportiva, pare opportuno operare un riferimento all'obbligo di denuncia di illeciti sportivi, in ossequio a quanto disposto dai regolamenti di alcune Federazioni sportive nazionali, quali la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione Italiana Pallacanestro e la Federazione Italiana Pallavolo<sup>388</sup>.

Tale vincolo, presente nell'ordinamento sportivo, è assimilabile all'obbligo informativo di cui sopra in relazione all'oggetto: il segnalante deve infatti essere a conoscenza di fatti, circostanze, eventi che implicino elementi di serietà, tali da potere determinare l'integrazione di un infrazione<sup>389</sup>.

Tuttavia, sussistono molteplici fattori che distinguono le due tipologie di obblighi.

In primo luogo, il destinatario delle segnalazioni è un organo esterno alle

---

<sup>386</sup>Modello organizzativo dell'A.S. Roma S.p.A., Parte generale, pag. 30.

<sup>387</sup>Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, aggiornate al marzo 2014, pag. 68, in [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it).

<sup>388</sup>Cfr. art. 7, comma 7 del codice di giustizia sportiva della Figc: *“I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della Figc”*; art. 45 del regolamento di giustizia della Fip: *“Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva o di illecito sportivo, compresi i tentativi, deve informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, posta celere o corriere, la Procura Federale”*; art. 83 del regolamento giurisdizionale della Fipav: *“L’omessa denuncia degli atti di frode sportiva o di illecito sportivo è punita con la sanzione prevista rispettivamente per i responsabili ridotta della metà”*.

<sup>389</sup>A. CAPUANO, *L’obbligo di tempestiva denuncia nella giustizia sportiva: un’analisi teorico pratica nell’attualità dei casi «Conte» e «Grava – Cannavaro»*, in Riv. Dir. Econ. Sport, 1/2013, pag. 39.

società, ossia la Procura Federale, e non un'entità interna come l'OdV.

In secondo luogo, i soggetti sottoposti agli obblighi di denuncia sono esclusivamente i tesserati, i dirigenti delle società sportive o comunque coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno delle stesse, diversamente da quanto disposto per l'obbligo informativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che è rivolto in generale a tutti gli *stakeholders*.

In terzo luogo, la tipologia di violazioni e la *ratio* sono evidentemente peculiari all'ordinamento sportivo: dette infrazioni si identificano principalmente nell'illecito sportivo (“*Commette illecito sportivo chiunque compia o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a se o ad altri un vantaggio in classifica*”)<sup>390</sup>; la *ratio* consiste nell'esigenza che tutti i soggetti operanti nell'ambito sportivo contribuiscano ed intervengano allo scopo di prevenire e reprimere condotte lesive del regolare andamento della competizione sportiva<sup>391</sup>.

In quarto luogo, le disposizioni federali prevedono, a carico di coloro che non abbiano esercitato tempestivamente l'obbligo di denuncia, le sanzioni disciplinari dell'inibizione dall'attività sportiva e dell'ammenda.

Infine, si può osservare che l'efficacia del *whistleblowing* nelle società sportive è legato all'esistenza di un sistema normativo interno (procedure, protocolli ed istruzioni) idoneo a disciplinare le attività a rischio, ed, al contempo, ad un'esatta informazione degli *stakeholders* in merito alla finalità e al contenuto della segnalazione<sup>392</sup>.

Entrambe le circostanze sopra elencate, se assenti, potrebbero provocare l'ipotesi, particolarmente frequente nel mondo dello sport, in cui il soggetto sottoposto all'obbligo informativo non effettui alcuna segnalazione in quanto

---

<sup>390</sup>Art. 82 comma 1 del regolamento giurisdizionale della Fipav.

<sup>391</sup>A. CAPUANO, op. cit., pag. 38.

<sup>392</sup>“*Il whistleblowing in Italia*”, articolo del febbraio 2016, in [www.portale231.com/il-whistleblowing-in-italia/](http://www.portale231.com/il-whistleblowing-in-italia/).

ritenga incerto che un tale fatto sia contrario alle prassi aziendali o integri un illecito, o ancora, poiché ignori inescusabilmente la vigenza di tale obbligo.

## **6. Nuove iniziative di prevenzione degli illeciti: gli esempi del Novara Calcio e del Genoa C.F.C.**

L'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e controllo può assicurare, alle società sportive, vantaggi sul piano sanzionatorio e, al contempo, instaurare nel mondo dello sport una nuova cultura organizzativa, orientata al rispetto di principi di efficace ed efficiente gestione, quali la trasparenza e la controllabilità dei flussi, la tracciabilità delle attività societarie, la precisa ripartizione di funzioni tra gli organi operativi e gli organi di controllo<sup>393</sup>.

Inoltre, l'affiorare di una cultura manageriale e strategica permette di strutturare, in occasione della costruzione dei modelli organizzativi, le tipiche aree a rischio di reato-presupposto delle società sportive.

In linea con tale modernizzazione dell'organizzazione gestionale societaria, risultano degne di nota, anche in materia di *compliance* 231, specifiche ed autonome iniziative di alcuni club, finalizzate ad implementare e consolidare le procedure di controllo già previste dai rispettivi modelli organizzativi.

Per quanto concerne gli strumenti di contrasto alla frode in competizioni sportive e agli illeciti sportivi, di regola non contemplati dai citati modelli, il Novara calcio ha concluso un accordo di consulenza con Federbet Association Internationale Sans But Lucratif, un organismo di diritto belga competente in tema di controllo del gioco d'azzardo in relazione a competizioni sportive. Siffatto accordo prevede che la società belga vigili sul flusso di scommesse circa le partite del Novara Calcio, e trasmetta i relativi

---

<sup>393</sup>A. ATTANASIO, *Il D.Lgs. 231/2001 e le società di calcio: analisi e prospettive future*, in Riv. Dir. Econ. Sport., 2/2014, pag. 101.

dati al club piemontese, che potrà autonomamente segnalare le eventuali anomalie agli organi competenti, allo scopo, dunque, di prevenire il proliferare di canali illegali di scommesse, spesso oggetto delle attività illecite di associazioni criminali<sup>394</sup>.

Per quanto riguarda l'attività di informazione e formazione del personale di un club in merito ai potenziali rischi di illeciti derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva, risulta innovativo il progetto del Genoa C.F.C., «*Integrity Program*».

Tale iniziativa, avviata nel novembre 2013, a cui hanno partecipato i tesserati del club genoano, è consistita nell'espone, ai diretti interessati, le linee di demarcazione tra condotte lecite ed illecite in ambito sportivo e penale, spiegando il contenuto delle norme disciplinanti gli illeciti sportivi e i reati di *match fixing* ex L. 401/1989 (frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di scommesse), e descrivendo le modalità di identificazione di partite truccate con l'ausilio del Fraud Detection System di Sportradar (società competente sul monitoraggio dei flussi di scommesse), un sofisticato sistema di controllo sulle anomalie delle quote delle principali competizioni sportive<sup>395</sup>.

Il piano di formazione del Genoa si è dimostrato un innovativo strumento di prevenzione che tende a sensibilizzare e accrescere la responsabilizzazione delle funzioni coinvolte nelle aree a rischio di illecito. Nondimeno, iniziative di questo genere devono essere ispirate da criteri di continuità ed intensità; vale a dire, la formazione non deve essere oggetto delle attività di una società sportiva soltanto sporadicamente, ma deve essere parte di un progetto pianificato, aggiornato e reso noto costantemente<sup>396</sup>, anche in considerazione dei frequenti mutamenti dell'organigramma societario e della rosa delle

---

<sup>394</sup>Ibidem, pag. 97.

<sup>395</sup>Ibidem, pag. 99.

<sup>396</sup>C. PIERGALLINI, op. cit., pag. 164.

squadre.

Occorre infine precisare che le attività di informazione e formazione di cui sopra sono complementari all'efficace attuazione del modello organizzativo, che, anche attraverso tali iniziative, non deve costituire un mero adempimento burocratico, ma deve rappresentare uno strumento concreto, operativo, regolarmente aggiornato a seconda delle necessità interne e degli obiettivi, sportivi e commerciali, che i club intendono realizzare<sup>397</sup>.

---

<sup>397</sup>A. ATTANASIO, op. cit., pag. 102.

## **Considerazioni conclusive**

L'indagine compiuta ha messo in luce come le società sportive siano considerabili autonomi centri di imputazione giuridica, ai quali è possibile contestare la commissione di determinati reati.

Negli ultimi anni si sono andati moltiplicando gli scandali giudiziari che hanno scosso il mondo dello sport, minando, in tal modo, sia la passione dei tifosi sia la credibilità dell'intero sistema.

I fattori che contribuiscono al sorgere di tali vicende risultano, in primo luogo, l'ingente circolazione di capitali tra i soggetti parte dell'ordinamento sportivo, che suscita il proliferare di azioni criminali; in secondo luogo, l'assenza di regole e procedure idonee a disciplinare le dinamiche presenti soprattutto nello sport professionistico.

In considerazione dell'inarrestabile sviluppo della dimensione economica e manageriale delle società sportive, pare opportuno porre l'accento sulla necessaria regolamentazione della gestione societaria dei club.

A tal riguardo, il diritto sportivo può essere considerato come una basilare forma di tutela della lealtà e dell'integrità delle competizioni sportive, che vieta specifici comportamenti contrari all'etica dello sport, e ne prescrive le corrispondenti sanzioni. Tuttavia, la normativa settoriale appena citata non sembra essere attualmente sufficiente per impedire il verificarsi di ulteriori illeciti che, oltre a contraddire i suddetti principi di etica sportiva, vadano a ledere interessi penalmente rilevanti.

In questa prospettiva, la precisa attuazione del D.Lgs. 231/2001 deve costituire una delle tappe utili a garantire il corretto funzionamento del sistema-sport.

Nel corso della presente trattazione si è constatato che le società sportive, oltre ad essere soggette al rischio di rispondere dei comportamenti illeciti

posti in essere dai propri tesserati in ambito sportivo, sono potenzialmente responsabili (insieme agli stessi autori materiali del fatto illecito), ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dei reati-presupposto commessi dai propri apicali e sottoposti.

Nell'ottica di restituire credito al mondo dello sport (e soprattutto a quello del calcio, centro, più di altri, del malaffare insito all'interno di alcuni club) e di munirsi degli adeguati strumenti volti ad evitare l'applicazione delle pesanti sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, le società sportive hanno dunque l'onere di predisporre degli efficaci modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione delle fattispecie elencate nel detto decreto.

Volendo limitarsi all'esame letterale del D.Lgs. 231/2001, l'adozione e l'efficace attuazione dei suddetti modelli apporta agli enti considerevoli vantaggi a livello sanzionatorio, quali l'esonero della responsabilità da reato o la riduzione della sanzione pecuniaria, nonché l'esenzione dalla condanna alle sanzioni interdittive *ex art. 9 comma 2*, D.Lgs. 231/2001, che, per le società sportive in particolare, potrebbero provocare consistenti danni a livello sportivo ed economico.

Nondimeno, andando al di là del dato letterale del decreto, potrebbero tradursi, in capo alle società, ulteriori vantaggi, quali una migliore identificazione delle responsabilità e delle relazioni organizzative all'interno della struttura societaria, un'implementazione della vigilanza sulle attività degli organi societari, svolta da un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché una valorizzazione dell'immagine esterna del club, fondata su puntuali principi di integrità etica. L'immagine, all'esterno, di un club professionistico che condivide detti principi, e propenda apertamente per una cultura di legalità, può assumere un'ampia valenza anche in termini di maggiore *appeal* verso le tifoserie, i *media*, gli investitori.

In ogni caso, i modelli organizzativi delle società sportive non devono costituire meri adempimenti burocratici in vista di un'eventuale beneficio

sanzionatorio, bensì devono essere calati pienamente nel preciso ambito merceologico ove opera l'ente. Ciò significa che ai fini della costruzione di un adeguato ed efficiente modello, occorre conoscere sia la specifica struttura organizzativa dell'ente, sia le norme del diritto sportivo.

La fiducia nel mondo dello sport deve essere alimentata, *in primis*, dai comportamenti virtuosi dei suoi stessi principali attori, quali le istituzioni sportive, le società e i tesserati.

Il percorso avviato e che dovrà essere proficuamente proseguito, tramite l'adeguamento delle società sportive alla normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche *ex* D.Lgs. 231/2001, rappresenta, dunque, un'occasione fondamentale per contrastare il proliferare di condotte illecite nell'ambiente dello sport, e concretizza, in sintesi, lo spirito dell'ordinamento giuridico teso comunque alla prevenzione dei fatti-reato.



## Bibliografia

AMARELLI G., *Il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, articolo del 23 maggio 2016, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu).

AMATO G., *Reati di enti: per evitare il pericolo di recidiva può bastare la modifica alla gestione sociale – Con l'eliminazione delle situazioni di rischio le misure cautelari diventano superflue*, in Guida al diritto, 2003, n. 31, Il Sole 24 Ore, pag. 72.

ALBEGGIANI F., voce *Sport* in *Enciclopedia del diritto*, 1990, vol. XLIII, pag. 513 ss.

ARENA M., *Decreto 231 e reati societari: il nuovo art. 25 ter*, pubblicato il 3 giugno 2015, in [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it).

ARENA M. e CASSANO G., *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano 2007, pag. 237.

ASTROLOGO A., *I reati presupposto*, in *Diritto Penale delle società – Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua e L. Luparia, CEDAM, 2016.

ASTROLOGO A., *La responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai reati associativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2016.

ATTANASIO A., *Il D.lgs. 231/2001 e le società di calcio: analisi e prospettive future* in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2/2014.

BARTOLUCCI S., *La metamorfosi normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 T.U. Sicurezza sul lavoro*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2008.

BELLINAZZO M., *Il Governo Renzi vara un disegno di legge contro le frodi sportive. Prevista la confisca dei beni e multe alle società*,

articolo del 5 settembre 2015, in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com).

BELTRANI S., *I nuovi criteri della responsabilità degli enti da reati societari (art. 12, L. 69/2015)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2016.

BELTRANI S., *Il reato di frode sportiva*, in *Cassazione penale*, 5/2008, pag. 2080.

BIANCHI F., *Focus sul codice etico, modalità di redazione e contenuti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2011.

BISOGNO C., *Il lavoro sportivo in Europa*, Tesi di laurea discussa alla facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, A.A. 2003/2004, pag. 33.

BOF F. e PREVITALI P., *Codice etico, modelli organizzativi e responsabilità amministrativa: l'applicazione del D.lgs. 231/2001 alle società di calcio professionistiche*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1/2008.

BOLOGNA A., *L'illecito sportivo nella nuova normativa*, in *Riv. Dir. Sport*, 1990, pag. 146.

BONINI S., *Doping tra sanzione penale e giustizia sportiva: il ruolo discriminante del dolo specifico*, Nota a Tribunale di Torino, 6 luglio 2012 (dep. 3 ottobre 2012), giudice G. Marra, articolo del 15 novembre 2012, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

CANDUCCI A., *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1/2012.

CANTONE R. e DI FEO G., *Football clan – Perché il calcio è diventato lo sport più amato dalle mafie*, BUR Rizzoli, Milano, ottobre 2014.

CANZIO G., CERQUA L. D. e LUPARIA L., *Diritto Penale delle società – Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, CEDAM, 2016.

CAPUANO A., *Il mancato rilascio della Licenza Uefa alla società*

*Parma F.C.: quando il risultato sportivo non è sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo dell'intera stagione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 3/2014.

CAPUANO A., *L'obbligo di tempestiva denuncia nella giustizia sportiva: un'analisi teorico pratica nell'attualità dei casi "Conte" e "Grava – Cannavaro"*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1/2013.

CARDIA M., *I lodi arbitrali relativi alla vicenda "Calciopoli" e i modelli di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 per le società di calcio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2007.

CARDIA M., *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2008.

CARDIA M., *Legge di stabilità 2012 e D.Lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2012.

CATTADORI M., *Società sportive e 231 un connubio indissolubile. La responsabilità degli enti nel diritto sportivo e l'adeguamento delle società sportive alla 231 quale necessità ed opportunità. L'esigenza di un modello bicefalo*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2014.

CAVALLO C., *Falso in bilancio: la responsabilità dell'ente sussiste solo se è provato l'interesse*, articolo del 17 novembre 2015, in [www.studiolegalecavallo.com](http://www.studiolegalecavallo.com).

CERBARA A., *Convegno – Giustizia sportiva e giustizia ordinaria, Il principio del giusto processo e l'applicazione ai procedimenti di giustizia sportiva*, Monza, 27 gennaio 2012.

CHIARAVIGLIO P., *Responsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società: un rapporto problematico*, *Brevi note a Cass. pen., sez. V, sent. 26 settembre 2012 (ud.) – 15 novembre 2012 (dep.) n. 44824.*, articolo del 11 dicembre 2012, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

CONFINDUSTRIA, *Linee Guida per la costruzione dei modelli di*

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, aggiornate al marzo 2014, in [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it).

CORVACCHIOLAN. e FEBBO G., *La gestione delle società sportive nell'era del calcio business*, Cesi Professionale, 2012.

COSTABILE E., *Lezioni di Diritto del Contenzioso dell'Impresa*, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia, A.A. 2013-2014.

CRIMI F., *Il doping autogeno (c.d. autodoping): delitto di adozione e sottoposizione a pratiche mediche dopanti*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, 2009.

CRIMI F., LA ROSA L. e RAVERA C., *Evoluzione normativa in materia di doping dalla L. n. 1099 del 26 ottobre 1971 alla L. n. 376 del 14 dicembre 2000*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, 2009.

CRIMI F. e S., *Gestione delle società sportive e profili penalistici: reati societari, fallimentari e tributari*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, 2009.

CRIMI S., *Il processo Juventus*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, 2009.

CRIMI S., *Profili di responsabilità penale del gestore degli impianti sportivi*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, 2009.

CUOMO A., *Confisca*, articolo del 5 ottobre 2015, in [AltalexPedia](http://AltalexPedia).

CUPELLI C., *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, articolo del 20 dicembre 2013, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

DE VERO G., *I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2003, pag. 727.

DE VIVO A. e GALLUCCI M., *La nuova disciplina del falso in bilancio. Fattispecie, applicabilità, riflessi sulla responsabilità degli enti*, pubblicato il 15 giugno 2015, in [www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it](http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it).

DEL RE G. e F. CASAROLA, *Il fallimento delle società sportive: tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, articolo del 2 luglio 2015, in [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com).

DEMURO I., *La disciplina "speciale" delle società di calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2/2008, parte III.

DI BITONTO M.L., *Le indagini e l'udienza preliminare*, in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010.

DI FRESCO F.P., *La «morte per fallimento» della società. Note a margine di una pronuncia in tema di responsabilità da reato dell'ente*, in *Riv. Pen.*, 2008, pag. 797 ss.

DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010.

DI STEFANO L., *Calciopoli, Pulvirenti a processo. Tutti rinviati a giudizio*, articolo del 7 settembre 2016, in [www.catania.livesicilia.it](http://www.catania.livesicilia.it).

FIDELBO G., *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010.

FIORIO C., *Presunzione di non colpevolezza e onere della prova*, in AODV 231 (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001), articolo pubblicato il 12 novembre 2015, in [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it).

FUX A., *Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza: nel pantheon delle autorità entra anche la FIGC*, in *Cassazione Penale*, 10/2015, pag. 3744.

GAETANI G. e TONUZZO A., *Convegno sicurezza sul lavoro: la situazione delle attività sportive a cinque anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008*, Torino, il 18 giugno 2013, in [www.provincia.torino.gov.it/speciali/2013/sicurezza\\_sport/.../Valutazione\\_rischi.ppt](http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2013/sicurezza_sport/.../Valutazione_rischi.ppt).

GARRAFFA P., *La nuova normativa contro la violenza negli stadi: qualche piccolo passo in avanti e un grosso passo indietro*, articolo del 5 maggio 2015, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

GARUTI G., *Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei modelli organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2007.

GHINI P., *Codice etico, protocollo dei protocolli*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2015.

GRASSANI M., *Come cambia l'illecito sportivo: evoluzione giurisprudenziale del fenomeno più acuto della patologia sportiva*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 3/2006.

GRASSANI M., *Dizionario giuridico dello sport dalla A alla Z*, Bradipolibri, 2008.

GRASSANI M., *Il nuovo Statuto FIGC tra passato e futuro*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1/2007.

GUARDAMAGNA A., *Diritto dello sport - Profili penali*, Utet giuridica, Torino, 2009.

IANNIELLO T., *Frode sportiva e rapporti con il delitto di truffa previsto dal codice penale*, in *Diritto dello sport - Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, 2009.

IANNIELLO T. e G. MERONE, *Esercizio abusivo di giochi e scommesse*, in *Diritto dello sport - Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, 2009.

IELO P., *Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2006.

IELO P., *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2008.

IPPOLITO M., *Le società di calcio professionistiche ed il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001: tra lealtà sportiva e limiti alla responsabilità oggettiva* in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2012.

LAMORTE C., *Time out. Mens Sana, 14 indagati e 33 capi di*

*imputazione. Per Minucci & co. l'accusa di associazione a delinquere*, articolo del 18 marzo 2016, in [www.agenziaimpress.it](http://www.agenziaimpress.it).

LATTANZI G., *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

LIGUORI G., *La figura del whistleblower in Italia*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2015.

MAGRI P. e DE PAOLIS M., *Modelli di organizzazione ed esenzione di responsabilità: aspetti pratici ed operativi*, in *Diritto penale delle società*, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua e L. Luparia, CEDAM, 2016.

MALAVISI M., *Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2009.

MARINO G. e SMACCHIA L., *Dal caso-Parma alla riforma Figc: un nuovo corso per il calcio italiano?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1/2015.

MARZELLA C., *Legalità e sport: viaggio nella legge sul doping*, Atti del Convegno "Legalità e sport", tenutosi a Modena il 24 gennaio 2004, in [www.sportpro.it](http://www.sportpro.it).

MORETTI M. e SILVESTRI P., *L'interesse dell'ente al centro del criterio di imputazione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e compliance nelle società sportive – Commento alla sentenza della Corte di Cassazione 15 ottobre 2012, n. 40380*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2013.

MUSCO E., *I nuovi reati societari*, Giuffrè editore, Milano, 2007, pag. 285.

MUSUMARRA L., *La gestione della sicurezza negli impianti sportivi*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2/2014.

MUSUMARRA L., *Violenza nel calcio e responsabilità oggettiva delle società: la nozione di sostenitore*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2/2015.

NICOLELLA G., *L'ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: le Federazioni, le Leghe, le società e le associazioni*

*sportive*, articolo del 31 luglio 2009, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

NOTARO D., *Lo strano caso della frode sportiva in veste associativa. La vicenda "Calciopoli" fra incertezze e contraddizioni*, articolo del 26 aprile 2016, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu).

PAGLIARA F., *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in Riv. Dir. Sport., 1989.

PALIERO C. E., *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in AA. VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, Milano, 2002, pag. 48.

PANSARELLA M., *Associazione per delinquere: spunti di riflessione ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio*, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 3/2010.

PASCULLI M. A., *Autonomia dell'ente e responsabilità: la Cassazione stabilisce dei punti fermi (Commento a Cass. Pen., n. 20060, 9 maggio 2013)*, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 1/2014.

PEDRAZZI C., *Il controllo della Figc sulle società sportive e la qualificazione penalistica dei componenti gli organi federali di controllo*, in Riv. Dir. Sport, 1994, pag. 338.

PIERGALLINI C., *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio – reato*, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi, Giuffrè Editore, 2010.

PIZZAMIGLIO G., *L'arbitro di una partita di calcio non è pubblico ufficiale*, in Studi Parmensi, Università degli Studi di Parma – Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, CEDAM, 1996, Vol. XLII, pag. 237.

PRESILLA M. e L. BIANCO, *La frode sportiva e le disposizioni integrative contenute nel disegno di legge del governo AS 2073*, articolo del 15 febbraio 2016, in [www.lexandgaming.eu](http://www.lexandgaming.eu).

PULITANÓ D., *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione*, in Riv. it. e proc. pen., 2002, pag. 426.

RAVERA C., *Eterodoping: i delitti di procacciamento*,



*somministrazione, favoreggiamento dell'utilizzo di farmaci e sostanze dopanti e di adozione di pratiche mediche vietate*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, 2009.

RAVERA C., *Eterointegrazione normativa e norma penale in bianco*, in *Diritto dello sport – Profili penali*, a cura di A. Guardamagna, 2009.

REGOLI D., *Società sportive e quotazione*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2/2008, parte III.

ROMANO B., *L'associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive nella vicenda "Calciopoli"*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 3/2015.

ROSSANO S., *Giustizia sportiva e responsabilità delle società per i comportamenti dei propri dirigenti. Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva*, Relazione del Convegno "Le società di calcio alla prova del d.lgs. 231/2001", 21 aprile 2009, Università Cattolica di Milano.

ROSSETTI M., *La responsabilità oggettiva. Spunti di riflessione ed una proposta che contempera tale principio con quello per cui detta responsabilità non può automaticamente estendersi di fatto anche ai sostenitori di una società sportiva*, articolo del 2 aprile 2012, in [www.federsupporter.it](http://www.federsupporter.it).

ROSSETTI M., *Operazione Lotito – Mezzaroma: per la Cassazione è disegno criminoso*, articolo del 13 marzo 2014, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

SACCARO M., *La responsabilità amministrativa degli enti: le condizioni e gli ambiti di applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 231/2001 relativamente agli enti non profit*, in *Associazioni e Sport*, dicembre 2012, pag. 16 ss.

SALVATORE A., *Il "Codice etico": rapporti con il modello organizzativo nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4/2008.

SANDULLI P., *Nota alla sentenza della Cassazione penale n. 36350/15, in tema di frode sportiva*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 3/2015.

SANINO M. e VERDE F., *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2015.

SCAROINA E., *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006, pag. 296.

SCOLETTA M. M., *In tema di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 ed enti privatistici senza fine di lucro (Onlus)*, Nota a Tribunale di Milano, 22 marzo 2011, giudice Arnaldi, articolo del 27 luglio 2011, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

SCOLETTA M. M., *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in *Diritto Penale delle società – Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua e L. Luparia, CEDAM, 2016.

SFERRAZZA M., *L'illecito sportivo nella giurisprudenza federale*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 3/2011.

SEMINARA S., *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2002, pag. 677.

SOMMACAL S., *Convegno su La riforma della giustizia sportiva*, per conto dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Belluno 24 ottobre 2014, in [www.aigaroma.it](http://www.aigaroma.it).

STALLA G., *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2006.

STELLA RICHTER M. Jr., *Considerazioni sulle società sportive quotate*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2/2008, parte III.

STINCARDINI R. e PISCINI A., *La responsabilità delle federazioni sportive nazionali per erronea certificazione dell'idoneità sportiva rilasciata presso strutture sanitarie esterne all'atleta dilettante, nota a Cassazione 29 settembre 2009 n. 38154* in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 1/2010.

VIDIRI G., *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine*, in *Giust. Pen.* 1992, II, pag. 651.

VIGNOLI F., *Societas puniri non potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2004, pag. 909.

VITIELLO N., *Le forme di responsabilità delle società sportive calcistiche: responsabilità pura, oggettiva, presunta ed i modelli organizzativi*, articolo del 21 luglio 2011, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it), sezione diritto dello sport.

VOLTAN F., *Riflessioni sulla nomina dell'organismo di vigilanza anche negli enti di piccole dimensioni*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, intervento dell'ottobre 2015.

ZAMBELLI L., *La natura e il funzionamento dei controlli sulle società di calcio professionistiche in Italia*, in *Diritto dello Sport*, Rivista trimestrale, n. ¾, 2015.

ZANALDA G., *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4/2007.